

ANNO 62°
PARTE PRIMA E SECONDA

62. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

19 gennaio 2010 **3** 19. Jänner 2010

SOMMARIO

INHALTSVERZEICHNIS

Anno 2009

Jahr 2009

Decreti

Dekrete

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 9 novembre 2009, n. 54

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS
vom 9. November 2009, Nr. 54

Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche Pag. 11

Verordnung über die Beseitigung und Überwindung von architektonischen Hindernissen Seite 11

DECRETO ASSESSORILE
del 27 ottobre 2009, n. 498/38.3

DEKRET DES LANDESRATES
vom 27. Oktober 2009, Nr. 498/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 231 t "Malga Calice" sita nel Comune di Racines Pag. 58

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 231 t "Kalcheralm" in der Gemeinde Ratschings Seite 58

DECRETO ASSESSORILE
del 6 novembre 2009, n. 512/38.3

DEKRET DES LANDESRATES
vom 6. November 2009, Nr. 512/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 71 m "Piz Sella 1" sita nel Comune di Selva di Val Gardena Pag. 60

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie C 71 m "Piz Sella 1" des öffentlichen Verkehrs in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden Seite 60

DECRETO ASSESSORILE

del 6 novembre 2009, n. 513/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 192 t International sita nel Comune di Vipiteno

Pag. 62

DECRETO ASSESSORILE

del 6 novembre 2009, n. 514/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 38 u Belvedere sita in Comune di Valdaora

Pag. 64

DECRETO ASSESSORILE

del 6 novembre 2009, n. 515/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 66 n "Colfosco" sita nel Comune di Corvara in Badia

Pag. 67

DECRETO ASSESSORILE

del 9 novembre 2009, n. 518/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 30 n "Forcelles" sita nel Comune di Corvara in Badia

Pag. 69

DECRETO ASSESSORILE

del 2 dicembre 2009, n. 617/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 345 t "Fleres" sita nel Comune di Brennero

Pag. 71

DECRETO ASSESSORILE

del 2 dicembre 2009, n. 618/38.3

Subingresso della nella concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 223 m "Plan da Tieja" sita in Comune di Selva di Val Gardena

Pag. 73

DECRETO ASSESSORILE

del 3 dicembre 2009, n. 620/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 205 m "Biancaneve" sita nel Comune di Selva di Val Gardena

Pag. 75

DECRETO ASSESSORILE

del 3 dicembre 2009, n. 621/38.3

Cessione della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 253 n "Alting" sita nel Comune di Badia

Pag. 77

DEKRET DES LANDESRATES

vom 6. November 2009, Nr. 513/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 192 t International in der Gemeinde Sterzing

Seite 62

DEKRET DES LANDESRATES

vom 6. November 2009, Nr. 514/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 38 u Belvedere in der Gemeinde Olang

Seite 64

DEKRET DES LANDESRATES

vom 6. November 2009, Nr. 515/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie C 66 n "Colfosco" des öffentlichen Verkehrs in der Gemeinde Corvara

Seite 67

DEKRET DES LANDESRATES

vom 9. November 2009, Nr. 518/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie C 30 n "Forcelles" des öffentlichen Verkehrs in der Gemeinde Corvara

Seite 69

DEKRET DES LANDESRATES

vom 2. Dezember 2009, Nr. 617/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 345 t "Pflerschs" in der Gemeinde Brenner

Seite 71

DEKRET DES LANDESRATES

vom 2. Dezember 2009, Nr. 618/38.3

Rechtsnachfolge der in der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 223 m "Plan da Tieja" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden

Seite 73

DEKRET DES LANDESRATES

vom 3. Dezember 2009, Nr. 620/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 205 m "Biancaneve" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden

Seite 75

DEKRET DES LANDESRATES

vom 3. Dezember 2009, Nr. 621/38.3

Abtretung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 253 n "Alting" in der Gemeinde Abtei

Seite 77

DECRETO ASSESSORILE

del 15 dicembre 2009, n. 318/34.0

Interventi per la promozione dell'innovazione, ricerca e sviluppo - Bando per progetti innovativi 2010 - Legge provinciale 13.12.2006, n.14, "Ricerca e innovazione" Pag. 79

DECRETO ASSESSORILE

del 15 dicembre 2009, n. 629/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 309 v "Kameriot" sita nel Comune di Braies Pag. 102

DECRETO ASSESSORILE

del 15 dicembre 2009, n. 630/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 623 o "Schölmental" sita nel Comune di Stelvio Pag. 104

DECRETO ASSESSORILE

del 15 dicembre 2009, n. 631/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 73 I "Zur Sonne Schgagul" sita nel Comune di Castelrotto Pag. 106

DECRETO ASSESSORILE

del 15 dicembre 2009, n. 632/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 211 u "Rara" sita nel Comune di Marebbe Pag. 108

DECRETO ASSESSORILE

del 15 dicembre 2009, n. 633/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 111 o "Trafoi-Dosso della Pecora" sita nel Comune di Stelvio Pag. 110

DECRETO DEL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO

del 27 novembre 2009, n. 796/17.1

Riconoscimento della scuola primaria privata in lingua italiana "Waldorf" di Bolzano, gestita dall'Associazione per la Pedagogia "Waldorf" di Bolzano, quale scuola privata non paritaria, ai sensi dell'art. 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e della Deliberazione della Giunta Provinciale del 17 novembre 2008, n. 4251 Pag. 112

DEKRET DES LANDESRATES

vom 15. Dezember 2009, Nr. 318/34.0

Maßnahmen zur Förderung der Innovation, Forschung und Entwicklung: Ausschreibung für Innovationsprojekte 2010 - Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14, "Forschung und Innovation" Seite 79

DEKRET DES LANDESRATES

vom 15. Dezember 2009, Nr. 629/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 309 v "Kameriot" in der Gemeinde Prags Seite 102

DEKRET DES LANDESRATES

vom 15. Dezember 2009, Nr. 630/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 623 o "Schölmental" in der Gemeinde Stilfs Seite 104

DEKRET DES LANDESRATES

vom 15. Dezember 2009, Nr. 631/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 73 I "Zur Sonne Schgagul" in der Gemeinde Kastelruth Seite 106

DEKRET DES LANDESRATES

vom 15. Dezember 2009, Nr. 632/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 211 u "Rara" in der Gemeinde Enneberg Seite 108

DEKRET DES LANDESRATES

vom 15. Dezember 2009, Nr. 633/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 111 o "Trafoi-Kleinboden" in der Gemeinde Stilfs Seite 110

DEKRET DES SCHULAMTSLEITERS

vom 27. November 2009, Nr. 796/17.1

Anerkennung der Privatschule "Waldorf" in Bozen, welche von der "Associazione per la Pedagogia Waldorf" Bozen geführt wird, als nicht gleichgestellte Privatschule, auf Grund des Art. 20/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, und des Beschlusses der Landesregierung vom 17. November 2008, Nr. 4251 Seite 112

DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO

del 16 novembre 2009, n. 807/29.6

Deposito preliminare (D15), recupero (R3-R4-R5), scambio (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Südtirol Recycling S.R.L., Egna (BZ)

Pag. 115

DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO

del 21 dicembre 2009, n. 940/29.6

Recupero (R3), deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune Prato allo Stelvio, Prato allo Stelvio

Pag. 122

DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO

del 22 dicembre 2009, n. 942/29.6

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di raccolta presso impianto di depurazione acque di Funes, Funes (BZ)

Pag. 127

Deliberazioni

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 20 novembre 2009, n. 2796

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Piazza, con sede in Segonzano, Fr. Piazza (TN)

Pag. 131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 20 novembre 2009, n. 2797

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo Sponda Sinistra dell'Avisio, con sede in Lavis, comune omonimo (TN)

Pag. 132

DEKRET DES AMTSDIREKTORS

vom 16. November 2009, Nr. 807/29.6

Zwischenlagerung (D15), Wiederverwertung (R3-R4-R5), Austausch (R12) und Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Südtirol Recycling G.M.B.H, Neumarkt (BZ)

Seite 115

DEKRET DES AMTSDIREKTORS

vom 21. Dezember 2009, Nr. 940/29.6

Verwertung (R3), Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch, Prad am Stilfserjoch

Seite 122

DEKRET DES AMTSDIREKTORS

vom 22. Dezember 2009, Nr. 942/29.6

Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Wertstoffsammelstelle bei ehem: ara Villnöss, Villnöss (BZ)

Seite 127

Beschlüsse

Autonome Provinz Trient

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 20 novembre 2009, n. 2798

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nanno, con sede in Nanno, comune omonimo (TN)

Pag. 133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 20 novembre 2009, n. 2799

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Sanzeno, con sede in Sanzeno, comune omonimo (TN)

Pag. 134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 20 novembre 2009, n. 2800

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Monclassico e Presson, con sede in Monclassico, comune omonimo (TN)

Pag. 135

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 22 dicembre 2009, n. 3091

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

Pag. 136

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 22 dicembre 2009, n. 3092

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

Pag. 138

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 22 dicembre 2009, n. 3111

L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto di "Coltivazione e ripristino della cava Isoi", nel Comune di Condino, proposto dalla ditta Mazzotti S.p.A.. - Valutazione favorevole con prescrizioni

Pag. 141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 30 dicembre 2009, n. 3308

Determinazione dei limiti massimi di spesa relativi ad alcune tipologie di interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici e spazi privati aperti al pubblico, di cui agli artt. 8 e 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e ss.mm.

Pag. 144

Comune di San Michele all'Adige**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 29 dicembre 2009, n. 40/09

Piano commerciale del Comune di San Michele All'Adige

Pag. 147

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2921

Comune di Gais: Approvazione di una modifica al piano urbanistico

Pag. 159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 14 dicembre 2009, n. 2923

Comune di Braies: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con prescrizioni d'ufficio

Pag. 161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 14 dicembre 2009, n. 2926

Comune di Sesto: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con l'integrazione d'ufficio delle norme di attuazione

Pag. 163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 14 dicembre 2009, n. 2938

Comune di Falzes: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale con un'integrazione d'ufficio

Pag. 165

Autonome Provinz Bozen - Südtirol**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2921

Gemeinde Gais: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan

Seite 159

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2923

Gemeinde Prags: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan mit Vorschriften von Amts wegen

Seite 161

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2926

Gemeinde Sexten: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit der Ergänzung der Durchführungsbestimmungen von Amts wegen

Seite 163

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2938

Gemeinde Pfalzen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes mit einer Ergänzung von Amts wegen

Seite 165

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 14 dicembre 2009, n. 2939

Comune di Falzes: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico Pag. 167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 14 dicembre 2009, n. 2940

Comune di Dobbiaco: Approvazione di
una modifica al piano urbanistico Pag. 169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 14 dicembre 2009, n. 2946

Comune di Postal: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico comunale Pag. 171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 30 dicembre 2009, n. 3110

Edilizia abitativa agevolata - Approvazio-
ne della convenzione tipo per l'affidamen-
to del servizio di gestione del fondo di ro-
tazione per l'edilizia abitativa agevolata di
cui all'articolo 52 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13 - Integrazione
della deliberazione n. 2800 del 23 no-
vembre 2009 Pag. 173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 30 dicembre 2009, n. 3135

Delibera di massima per lo svolgimento
del „servizio protezione natura“ durante il
periodo di alta stagione dell'estate 2010 Pag. 175

Comune di Bolzano**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 15 dicembre 2009, n. 89/107073

Einrichtung einer Dienstbarkeit für die
Bebauung an der Eigentumsgrenze zu
Lasten der Gemeinde Bozen und zu Gun-
sten der Etschwerke AG - Ausgliederung
aus dem öffentlichen Gut der G.p. 1468/3
in KG Zwölffmalgreien - Grünzone in der
Trientstraße Pag. 181

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 15 dicembre 2009, n. 90

Permuta con i signori Lupi previa sdema-
nializzazione di porzione della p.f. 2556/4
C.C. Gries di proprietà comunale. Classi-
ficazione delle pp.ff. 2556/4, 2611/15,
2184/1 e 2556/17 C.C. Gries a strada
comunale - via Dalmazia Pag. 182

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2939

Gemeinde Pfalzen: Genehmigung einer
Änderung zum Bauleitplan Seite 167

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2940

Gemeinde Toblach: Genehmigung einer
Änderung zum Bauleitplan Seite 169

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2946

Gemeinde Burgstall: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan der Gemein-
de Seite 171

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 30. Dezember 2009, Nr. 3110

Geförderter Wohnbau - Genehmigung der
Mustervereinbarung für die Anvertrauung
des Dienstes der Führung des Rotations-
fonds für den geförderten Wohnbau laut
Artikel 52 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13 - Ergänzung des
Beschlusses Nr. 2800 vom 23. November
2009 Seite 173

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 30. Dezember 2009, Nr. 3135

Grundsatzbeschluss für die Durchführung
des Naturschutz-Dienstes während der
Hochsaison im Sommer 2010 Seite 175

Gemeinde Bozen**GEMEINDERATSBESCHLUSS**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 89/107073

Constituzione di una servitù di edificazione
a confine, a carico del Comune di Bolzano
ed a favore dell'Azienda Energetica S.p.A.
-sdemanializzazione della p.f. 1468/3 in
C.C. Dodiciville - area verde in via Trento
Seite 181

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 15. Dezember 2009, Nr. 90

Tauschvertrag mit der Familie Lupi nach
vorheriger Ausgliederung eines Teiles der
gemeindeeigenen G.p. 2556/4 K.G. Gries
aus dem öffentlichen Gut. Klassifizierung
der G.p. 2556/4, 2611/15, 2184/1 und
2556/17 in K.G. Gries als Gemeindestra-
ße - Dalmatienstraße Seite 182

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 15 dicembre 2009, n. 91

Autorizzazione alla cessione della p.f. 170/19 C.C. Gries di proprietà comunale alla Provincia Autonoma di Bolzano previa sdemanializzazione e declassificazione - via Max Valier

Pag. 183

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 15. Dezember 2009, Nr. 91

Ermächtigung zur Abtretung an die Autonome Provinz Bozen der gemeindeeigenen G.p. 170/19 K.G. Gries nach vorheriger Entklassifizierung und Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut - M.-Valier-Straße

Seite 183

Anno 2010**AVVISI CE****Provincia Autonoma di Trento****Avviso CE**

Aiuto per il benessere degli animali

Pag. 184

Decreti**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 7 gennaio 2010, n. 1

Sostituzione degli organi del Comprensorio della Valle di Fiemme con i neocostituiti organi della Comunità territoriale della Val di Fiemme, ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"

Pag. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 8 gennaio 2010, n. 2

Atto di indirizzo ai neocostituiti organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per l'adozione degli atti fondamentali ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"

Pag. 187

Consorzio dei Comuni Trentini**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI**

del 4 gennaio 2010, n. 1/2010

Nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento

Pag. 188

Jahr 2010**EG-HINWEISE****Autonome Provinz Trient****Dekrete**

Comunicati

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

**COMUNICATO DELLA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE**
del 4 gennaio 2010

Elenco delle nomine effettuate nel corso
dell'anno 2009 (pubblicazione ai sensi
dell'art. 11 della legge regionale 21 marzo
1980, n. 4)

Pag. 192

Provincia Autonoma di Trento

**COMUNICATO DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Elenco delle designazioni effettuate dalla
Provincia Autonoma di Trento nel corso
del 2009, redatto sulla base della docu-
mentazione pervenuta alla Presidenza del
Consiglio provinciale e pubblicato ai sensi
dell'articolo 7 della legge provinciale 22
luglio 1980, n. 21

Pag. 193

Mitteilungen

Autonome Region Trentino - Südtirol

**MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS
DES REGIONALAUSSCHUSSES**
vom 4. Januar 2010

Verzeichnis der im Laufe des Jahres 2009
vorgenommenen Ernennungen (Veröff-
fentlichung im Sinne des Art. 11 des Re-
gionalgesetzes vom 21. März 1980, Nr. 4)

Seite 192

Autonome Provinz Trient

Anno 2009

Jahr 2009

SUPPLEMENTO N. 1**BEIBLATT NR. 1**

Deliberazioni

Beschlüsse

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 6 novembre 2009, n. 2668

Riapprovazione dell'allegato A) e B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1527/2008. Abilitazione professionale per l'attività di acconciatore: criteri e modalità previsti dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 10 dicembre 2009, n. 3046

Maestri artigiani lattoniere, carpentiere in ferro, termoidraulico: individuazione dei requisiti per il conseguimento del titolo, del profilo professionale, dei contenuti e delle modalità di svolgimento dei corsi ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11. Approvazione del bando per il conferimento del titolo

SUPPLEMENTO N. 2**BEIBLATT NR. 2****Comune di Cortaccia sulla Strada del Vino****Gemeinde Kurtatsch an der Weinstrasse****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 21 dicembre 2009, n. 60/R

Piano commerciale

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 21. Dezember 2009, Nr. 60/R

Handelsplan

Comune di Meltina**Gemeinde Mölten****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 14 dicembre 2009, n. 40

Piano commerciale

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 14. Dezember 2009, Nr. 40

Handelsplan

Comune di San Genesio Atesino**Gemeinde Jenesien****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 3 novembre 2009, n. 31

Piano commerciale

GEMEINDERATSBESCHLUSS

vom 3. November 2009, Nr. 31

Handelsplan

56352

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS**

vom 9. November 2009, Nr. 54

Verordnung über die Beseitigung und Überwindung von architektonischen Hindernissen

(Registriert beim Rechnungshof am 23.12.2009, Register 1, Blatt 29)

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 2621 vom 26. Oktober 2009 zur Kenntnis genommen und

erlässt

folgende Verordnung:

INHALTSVERZEICHNIS**1. Abschnitt***Allgemeine Bestimmungen*

- Art. 1 Zielsetzungen
- Art. 2 Anwendungsbereich
- Art. 3 Begriffsbestimmungen
- Art. 4 Änderung der Zweckbestimmung
- Art. 5 Verbindung zu den Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen
- Art. 6 Benutzbarkeitssymbol
- Art. 7 Technische Unterlagen
- Art. 8 Übereinstimmungsbescheinigung und Abweichungen

2. Abschnitt*Gebäudearten*

- Art. 9 Öffentliche Gebäude
- Art. 10 Wohnbauten und Gebäude des sozialen Wohnbaus
- Art. 11 Öffentlich zugängliche Privatgebäude
- Art. 12 Beherbergungsbetriebe
- Art. 13 Schank- und Speisebetriebe
- Art. 14 Einrichtungen für Gemeinschaftszwecke
- Art. 15 Öffentliche Sportanlagen
- Art. 16 Gesundheitseinrichtungen und Praxen von im Gesundheitswesen freiberuflich Tätigen

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 9 novembre 2009, n. 54

Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

(Registrato alla Corte dei Conti il 23.12.2009, registro 1, foglio 29)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2621 del 26 ottobre 2009

emana

il seguente regolamento:

INDICE**Capo I***Disposizioni generali*

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Cambio di destinazione d'uso
- Art. 5 Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza
- Art. 6 Simbolo di accessibilità
- Art. 7 Elaborati tecnici
- Art. 8 Attestazione di conformità e deroghe

Capo II*Tipologie edilizie*

- Art. 9 Edifici pubblici
- Art. 10 Edifici residenziali e di edilizia sociale
- Art. 11 Edifici privati aperti al pubblico
- Art. 12 Strutture ricettive
- Art. 13 Esercizi di somministrazione di pasti e bevande
- Art. 14 Strutture per attività sociali
- Art. 15 Impianti sportivi pubblici
- Art. 16 Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari

- Art. 17 Von Pflichteinstellungen betroffene Arbeitsplätze
 Art. 18 Garagen und Stellplätze in öffentlichen Gebäuden, öffentlich zugänglichen Privatgebäuden und Gebäuden des sozialen Wohnbaus

3. Abschnitt

Technische Vorschriften über die Benutzbarkeit städtischer Außenanlagen

- Art. 19 Fußgängerflächen und -wege
 Art. 20 Rampen
 Art. 21 Bodenbeläge
 Art. 22 Parkplätze
 Art. 23 Stadtmöblierung

4. Abschnitt

Technische Vorschriften über städtische öffentliche Linienverkehrsmittel

- Art. 24 Anfahrweg
 Art. 25 Fahrzeugzugang
 Art. 26 Unterbringung im Fahrzeug
 Art. 27 Fahrgastinformationen

5. Abschnitt

Technische Vorschriften über außerstädtische Verkehrsmittel

- Art. 28 Eisenbahn
 Art. 29 Buslinien
 Art. 30 Besondere Beförderungsmittel: Seilbahnen, Standseilbahnen und Zahnradbahnen
 Art. 31 Flughäfen
 Art. 32 Fahrgast- bzw. Passagierinformationen

6. Abschnitt

Technische Vorschriften über die Benutzbarkeit der Bauten

- Art. 33 Außenflächen der Gebäude
 Art. 34 Zugänge
 Art. 35 Innenflächen: Verbindungsflächen, Flure, Durchgänge
 Art. 36 Treppen
 Art. 37 Geländer und Brüstungen
 Art. 38 Innenrampen
 Art. 39 Aufzüge
 Art. 40 Treppenlifte
 Art. 41 Hebebühnen
 Art. 42 Rolltreppen

- Art. 17 Luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio
 Art. 18 Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico ed edifici di edilizia sociale

Capo III

Prescrizioni tecniche sull'accessibilità urbana

- Art. 19 Aree e percorsi pedonali
 Art. 20 Rampe
 Art. 21 Pavimentazioni
 Art. 22 Parcheggi
 Art. 23 Arredo urbano

Capo IV

Prescrizioni tecniche sui trasporti pubblici urbani di linea

- Art. 24 Percorso di avvicinamento
 Art. 25 Accesso al veicolo
 Art. 26 Stazionamento in vettura
 Art. 27 Informazioni agli utenti

Capo V

Prescrizioni tecniche sui trasporti extraurbani

- Art. 28 Ferrovie
 Art. 29 Autolinee
 Art. 30 Trasporti speciali: funivie, funicolari e ferrovie a cremagliera
 Art. 31 Aerostazioni
 Art. 32 Informazioni agli utenti

Capo VI

Prescrizioni tecniche sull'accessibilità costruttiva

- Art. 33 Spazi esterni degli edifici
 Art. 34 Accessi
 Art. 35 Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi
 Art. 36 Scale
 Art. 37 Ringhiere, balaustre e parapetti
 Art. 38 Rampe interne
 Art. 39 Ascensori
 Art. 40 Servoscala
 Art. 41 Piattaforme elevatrici
 Art. 42 Scale mobili

Art. 43 Fahrsteige
Art. 44 Sanitäranlagen
Art. 45 Duschen
Art. 46 Umkleideräume
Art. 47 Bodenbeläge
Art. 48 Türen
Art. 49 Fenster und Fenstertüren
Art. 50 Balkone und Terrassen
Art. 51 Elektrische Vorrichtungen
Art. 52 Briefkästen

7. Abschnitt

Beschilderung und öffentliche Ausstattungen

Art. 53 Beschilderung
Art. 54 Öffentliche Ausstattungen

8. Abschnitt

Änderung von Bestimmungen, Schluss- und Übergangsbestimmungen sowie Aufhebung von Rechtsvorschriften

Art. 55 Änderung der Verordnung über den Schulbau
Art. 56 Schluss- und Übergangsbestimmungen
Art. 57 Aufhebung von Rechtsvorschriften

Art. 43 Tapis-roulant
Art. 44 Servizi igienici
Art. 45 Docce
Art. 46 Spogliatoi
Art. 47 Pavimentazioni
Art. 48 Porte
Art. 49 Finestre e portefinestre
Art. 50 Balconi e terrazze
Art. 51 Dispositivi elettrici
Art. 52 Cassette per la corrispondenza

Capo VII

Segnaletica e attrezzature pubbliche

Art. 53 Segnaletica
Art. 54 Attrezzature pubbliche

Capo VIII

Modifiche di norme, norme finali e transitorie nonché abrogazione di norme

Art. 55 Modifica del regolamento sull'edilizia scolastica
Art. 56 Norme finali e transitorie
Art. 57 Abrogazione di norme

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Zielsetzungen

1. Diese Verordnung enthält Bestimmungen zur Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse in privaten und öffentlichen Gebäuden sowie in öffentlich zugänglichen Privatgebäuden, auf öffentlichen Flächen, in Einrichtungen für öffentliche Dienste und an öffentlich zugänglichen Orten. Sie fördert dadurch die größtmögliche Selbständigkeit und Sicherheit sowie das soziale Leben von Personen mit vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkten bzw. fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten.

Art. 2
Anwendungsbereich

1. Diese Verordnung gilt für den Neubau, für die Umgestaltung von funktionellen Einheiten sowie für die Erweiterung und Änderung der Zweckbestimmung folgender öffentlicher wie privater Gebäude, Einrichtungen und Flächen:

- a) Wohnbauten und Gebäude des sozialen Wohnbaus,
- b) öffentliche und öffentlich genutzte sowie öffentlich zugängliche private Gebäude und Einrichtungen,
- c) Beherbergungsbetriebe sowie Gebäude und Räume für Betriebe der Sektoren Industrie, Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Dienstleistungen, beschränkt auf die öffentlich zugänglichen Bereiche,
- d) Gesundheitseinrichtungen,
- e) ausgestattete Einrichtungen und Flächen, welche für öffentliche Veranstaltungen bestimmt sind, auf privatem oder öffentlichem Grund, begrenzt auf den Standort der Veranstaltung,
- f) Fußgängerflächen und -wege in im Sinne der Straßenverkehrsordnung abgegrenzten Wohngebieten, einschließlich der Parkplätze,
- g) neue Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr: Luft-, Straßen- und Schienenfahrzeuge sowie Seilbahnanlagen,
- h) ortsfeste Einrichtungen und Anlagen für den öffentlichen Personenverkehr,
- i) Innenräume und Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden oder öffentlich zugänglichen Privatgebäuden.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici, privati aperti al pubblico, negli spazi e nei servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, di natura temporanea o permanente.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di interi blocchi funzionali, agli ampliamenti ed ai cambi di destinazione d'uso dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati:

- a) edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale;
- b) edifici e strutture pubbliche e di uso pubblico, nonché privati aperti al pubblico;
- c) esercizi di ospitalità, edifici e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attività commerciali e del settore terziario limitatamente alle parti aperte al pubblico;
- d) strutture sanitarie;
- e) strutture e aree attrezzate destinate ad eventi pubblici, su proprietà privata o pubblica, limitatamente alla zona interessata dall'evento;
- f) aree e percorsi pedonali nei centri abitati delimitati ai sensi del codice della strada, compresi i parcheggi;
- g) nuovi mezzi di trasporto pubblico di persone: aerei, su gomma, su rotaie e a fune;
- h) strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone;
- i) spazi interni e arredi di edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

2. Diese Verordnung gilt nicht für ordentliche Instandhaltungsarbeiten. Bei geringfügigen Arbeiten sind alle Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzbarkeit der betroffenen Räume oder Bereiche zu treffen; auf alle Fälle ist, beschränkt auf die jeweils geplante Arbeit, zu gewährleisten, dass Zugang und Nutzung mühelos sind.

3. In Wohngebäuden, mit Ausnahme jener des sozialen Wohnbaus, gilt diese Verordnung für das gesamte Gebäude nur im Falle einer Gesamtsanierung.

4. Diese Verordnung gilt nicht für Technikräume, zu denen nur Fachpersonal Zugang hat.

5. Diese Verordnung gilt nicht für jene Teile der als Kasernen oder für einen ähnlichen Zweck genutzten Anlagen und Räume, deren öffentliche Benützung ausdrücklich ausgeschlossen ist.

Art. 3

Begriffsbestimmungen

1. Für die Zwecke dieser Verordnung versteht man unter:

- a) „sozialem Wohnbau“ die vom Wohnbauinstitut und den Gemeinden errichteten Wohnbauten,
- b) „architektonischen Hindernissen“ alle Hindernisse, welche die selbständige und sichere Benützung von Bereichen, Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen einschränken oder verhindern,
- c) „Benutzbarkeit“ die Möglichkeit, Bereiche, Einrichtungen, Gebäude und Ausstattungen selbständig, einfach und sicher bzw. mühelos und gefahrlos benützen zu können,
- d) „Benutzbarkeit städtischer Außenanlagen“ die Möglichkeit für die Allgemeinheit, problemlos und sicher Verkehrsflächen, Verkehrsmittel und öffentliche Flächen benützen zu können,
- e) „Benutzbarkeit der Bauten“ die Möglichkeit für die Allgemeinheit, problemlos und sicher öffentliche wie private Bauwerke benützen zu können,
- f) „Zugänglichkeit“ die Möglichkeit, den Tagesbereich und die Sanitäreinrichtung einer Baueinheit einschließlich der entsprechenden Verbindungswege benützen zu können, wobei der Haupteingang des Gebäudes oder, im Falle der Betriebe laut den Artikeln 12 und 13, auch ein gleichwertiger Eingang für Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten nutzbar sein muss,

2. Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso di interventi limitati devono essere apportati tutti gli accorgimenti che migliorano la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento e, in ogni caso, va garantito l'agevole accesso ed utilizzo, limitatamente allo specifico intervento progettato.

3. Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all'intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale.

4. I locali tecnici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento.

5. Il regolamento non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l'utilizzo da parte del pubblico.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) „edilizia sociale“: gli edifici residenziali realizzati dall'IPES e dai comuni;
- b) „barriera architettonica“: qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l'uso in sicurezza e in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;
- c) „accessibilità“: la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio;
- d) „accessibilità urbana“: la fruibilità, agevole e sicura per qualsiasi persona, della viabilità e mobilità urbana e degli spazi comuni cittadini;
- e) „accessibilità costruttiva“: la agevole e sicura fruibilità per qualsiasi persona degli spazi costruiti, sia pubblici che privati;
- f) „visitabilità“: la possibilità di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell'unità immobiliare, compresi i relativi percorsi di collegamento, ove l'accesso principale dell'edificio o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche un accesso equivalente, deve essere accessibile alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;

g) „Adaptierbarkeit“ die Möglichkeit, bestehende Bauwerke durch Arbeiten benutzbar zu machen, die sich weder auf die Gebäudestruktur noch auf die gemeinsamen Gebäudeteile und Anlagen auswirken.

Art. 4

Änderung der Zweckbestimmung

1. Für Arbeiten laut Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, welche die Änderung der Zweckbestimmung zur Nutzung durch die Allgemeinheit einer privaten, öffentlichen oder öffentlich zugänglichen privaten Liegenschaft oder eines Teiles davon mit sich bringen, gelten, sofern es sich nicht um Bauarbeiten handelt, die Vorschriften über die Zugänglichkeit.

2. Bei Ausstellung von Baukonzessionen sowie von Bewohn- oder Benutzbarkeitserklärungen ist die Einhaltung der Vorschriften laut Absatz 1 zu überprüfen.

Art. 5

Verbindung zu den Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen

1. In allen benutzbaren Gebäuden, die keinen besonderen Brandschutzvorschriften unterliegen, müssen auf alle Fälle technische Vorkehrungen vorgesehen werden, die zur Verringerung der Brandgefahr für Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten notwendig sind, unbeschadet der Brandschutzbestimmungen über die spezifische Tätigkeit.

2. In allen öffentlichen oder öffentlich genutzten Gebäuden, wo Fluchtwege im Sinne des Brandschutzes vorgesehen sind, jedoch für Personen mit Behinderung kein zugängliches System von Ausgängen zur Noträumung vorhanden ist, sind bei der Planung, in Absprache mit dem Bauherrn oder dem jeweiligen Arbeitgeber, technische oder betriebliche Maßnahmen gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81, in geltender Fassung, festzulegen.

Art. 6

Benutzbarkeitssymbol

1. Gemäß dieser Verordnung angepasste Gebäude, Bereiche, Einrichtungen und Beförderungsmittel, müssen an einer gut sichtbaren Stelle mit dem in Anhang A abgebildeten Benutzbarkeitssymbol gekennzeichnet sein.

g) “adattabilità”: la possibilità di modificare lo spazio costruito, rendendolo accessibile, mediante lavori che non modifichino né la struttura né gli impianti comuni dell’edificio.

Art. 4

Cambio di destinazione d'uso

1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d’uso di un immobile o parte di esso, pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, in assenza di lavori edili e che assuma un utilizzo a carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per la visitabilità.

2. In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilità e agibilità, deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 5

Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza

1. In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei rischi d’incendio nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. È fatta salva la normativa antincendio relativa alle specifiche attività.

2. Per tutti gli edifici pubblici e d’uso pubblico, nei quali sono previste vie di fuga antincendio, ma che non dispongono di sistemi di vie d’uscita accessibili a persone disabili ai fini di una eventuale evacuazione d’emergenza, il progettista determina le soluzioni tecniche o gestionali, in accordo con il committente ed il rispettivo datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

Art. 6

Simbolo di accessibilità

1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno di accessibilità secondo il modello di cui all’allegato A.

2. Das Benutzbarkeitssymbol wird von der Landesabteilung Familie und Sozialwesen nach Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung ausgestellt.

Art. 7 *Technische Unterlagen*

1. Aus den technischen Unterlagen müssen die geplanten Lösungen und technischen Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Benutzbarkeit, die Zugänglichkeit und die Adaptierbarkeit hervorgehen.

2. Liegt die Benutzbarkeit vor, müssen aus den Unterlagen die von den einschlägigen Rechtsvorschriften betroffenen Baueinheiten und -teile samt dem Nachweis ihrer Vorschriftsmäßigkeit hervorgehen. Liegt die Zugänglichkeit vor, müssen in den Unterlagen die benutzbaren Bereiche aufscheinen. Die Adaptierbarkeit von Baueinheiten und -teilen ist durch entsprechende Unterlagen nachzuweisen, aus denen die Elemente ersichtlich sind, die zu ersetzen oder einzubauen sind.

3. Die technischen Unterlagen sind mit einem Bericht zu versehen, der folgende Angaben zu enthalten hat:

- a) Projektlösungen und eventuelle Arbeiten, die zur Beseitigung der architektonischen Hindernisse vorgesehen sind,
- b) technische Maßnahmen betreffend Tragwerke und Anlagen,
- c) zu verwendende Baustoffe,
- d) Benutzbarkeitsgrad,
- e) vorgesehene Lösungen zur Adaptierung des Gebäudes,
- f) Detailangaben des Projekts, die nicht in graphischer Form dargestellt werden können.

4. Werden andersartige Lösungen als die von dieser Verordnung vorgesehenen vorgeschlagen, so müssen die technischen Unterlagen und der Bericht durch die Erläuterung dieser Lösungen und der dadurch erzielbaren, gleichwertigen oder besseren Qualität ergänzt werden.

5. Den Bauprojekten muss eine Erklärung des Planers bzw. der Planerin über die Übereinstimmung der technischen Unterlagen mit den Vorschriften dieser Verordnung beigelegt werden.

6. Werden andersartige Lösungen vorgeschlagen, ist die Erklärung durch die technischen Unterlagen und den Bericht laut Absatz 4 zu ergänzen.

2. Il contrassegno di accessibilità è rilasciato dalla Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 7 *Elaborati tecnici*

1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ad accessibilità, visitabilità ed adattabilità.

2. In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. In caso di visitabilità gli elaborati devono evidenziare le aree accessibili. L'adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti le indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.

3. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica relazione, contenente la descrizione:

- a) delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;
- b) degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;
- c) dei materiali previsti;
- d) del grado di accessibilità;
- e) delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio;
- f) delle indicazioni progettuali di dettaglio, che non possono essere rappresentate graficamente.

4. Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dal presente regolamento, gli elaborati e la relazione devono essere integrati con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

5. Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

6. In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati e dalla relazione di cui al comma 4.

Art. 8

*Übereinstimmungsbescheinigung
und Abweichungen*

1. Bei Ausstellung der Baukonzession durch die zuständige Dienststelle ist die Einhaltung der technischen Vorschriften dieser Verordnung zu überprüfen.

2. Bei Umbauarbeiten sind Abweichungen zulässig, wenn für bestimmte Tragwerks- und Anlagenteile eine technische oder urbanistische Unmöglichkeit nachgewiesen wird oder ein Schutz von Gütern aufgrund ihres künstlerischen und geschichtlichen Werts erforderlich ist.

3. Die Abweichungen laut Absatz 2 werden von der für die Ausstellung der Baukonzession oder der urbanistischen Konformitätserklärung zuständigen Dienststelle, nach Einholen eines Gutachtens der Landesabteilung Familie und Sozialwesen gewährt. Für Arbeiten von Landesinteresse wird das genannte Gutachten vom technischen Landesbeirat ausgestellt, wobei dieser durch den Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Familie und Sozialwesen oder eine von ihm bzw. ihr bevollmächtigte Person ergänzt wird.

4. Die leitende bzw. die verantwortliche Person des zuständigen Amtes muss bei Ausstellung der Benutzbarkeitserklärung oder einer gleichwertigen Bescheinigung für das Bauvorhaben feststellen, ob dieses unter Beachtung der geltenden Vorschriften über die Beseitigung von architektonischen Hindernissen ausgeführt wurde. Zu diesem Zweck muss beim Eigentümer der Liegenschaft oder beim Inhaber der Baukonzession eine Erklärung der Bauleitung angefordert werden, womit die Beachtung dieser Verordnung bescheinigt wird.

5. In den Fällen laut Artikel 16 Absatz 1 wird die Einhaltung der Bestimmungen über die Beseitigung von architektonischen Hindernissen durch die zuständigen Behörden im Rahmen der Bewilligung und Akkreditierung überprüft. Etwaige Abweichungen werden gemäß Absatz 3 gewährt.

2. Abschnitt
Gebäudearten

Art. 9

Öffentliche Gebäude

1. Die öffentlichen Gebäude müssen für die Allgemeinheit in ihrer gesamten Ausdehnung selbständig benutzbar sein, wobei Ermüdungsquellen und Unannehmlichkeiten zu verhindern sind. Die Benutzbarkeit muss durch gemeinsame Wege gewährleistet sein.

Art. 8

*Attestazione di conformità
e deroghe*

1. In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell'organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.

2. Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica o urbanistica così come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica, previo parere della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere è rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali o da una persona da questi delegata.

4. Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere o un certificato equivalente, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine il proprietario dell'immobile o l'intestatario della concessione edilizia sarà invitato a presentare una dichiarazione della direzione lavori, attestante il rispetto del presente regolamento.

5. Nei casi indicati all'articolo 16, comma 1, la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione e accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse ai sensi del comma 3.

Capo II
Tipologie edilizie

Art. 9

Edifici pubblici

1. Gli edifici pubblici devono essere accessibili a chiunque, nella loro totalità e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L'accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.

2. Jedes Geschoss der öffentlichen Gebäude, wo mindestens eine Sanitärgruppe untergebracht ist, muss über eine ausschließlich von Personen mit Behinderung genutzte Sanitäranlage gemäß Artikel 44 verfügen, deren Zugang außerhalb der anderen Sanitäranlagen liegt. In wichtigen Gebäuden mit beträchtlichem Besucheraufkommen ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, nach Geschlechtern getrennte Sanitäreinrichtungen bereitzustellen. Eine ausschließlich den Personen mit Behinderung vorbehaltene Sanitäranlage ist nur bei einer stufenlosen, höchstens 60 m langen Verbindung zulässig.

3. In Kindergärten ist die Einrichtung einer einzigen Sanitäranlage gemäß Artikel 44 ausreichend.

4. In Schulen mit weniger als zehn Klassen ist die Einrichtung einer einzigen Sanitäranlage gemäß Artikel 44 ausreichend.

Art. 10

Wohnbauten und Gebäude des sozialen Wohnbaus

1. In Gebäuden des sozialen Wohnbaus müssen alle Gemeinschaftsbereiche benutzbar sein.

2. In Wohnbauten mit Ausnahme von Ein- und Mehrfamilienhäusern ohne Gemeinschaftsbereiche, muss in allen Gebäuden mit mehr als drei oberirdischen Geschossen oder wo sich der Zugang zur obersten Wohneinheit über der dritten Ebene einschließlich etwaiger Lauben oder Halbgeschosse befindet, für jede Haupttreppe ein Aufzug angelegt werden. In diesem Fall müssen alle Gemeinschaftsbereiche benutzbar sein. Als Tiefgeschosse gelten nicht bewohnbare, unterirdisch angelegte Geschosse. In Mehrfamilienhäusern mit weniger als vier Wohneinheiten muss die Adaptierbarkeit gegeben sein. Ist kein Aufzug erforderlich, so ist in den Gemeinschaftsbereichen die Zugänglichkeit zu gewährleisten.

3. Auf gemeinschaftlichen Außenflächen der Wohnbauten und der Gebäude des sozialen Wohnbaus muss mindestens ein Weg vorhanden sein, der für Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten begeh- oder befahrbar ist.

4. Die Hausbewohnerinnen und -bewohner, die von der Gemeinde das am Fahrzeug anzubringende Kennzeichen für Personen mit wesentlich eingeschränkter Bewegungsfähigkeit erhalten, haben bei der Zuteilung von zum Gebäude gehörenden Stellplätzen den Vorrang. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen der Person mit Behinderung Rechnung getragen.

2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere un servizio igienico ai sensi dell'articolo 44 ad uso esclusivo di persone disabili, con accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l'opportunità di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. È consentita la realizzazione di un servizio igienico esclusivo per persone disabili se, per accedervi, l'utente deve percorrere una distanza non superiore ai 60 m orizzontali.

3. Nelle scuole materne è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell'articolo 44.

4. Nelle scuole con meno di dieci classi è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell'articolo 44.

Art. 10

Edifici residenziali e di edilizia sociale

1. Tutte le parti comuni degli edifici di edilizia sociale devono essere accessibili.

2. Negli edifici residenziali salvo che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l'installazione di un ascensore per ogni scala principale in tutti gli edifici con più di tre livelli fuori terra o comunque dove l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali porticati e piani mezzanini, in tal caso devono essere accessibili tutte le parti comuni. Si intende per piano interrato un piano non abitabile al di sotto del livello del terreno. In edifici plurifamiliari con meno di quattro unità abitative deve essere prevista l'adattabilità. Nei casi in cui non sia necessaria l'installazione di un ascensore, deve essere garantita la visitabilità delle parti comuni.

3. Gli spazi esterni comuni degli edifici residenziali e sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

4. I condomini che sono in possesso del contrassegno da apporre sul veicolo, rilasciato dal comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti macchina di pertinenza dell'edificio, tenuto conto delle specifiche esigenze della persona disabile.

5. Alle Baueinheiten laut Absatz 2 müssen die Voraussetzung der Zugänglichkeit erfüllen und vollkommen adaptierbar sein.

6. In Gebäuden des sozialen Wohnbaus müssen mindestens fünf Prozent der Wohnungen und auf jeden Fall mindestens eine Baueinheit benutzbar sein.

7. Mindestens eine Sanitäranlage der benutzbaren Wohnungen des sozialen Wohnbaus muss die Merkmale laut Artikel 44 aufweisen.

Art. 11

Öffentlich zugängliche Privatgebäude

1. In öffentlich zugänglichen Privatgebäuden, auf welche die Maßnahmen laut Artikel 2 Absatz 1 zutreffen, ausgenommen in jenen, für die eine spezifische Bereichsregelung besteht, ist die Benutzbarkeit auch für Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten zu gewährleisten.

2. Ist die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Fläche größer als 200 m², ist eine Sanitäranlage gemäß Artikel 44 vorzusehen.

3. In den einzelnen Räumen müssen angemessene Bewegungsflächen vorhanden sein.

4. Bei Neueröffnungen oder Nutzungsänderungen, mit Ausnahme eines Wechsels der Geschäftsführung, muss die Baueinheit benutzbar gemacht werden.

Art. 12

Beherbergungsbetriebe

1. In den Beherbergungsbetrieben laut den Artikeln 5 und 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, und in Schülerheimen müssen alle Gemeinschaftsbereiche und Einrichtungen auch durch Vertikalverbindungen benutzbar sein. Unter gemeinschaftlichen Bereichen und Einrichtungen versteht man:

- a) die Außenflächen des Gebäudes wie Gärten, Schwimmbecken, Parkplätze und Erholungsflächen einschließlich solcher für Kinder,
- b) die Sanitäranlagen gemäß Artikel 44 in den Gemeinschaftsbereichen,
- c) den Ess- oder Frühstücksraum, die Stube und ähnliche Räume, die den Hausgästen vorbehalten sind,
- d) die den Hausgästen vorbehaltene Bar,
- e) den Lese-, Fernseh- und Spielraum oder Ähnliches,

5. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito della visitabilità ed essere adattabile in tutte le sue parti.

6. Negli edifici di edilizia sociale almeno il cinque per cento degli alloggi deve essere accessibile, con il minimo di una unità immobiliare.

7. Almeno uno dei servizi igienici degli alloggi accessibili dell'edilizia sociale deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 44.

Art. 11

Edifici privati aperti al pubblico

1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l'accessibilità anche a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

2. Va predisposto un servizio igienico ai sensi dell'articolo 44 se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m².

3. Devono essere garantiti idonei spazi di manovra all'interno del locale.

4. In sede di nuova apertura e di cambio di destinazione d'uso, escluso il cambio di gestione, l'unità immobiliare deve essere resa accessibile.

Art. 12

Strutture ricettive

1. Le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e i convitti, devono avere tutte le parti e i servizi comuni accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s'intendono:

- a) gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
- b) i servizi igienici, ai sensi dell'articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni;
- c) la sala ristorante o sala colazione, la 'stube' e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
- d) il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
- e) la sala lettura, TV, gioco e similari;

f) die Fitnessräume, die Sauna, das Hallenbad, das Solarium und Ähnliches; Duschen und Umkleieräume müssen, falls vorhanden, den in den Artikeln 45 und 46 genannten Merkmalen entsprechen.

2. Wenigstens ein Weg der zu den Außenflächen der Beherbergungsbetriebe führt, muss benutzbar sein.

3. Für Beherbergungsbetriebe mit mehr als zwölf Betten gelten die Vorschriften dieser Verordnung auf den aufgerundeten Anteil von zehn Prozent der Beherbergungskapazität.

4. In Zimmern, deren Betten auch für Personen mit Behinderung bestimmt sind, müssen Sanitäranlagen und Duschen gemäß den Artikeln 44 und 45 vorhanden sein. Diese Zimmer müssen vorzugsweise in den unteren Geschossen des Gebäudes und auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe eines statisch sicheren Ortes bzw. eines von jeder Person benutzbaren Fluchtweges untergebracht sein.

5. Verfügen die Zimmer nicht über Sanitäranlagen und Duschen, müssen auf demselben Geschoss eine Sanitäranlage und eine Dusche gemäß den Artikeln 44 und 45 vorhanden sein.

6. Beim Ausbau eines Beherbergungsbetriebs müssen sämtliche ausgebauten Gebäudebereiche von jeder Person benutzbar sein.

7. Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten nicht für Beherbergungsbetriebe, die nicht mit öffentlichen oder privaten Fahrzeugen erreichbar sind oder keine Zufahrt haben.

8. Unbeschadet von Artikel 10 unterliegen Beherbergungsbetriebe mit bis zu sechs Gästezimmern oder bis zu vier Ferienwohnungen nicht den Vorschriften dieser Verordnung.

Art. 13

Schank- und Speisebetriebe

1. Die Außenflächen von Schank- und Speisebetrieben laut den Artikeln 2 und 3 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, müssen bis zum Haupteingang oder einem gleichwertigen Eingang durch mindestens einen benutzbaren Weg benutzbar sein.

2. Die Betriebe müssen mindestens eine Sanitäranlage gemäß Artikel 44 aufweisen, mit Ausnahme jener laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, wo die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Fläche kleiner als 50 m² ist.

f) i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e simili; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.

2. Deve essere accessibile almeno un percorso che porta agli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive.

3. Le strutture con capacità ricettiva superiore a dodici posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del dieci per cento della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.

4. Le stanze i cui posti letto possono essere destinati anche a persone disabili devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell'edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d'esodo fruibile da parte di chiunque.

5. Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, devono essere previsti, sullo stesso piano, un servizio igienico ed una doccia ai sensi degli articoli 44 e 45.

6. Nel caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell'ampliamento devono essere accessibili a chiunque.

7. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico o privato, o prive di strada di accesso.

8. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 10.

Art. 13

Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

1. Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono essere accessibili fino all'ingresso principale o ad uno equivalente tramite almeno un percorso accessibile.

2. Gli esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico ai sensi dell'articolo 44 ad eccezione dei locali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m².

3. Die Benutzbarkeit ist dann gegeben, wenn mindestens ein für jede Person mühelos erreichbarer Betriebsraum sowie eine Sanitäreanlage gemäß Artikel 44 vorhanden sind.

Art. 14

Einrichtungen für Gemeinschaftszwecke

1. Bei Einrichtungen für Gemeinschaftszwecke muss die Benutzbarkeit aller Gebäudeteile gewährleistet sein.

2. Sanitär- und Umkleidegruppen müssen mindestens eine Sanitäreanlage bzw. einen Umkleideraum gemäß den Artikeln 44 und 46 aufweisen.

3. In Einrichtungen, die Gemeinschaftszwecken dienen, muss mindestens eine Dusche je Duschraum die Voraussetzungen laut Artikel 45 erfüllen.

4. In öffentlichen Veranstaltungsstätten müssen mindestens sieben Prozent der Besucherplätze den Personen mit Behinderung vorbehalten sein, und zwar vier Prozent davon als Rollstuhlplätze mit entsprechendem Bewegungsraum und drei Prozent für Personen mit anderen Behinderungen. Diese Plätze müssen:

- a) in der Nähe etwaiger Fluchtwege oder Sicherheitszonen vorgesehen werden und selbständig sowie mühelos erreichbar sein,
- b) durch einen ebenen Weg bzw. über Rampen oder, bei Treppen, durch einen Aufzug oder andere Hebevorrichtungen erreichbar sein,
- c) auch für Rollstuhlfahrende angemessene Mindestabmessungen haben, wobei die Zu- und Abfahrt von vorne oder von hinten durch eine ausreichende Bewegungsfläche gewährleistet werden muss.

5. Sofern vorgesehen, müssen mindestens eine Bühne, ein Um- und ein Ankleideraum benutzbar sein.

Art. 15

Öffentliche Sportanlagen

1. Bei Sportanlagen und Badeanstalten müssen in jeder Sanitär- und Umkleidegruppe sowie in jedem Duschraum jeweils mindestens eine Sanitäreanlage, eine Dusche und ein Umkleideraum gemäß den Artikeln 44, 45 und 46 vorhanden sein.

2. Unumgängliche Hygieneschleusen bzw. Durchschreitebecken zu Schwimmbecken müssen mit von Rollstuhlfahrenden befahrbaren, geneigten Verbindungsflächen ausgestattet sein.

3. È soddisfatto il requisito di accessibilità se almeno una delle sale dell'esercizio risulta agevolmente accessibile a chiunque e dispone di un servizio igienico ai sensi dell'articolo 44.

Art. 14

Strutture per attività sociali

1. Deve essere garantita l'accessibilità delle strutture per attività sociali in tutte le loro parti.

2. Ogni gruppo di servizi igienici o di spogliatoi deve prevedere rispettivamente almeno un servizio igienico o uno spogliatoio ai sensi degli articoli 44 e 46.

3. Almeno una doccia ogni gruppo di docce all'interno delle strutture per attività sociali deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 45.

4. Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; di questi il quattro per cento va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilità. Tali posti devono:

- a) essere previsti in prossimità di eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo;
- b) essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita;
- c) presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote, prevedendo uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.

5. Devono essere accessibili, se previsti, almeno un palcoscenico, uno spogliatoio e un camerino.

Art. 15

Impianti sportivi pubblici

1. Nelle strutture sportive e di balneazione devono essere previsti almeno un servizio igienico, una doccia e uno spogliatoio per ogni gruppo di servizi, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.

2. I percorsi nelle piscine con accessi obbligati alle vasche attraverso percorsi igienizzanti o vasche lavapiedi, devono essere dotati di raccordi, aventi una pendenza tale da permetterne l'attraversamento alla persona su sedia a ruote.

3. In neuen oder sanierten Anlagen müssen die Schwimmbecken eine Zugangstreppe mit einer Stufenbreite von mindestens 0,90 m und beidseitigen Handläufen aufweisen. Außerdem muss die Benutzbarkeit auch für Personen mit eingeschränkter oder fehlender Bewegungsfähigkeit durch eigens eingebaute Hebevorrichtungen gewährleistet sein.

4. Bei Sportanlagen muss mindestens ein Kartenschalter benutzbar sein.

5. In Tribünen muss eine waagrechte Freifläche für Rollstuhlplätze im Verhältnis von einem Rollstuhlplatz je 200 Besucherplätze vorhanden sein; es sind auf jeden Fall mindestens drei Rollstuhlplätze vorzusehen. Die Rollstuhlplätze müssen dem Zweck angemessene Mindestabmessungen haben, wobei die Zu- und Abfahrt von vorne oder von hinten durch eine ausreichende Bewegungsfläche gewährleistet werden muss. Grenzen diese Plätze an Bereiche entlang von Absturzkanten an, müssen Sicherheit und freie Sicht gewährleistet sein.

Art. 16

Gesundheitseinrichtungen und Praxen von im Gesundheitswesen freiberuflich Tätigen

1. Abgesehen von den Bestimmungen laut Artikel 2, gilt diese Verordnung auch für Gesundheitseinrichtungen und für im Gesundheitswesen freiberuflich Tätige laut Artikel 39 Absatz 1 sowie Artikel 40 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, auch wenn weder umgebaut noch die Zweckbestimmung geändert wird, und zwar bei:

- a) Mitteilung, Bewilligung und Akkreditierung zur Ausübung neuer Tätigkeiten,
- b) Mitteilung, Bewilligung und Akkreditierung zur Umwandlung, Übersiedlung und Erweiterung von Tätigkeiten in bereits bestehenden Gebäuden.

2. Diese Verordnung gilt auch für neu eröffnete, übersiedelte und erweiterte Praxen von Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin und Kinderärztinnen und Kinderärzten freier Wahl.

3. Die Benutzbarkeit der Praxen von im Gesundheitswesen freiberuflich Tätigen muss gewährleistet sein, wobei mindestens eine öffentlich zugängliche Sanitäranlage gemäß Artikel 44 vorzusehen ist.

4. Die Gesundheitseinrichtungen müssen für alle Patienten und Patientinnen, Besucher und Besucherinnen oder sonstige Benutzer und Benutzerinnen vollständig benutzbar sein. Die Benutzbarkeit muss durch gemeinsame Wege gewährleistet sein, sofern keine erwiesene Unmöglichkeit vorliegt.

3. Negli impianti di nuova costruzione o ristrutturati, le vasche devono essere provviste di accesso con gradini di larghezza minima pari a 0,90 m e corrimano su ambo i lati. Deve essere inoltre consentita l'accessibilità anche a persone con ridotte o impedito capacità motorie, da realizzarsi con appositi sollevatori.

4. Negli impianti sportivi deve essere garantita l'accessibilità ad almeno una biglietteria.

5. Le tribune devono essere dotate di spazi liberi riservati alle persone su sedia a ruote, situati su un piano orizzontale, nella misura di uno ogni 200 posti ed in ogni caso non inferiori a tre. Tali spazi devono presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote e prevedere uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita. Nel caso in cui tali posti siano disposti in adiacenza a spazi sul vuoto, devono essere garantiti i requisiti di sicurezza e di visibilità.

Art. 16

Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, devono rispondere alle norme del presente regolamento anche le strutture sanitarie ed i professionisti sanitari di cui agli articoli 39, comma 1 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, anche in assenza di ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso, in caso di:

- a) comunicazione, autorizzazione e accreditamento di nuove attività;
- b) comunicazione, autorizzazione e accreditamento di trasformazioni, trasferimenti, ampliamenti di attività in edifici esistenti.

2. Il presente regolamento si applica anche agli studi medici di medicina generale e di pediatria di libera scelta, in caso di nuova apertura, trasferimento ed ampliamento dell'attività.

3. Deve essere garantita l'accessibilità degli studi dei liberi professionisti sanitari, prevedendo almeno un servizio igienico per il pubblico, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 44.

4. Le strutture sanitarie devono permettere la completa accessibilità ad ogni utente sia esso paziente, visitatore o altro. L'accessibilità deve essere garantita per percorrenze comuni, salvo motivate impossibilità.

5. Die Nutzung der Verwaltungseinheiten zur Erstaufnahme muss gewährleistet werden; mindestens ein Schalter je Schaltergruppe muss auch für Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungsfähigkeiten selbständig benutzbar sein. Personen mit eingeschränkten Sinnesfähigkeiten ist der selbständige Zugang zu einer Auskunftsstelle zu gewährleisten.

6. Jedes Geschoss von Gesundheitseinrichtungen muss, unabhängig von der Anzahl der darauf befindlichen Abteilungen oder Dienste, folgende Voraussetzungen erfüllen:

- a) für Besucher und Besucherinnen müssen Sanitäreinrichtungen laut Artikel 44 vorhanden sein, wie dies in den Voraussetzungen für die Bewilligung und Akkreditierung für die Gesundheitseinrichtungen vorgesehen ist,
- b) für Patienten und Patientinnen müssen Sanitäreinrichtungen und Duschen laut den Artikeln 44 und 45 vorhanden sein, und zwar mindestens zehn Prozent von dem, was in den Voraussetzungen für die Bewilligung und Akkreditierung für die Gesundheitseinrichtungen vorgesehen ist,
- c) für alle öffentlich zugänglichen Aufzüge gelten die Anforderungen laut Artikel 39,
- d) die Fluchtwege müssen so angelegt sein, dass sie von Personen mit Behinderung selbständig benutzt werden können; der statisch sichere Ort muss daher stufenlos erreichbar sein. Rampen laut Artikel 20 sind zulässig.

Art. 17

Von Pflichteinstellungen betroffene Arbeitsplätze

1. Unternehmen, die dazu verpflichtet sind, Personen mit Behinderung einzustellen, müssen die notwendigen Vorkehrungen treffen, damit diese selbständig und sicher arbeiten können.

2. In den von Pflichteinstellungen betroffenen Arbeitsplätzen müssen lediglich folgende Bereiche von Arbeitsstätten benutzbar sein: Bereiche, wo Personen mit Behinderung eingesetzt werden können, Verwaltungsbereiche, Kantinen, Erholungsstätten, zumindest eine Sanitäreinrichtung je vorhandene Sanitärgruppe gemäß Artikel 44 und Artikel 9 Absatz 2 und die Umkleieräume gemäß Artikel 46.

5. Deve essere garantito l'utilizzo delle unità amministrative di prima accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico devono essere idonei, almeno uno a blocco, all'utilizzo autonomo anche da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie. Alle persone con ridotte capacità sensoriali deve essere garantito l'accesso autonomo fino ad un punto di informazione.

6. Le strutture sanitarie devono possedere le seguenti caratteristiche per piano, indipendentemente dal numero di reparti o servizi esistenti sul piano stesso:

- a) servizi igienici per visitatori con le caratteristiche di cui all'articolo 44, come previsti nei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;
- b) servizi igienici e docce per pazienti, con le caratteristiche di cui agli articoli 44 e 45, per un minimo del dieci per cento di quanto previsto nei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;
- c) tutti gli ascensori ad uso pubblico devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 39;
- d) le vie di fuga devono essere strutturate in modo tale da essere utilizzabili in maniera autonoma da parte della persona disabile; pertanto il luogo sicuro statico deve essere raggiungibile senza discontinuità di quota. Sono consentite le rampe di cui all'articolo 20.

Art. 17

Luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio

1. Le imprese tenute ad assumere persone disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che consentano al o alla dipendente disabile di svolgere autonomamente e in sicurezza la propria attività lavorativa.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio devono essere accessibili i settori produttivi, limitatamente alle parti dell'azienda per le quali è possibile l'inserimento di una persona disabile, le amministrazioni, le mense, i luoghi ricreativi, almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi esistente secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44 e 9, comma 2, e gli spogliatoi secondo le prescrizioni di cui all'articolo 46.

Art. 18

Garagen und Stellplätze in öffentlichen Gebäuden, öffentlich zugänglichen Privatgebäuden und Gebäuden des sozialen Wohnbaus

1. In Gebäuden des sozialen Wohnbaus müssen mindestens fünf Prozent aller Stellplätze und auf jeden Fall mindestens ein Platz zum Abstellen von Fahrzeugen für Personen mit Behinderung vorbehalten sein.

2. In öffentlichen Gebäuden und in öffentlich zugänglichen Privatgebäuden müssen mindestens ein Stellplatz und ein zusätzlicher Platz je 40 Stellplätze oder Bruchteil davon zum Abstellen von Fahrzeugen für Personen mit Behinderung unentgeltlich zur Verfügung stehen. In Garagen mit bis zu 20 Stellplätzen kann nur ein einziger Behindertenparkplatz vorgesehen sein.

3. Das Tor der Garage, die zum Abstellen von Fahrzeugen für Personen mit Behinderung vorbehalten ist, muss so beschaffen sein, dass die Durchfahrt eines Rollstuhls bei geparktem Fahrzeug möglich ist. Es dürfen ausschließlich Klapptore bedarfsgerechter Bauart verwendet werden, deren Bedienung mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet werden kann. Die Schalteinrichtungen müssen in einer Höhe zwischen 0,90 und 1,20 m montiert sein.

4. Neu gebaute oder umgebaute Garagen müssen benutzbar und mit einer selbsttätigen, durch Sensoren, Lichtschranken oder ähnlichen Vorrichtungen gesteuerten Beleuchtung ausgestattet sein.

5. Die in diesem Artikel genannten Stellplätze müssen angemessen gekennzeichnet sein und sich in der Nähe der Aufzugsanlage befinden. Ihr Standort ist so zu wählen, dass bei Notfällen in kürzester Zeit ein statisch sicherer Ort, eine Sicherheitszone wie etwa das Treppenhaus oder ein benutzbarer Fluchtweg erreicht werden kann.

6. Die Fußgängerrampen müssen mit Handläufen ausgestattet sein.

7. Öffentliche oder öffentlich zugängliche Garagen, in denen auch Stellplätze für Autobusse vorhanden sind, müssen Stellplätze aufweisen, die den Fahrzeugen für die Beförderung von Menschen mit Behinderung vorbehalten sind.

Art. 18

Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico ed edifici di edilizia sociale

1. Negli edifici di edilizia sociale la percentuale di posti auto riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo e, in ogni caso, non inferiore ad uno.

2. Negli edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico deve essere previsto un minimo di un posto auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.

3. La porta di chiusura dell'autorimessa riservata alla sosta di un veicolo adibito al trasporto di una persona disabile deve essere di dimensioni tali da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote in presenza dell'ingombro del veicolo. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più sono confacenti al particolare tipo d'utenza ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad un'altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.

4. Le autorimesse di nuova costruzione o soggette a ristrutturazione devono essere accessibili e dotate di dispositivo di illuminazione automatico comandato mediante sensori, fotocellule o simili.

5. I posti auto di cui al presente articolo, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in caso di emergenza, raggiungere in breve tempo un luogo sicuro statico, uno spazio calmo come il vano scala o una via di esodo accessibile.

6. Le rampe pedonali devono essere dotate di corrimano.

7. Le autorimesse pubbliche o aperte al pubblico, idonee anche alla sosta di autobus, devono essere dotate di posti riservati alla sosta di automezzi adibiti al trasporto di persone disabili.

3. Abschnitt

*Technische Vorschriften über
die Benutzbarkeit städtischer Außenanlagen*

Art. 19

Fußgängerflächen und -wege

1. Diese technischen Vorschriften betreffen die den Fußgängern im Verkehrsnetz vorbehaltenen Flächen und Wege und umfassen Gehsteige, Lauben, Straßenüberquerungen für Fußgänger, Unter- und Überführungen, Gehwege in Grünflächen und in Gärten sowie alle in Artikel 22 genannten Parkplätze, und zwar unabhängig von der Art der umliegenden Gebäude.

2. Erschließungsanlagen wie Straßenbeläge, Strom-, Wasser- und Gasverteilungsnetze sowie Telefon- und Fernmeldeanlagen dürfen kein Hindernis für die Bewegungsfreiheit der Personen darstellen.

3. Bei der Durchführung von Arbeiten auf Fußgängerflächen und -wegen ist die zuständige Behörde dazu verpflichtet, die Benutzbarkeit in der kürzest möglichen Zeit wiederherzustellen.

Art. 20

Rampen

1. Höhenunterschiede können durch Rampen überwunden werden. Bei Neubauten darf die Neigung der Rampen höchstens fünf Prozent betragen, bei erwiesener technischer Unmöglichkeit acht Prozent. Bei Anpassungsarbeiten sind Neigungen bis zu acht Prozent zulässig.

2. Ein Höhenunterschied von mehr als 2,00 m, der ausschließlich durch aufeinander folgende Rampen überwunden wird, gilt nicht als benutzbar.

3. Die Rampen müssen folgende Mindestbreite aufweisen:

- a) 0,90 m in Privatgebäuden oder Flächen, die zu Wohnbauten oder Gebäuden des sozialen Wohnbaus gehören,
- b) 1,50 m bei Außenrampen an öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Bereichen,
- c) 0,90 m bei Streckenlängen unter 3 m oder wenn sie eine Treppe ergänzen.

Capo III

*Prescrizioni tecniche
sull'accessibilità urbana*

Art. 19

Aree e percorsi pedonali

1. Le aree ed i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare, che comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all'articolo 22, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.

2. Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento delle persone.

3. Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l'amministrazione competente si adopera affinché l'accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo.

Art. 20

Rampe

1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, in casi di dimostrata impossibilità tecnica, l'otto per cento. In caso di adeguamento sono ammesse pendenze non superiori all'otto per cento.

2. Non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 2,00 m ottenuto esclusivamente mediante rampe poste in successione.

3. La larghezza minima della rampa deve essere di:

- a) 0,90 m in edifici privati o spazi di pertinenza di edifici residenziali e sociali;
- b) 1,50 m per rampe esterne in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) 0,90 m nel caso di percorso inferiore a 3 m di lunghezza o nel caso in cui la rampa sia sussidiaria ad una scala.

4. Am Rampenanfang und -ende sowie im Abstand von höchstens 10 m ist, unabhängig von der Mindestbreite, ein Podest mit den Mindestabmessungen 1,50 x 1,50 m anzuordnen, und zwar abzüglich des Schwenkbereichs etwaiger Türen.

5. Ist neben der Rampe oder dem Podest keine geschlossene Brüstung vorhanden, so muss die Rampe über die gesamte Länge beidseitig mit einem mindestens 10 cm hohen Radabweiser versehen sein.

6. Zudem ist entlang des freien Rampenrandes ein Handlauf mit 40 bis 45 mm Durchmesser in einer von der Handlaufachse bis zum fertigen Boden gemessenen Höhe von 0,95 m anzubringen; dieser ist an den Enden um 0,30 m bis zum Mauer- bzw. Bodenanschluss weiterzuführen. Auf alle Fälle gelten uneingeschränkt die Vorschriften über die Mindesthöhe von Brüstungen oder Handläufen an Absturzkanten.

7. Verbindungsrampen der Gehwege zu den Gebäudezugängen müssen möglichst auf einer Länge von mindestens 1,50 m überdacht sein.

Art. 21 *Bodenbeläge*

1. Bodenbeläge von Fußgängerflächen, -wegen und -rampen müssen aus rutschfestem, dichtem und homogenem Material gefertigt sein, damit keinerlei Hindernisse oder Unannehmlichkeiten bei der Fortbewegung auftreten.

2. Eventuelle Höhenunterschiede zwischen den Elementen des Bodenbelags müssen so gering sein, dass sie kein Hindernis für Rollstuhlfahrende darstellen.

3. Zur Orientierungshilfe für blinde oder sehbehinderte Personen sind Fußgängerwege, -flächen und -rampen durch Material- und Farbkontrastwechsel oder geeignete Oberflächengestaltung kenntlich zu machen.

4. In den Boden eingefügte Roste müssen eine Maschenweite aufweisen, die den Durchgang einer Kugel von 2 cm Durchmesser nicht ermöglicht. Roste mit parallel angeordneten Stäben sind so einzubauen, dass die Stäbe orthogonal zur Gehrichtung stehen.

Art. 22 *Parkplätze*

1. Auf Parkplätzen, die zu Gebäuden oder Einrichtungen gehören oder an Fußgängerzonen angrenzen, ist für Personen mit Behinderung mindestens ein deutlich gekennzeichnete Stell-

4. La rampa, indipendentemente dalla larghezza minima, deve presentare un ripiano di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 m, al netto dell'ingombro d'apertura di eventuali porte, ogni 10 m di sviluppo, alla partenza così come all'arrivo.

5. Qualora a lato della rampa o del ripiano sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza su entrambi i lati del percorso.

6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 mm posto ad una altezza di 0,95 m, misurata dall'asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato per 0,30 m nelle zone di accesso alla rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.

7. Le rampe di collegamento dei percorsi pedonali agli accessi degli edifici devono essere possibilmente coperte per un minimo di 1,50 m.

Art. 21 *Pavimentazioni*

1. La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento.

2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

3. Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, vanno adottati materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.

4. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro. I grigliati ad elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 22 *Parcheggi*

1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture o in aderenza di aree pedonali, deve essere riservato almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza

platz vorzusehen, und zwar in unmittelbarer Nähe der Gehwege und der Eingänge von Gebäuden oder Einrichtungen, damit die Gehwege von den Personen mit Behinderung vom Fahrzeug aus möglichst mühelos erreicht werden können.

2. Auf öffentlichen oder öffentlich zugänglichen privaten Parkplätzen muss je 20 Plätze und einen weiteren Bruchteil von 20 ein Stellplatz für Personen mit Behinderung vorhanden sein.

3. Von den zugelassenen Stellplätzen an den Hauptstraßen müssen auf 50 Stellplätze mindestens zwei Stellplätze Personen mit Behinderung vorbehalten sein.

4. In Beherbergungsbetrieben mit mehr als 25 Betten müssen, sofern sie mit Parkplätzen ausgestattet sind, mindestens zwei Stellplätze und ein weiterer je 40 Plätze oder Bruchteil davon für Personen mit Behinderung vorhanden sein. Außerdem muss ein hindernisfreier Weg vom Parkplatz bis zum Haupteingang oder bis zu einem gleichwertigen Eingang des Betriebs vorhanden sein.

5. Bei Sportanlagen müssen in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges den Fahrzeugen für Personen mit Behinderung vorbehaltene Stellplätze vorhanden sein, und zwar mindestens ein Stellplatz und zusätzlich ein Stellplatz je 40 Plätze oder Bruchteil davon. Der Weg vom Parkplatz zum Haupteingang muss benutzbar sein.

6. Für Gesundheitseinrichtungen gilt Folgendes:

- a) in Gesundheitseinrichtungen muss neben den Stellplätzen laut diesem Artikel ein zusätzlicher Stellplatz für Fahrzeuge für Personen mit Behinderung in der Nähe eines jeden öffentlichen Eingangs vorhanden sein,
- b) die Stellplätze für Fahrzeuge für Personen mit Behinderung müssen sich an einem geeigneten Standort befinden,
- c) in der Nähe der öffentlichen Eingänge zu notfallmedizinischen Einrichtungen sind für Personen mit Behinderung mindestens ein Stellplatz sowie ein zusätzlicher Stellplatz je fünf vorhandene Plätze vorzusehen.

7. Sind die von Pflichteinstellungen betroffenen Arbeitsplätze mit Parkplätzen ausgestattet, muss dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin mit Behinderung ein Stellplatz in unmittelbarer Nähe des Gebäudeeingangs zur Verfügung gestellt werden.

alle aree pedonali, nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

2. Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico deve essere previsto un posto auto riservato a persone disabili ogni 20 posti e ulteriore frazione di 20.

3. Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade urbane, gli spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo di due ogni 50.

4. Nelle strutture ricettive con capienza superiore a 25 posti letto, se provviste di aree di parcheggio, deve essere garantito un minimo di due posti auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40 riservati alla sosta di veicoli per persone disabili. Deve inoltre essere previsto un collegamento privo di ostacoli dall'area di parcheggio all'accesso principale o equivalente della struttura.

5. Negli impianti sportivi deve essere garantito un minimo di un posto auto riservato per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, previsti nelle immediate vicinanze dell'accesso principale. Il percorso che conduce dal parcheggio all'impianto sportivo deve essere accessibile.

6. Per le strutture sanitarie vale quanto segue:

- a) relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto dal presente articolo, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore posto auto in prossimità di ogni accesso del pubblico;
- b) i posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili sono riservati in posizione idonea;
- c) le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina d'urgenza devono prevedere, in prossimità degli accessi del pubblico, un minimo di un posto auto oltre ad un ulteriore posto ogni cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

7. Nel caso in cui i luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate vicinanze dell'accesso all'edificio.

Art. 23
Stadtmöblierung

1. Die von diesen technischen Vorschriften betroffene Stadtmöblierung umfasst alle auf öffentlichen Straßen und Flächen vorhandenen Gegenstände ausgenommen die vertikale Straßenbeschilderung.

2. Die zur Stadtmöblierung gehörenden Gegenstände und Einrichtungen, einschließlich jener für Handelszwecke, müssen so angeordnet sein, dass sie benutzbar sind, von allen Personen gefahrlos verwendet werden können und kein Verkehrshindernis darstellen.

3. Bäume, Sträucher und andere Pflanzen dürfen keine Gefahrenquelle und kein Verkehrshindernis darstellen.

4. Abschnitt
*Technische Vorschriften über städtische
öffentliche Linienverkehrsmittel*

Art. 24
Anfahrweg

1. Es wird entweder ein Gehsteig angefahren, wenn eine Haltestelle in dessen Nähe vorgesehen ist, oder eine Haltestelleninsel, wenn das Fahrzeug in der Straßenmitte hält. Der Anfahrweg muss so beschaffen sein, dass der Busfahrer bzw. die Busfahrerin dicht am Gehsteig und parallel dazu halten kann. Hält das Fahrzeug in der Straßenmitte, so muss die Strecke zwischen Gehsteig, Straßenüberquerung und Haltestelleninsel die Eigenschaften eines Gehweges aufweisen.

2. Alle Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel müssen mit einem für den Aufenthalt von Personen geeigneten, gemäß Artikel 53 gekennzeichneten, vom Straßenverkehr abgeschirmten und beleuchteten Verweilplatz ausgestattet sein.

3. Im Bereich von Ein- und Ausstiegsstellen muss der Gehsteig oder die Haltestelleninsel eine Mindesthöhe von 18 cm haben.

Art. 25
Fahrzeugzugang

1. Für alle nach Inkrafttreten dieser Verordnung zugelassenen Fahrzeuge gelten folgende Vorschriften:

- a) Fahrgästen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten muss der Fahrzeugzugang durch eine angemessene Türbreite und Fahrzeugbodenhöhe gewährleistet werden,

Art. 23
Arredo urbano

1. L'arredo urbano soggetto alle prescrizioni tecniche è l'insieme di tutti gli oggetti esistenti sulla via e sullo spazio libero pubblico esclusa la segnaletica stradale verticale.

2. Gli elementi d'arredo e le strutture, anche commerciali, con funzione d'arredo urbano, da ubicare su spazi pubblici, devono essere situati in modo tale da essere accessibili e da poter essere utilizzati da tutti i cittadini senza essere causa d'infortunio e d'intralcio al transito.

3. Alberi, cespugli e altre piante non devono essere causa d'infortunio e d'intralcio al transito.

Capo IV
*Prescrizioni tecniche sui trasporti
pubblici urbani di linea*

Art. 24
Percorso di avvicinamento

1. Il percorso di avvicinamento dei veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata è prevista in sua prossimità o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Esso deve permettere all'autista di fermare il bus parallelamente ed in adiacenza al marciapiede. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

2. Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico devono essere dotate di un idoneo spazio d'attesa, segnalato ai sensi dell'articolo 53, atto a permettere la sosta delle persone, protetto dalla circolazione veicolare ed illuminato.

3. Il marciapiede o il salvagente in prossimità delle aree di salita e di discesa dal mezzo devono avere un'altezza minima di 18 cm.

Art. 25
Accesso al veicolo

1. Per tutti i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento valgono le seguenti prescrizioni:

- a) l'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedito capacità fisiche o sensoriali deve essere garantito dalla larghezza delle porte e da una idonea altezza del pianale del veicolo;

b) eventuelle Hebebühnen oder Rampen müssen Abmessungen und Neigungen aufweisen, die eine selbständige Benützung ermöglichen.

2. Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit ist der Zugang durch die Ausstiegstür gestattet.

Art. 26

Unterbringung im Fahrzeug

1. Im Fahrzeug müssen mindestens drei Plätze in der Nähe der Ausstiegstür Fahrgästen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten vorbehalten sein. An mindestens einem dieser Plätze muss eine Rollstuhlverankerung mit Personensicherung vorhanden sein; dieser Stellplatz muss so bemessen sein, dass der Rollstuhl ohne Behinderung des Durchgangs abgestellt werden kann.

Art. 27

Fahrgastinformationen

1. Die Hinweise innerhalb und außerhalb der Busbahnhöfe und an den Haltestellen sowie die Linienanzeigen innerhalb und außerhalb der Fahrzeuge müssen gemäß Artikel 53 Ausmaße und Schriftzüge aufweisen, die das Lesen erleichtern.

2. Die Fahrzeuge sind mit audiovisuellen Vorrichtungen auszurüsten, damit sie auch von Personen mit Hör- oder Sehstörungen benützt werden können, wobei insbesondere eine Vorrichtung zur Ankündigung der Haltestellen vorzusehen ist.

3. Vor Öffnung und Schließung der Türen muss ein akustisches Signal ertönen, damit Blinde, Sehbehinderte und Personen mit sonstigen Beschwerden rechtzeitig die Türen erreichen können.

4. An den Haltestellen der städtischen Linienfahrzeuge müssen gemäß Artikel 53 die Fahrpläne aller Linien, die Linienanzeigen sowie die nächstgelegenen Fahrkartenverkaufsstellen angezeigt sein; die Anzeigen müssen so angebracht sein, dass sie auch für Rollstuhlfahrende gut lesbar sind.

b) eventuali pedane elevatrici o rampe devono avere dimensioni e pendenze tali da garantire l'autonomia della persona.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta d'uscita.

Art. 26

Stazionamento in vettura

1. All'interno dei veicoli almeno tre posti in prossimità della porta d'uscita devono essere riservati a persone con ridotte o impedito capacità fisiche o sensoriali. Di tali posti almeno uno deve essere dotato di sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona, situato su uno spazio sufficientemente ampio per permetterne lo stazionamento senza intralciare il passaggio.

Art. 27

Informazioni agli utenti

1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell'articolo 53.

2. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

3. L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.

4. Alle fermate dei servizi urbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53.

5. Abschnitt
*Technische Vorschriften
über außerstädtische Verkehrsmittel*

Art. 28
Eisenbahn

1. In den neuen Wagen der Bahnlinien, die in die Zuständigkeit des Landes fallen, müssen in der Nähe der gekennzeichneten Ausstiegstüren mindestens zwei Plätze Rollstuhlfahrenden und mindestens zwei weitere Plätze Personen mit Gehbeschwerden vorbehalten sein. Mindestens ein Wagen pro Zug muss für Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten gestaltet sein.

2. Um auch Rollstuhlfahrenden die Benutzung dieser Verkehrsmittel zu ermöglichen, sind zwei der vier den Menschen mit Gehbeschwerden vorbehaltenen Plätze mit Rollstuhlverankerungen samt Personensicherung auszustatten.

3. In den für Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten ausgerüsteten Wagen müssen im Sinne von Artikel 44 der Einstieg und eine Sanitäreinrichtung benutzbar sein.

4. Die Bahnhöfe sind mit Überführungen, beweglichen Rampen oder anderen geeigneten Hebevorrichtungen auszustatten, damit der Zugang für Menschen mit Gehbeschwerden zum Bahnhof selbst und zu den Zügen gewährleistet ist. Sind keine Rampen, Aufzüge oder andere Vorrichtungen für den Übergang von einem Bahnsteig zum anderen vorhanden, dürfen Rollstuhlfahrende die absatzfreien Gleisüberwege benutzen, sofern sie von befugtem Bahnhofspersonal begleitet werden.

5. In den Bahnhöfen müssen sämtliche Dienste für Fahrgäste benutzbar sein.

6. Für Drehsperrn, Notwege, Schwenktüren oder Ähnliches gelten die Vorschriften laut Artikel 54.

Art. 29
Buslinien

1. In den neuen öffentlichen Autobussen sind in der Nähe der gekennzeichneten Ausstiegstüren mindestens ein Platz Rollstuhlfahrenden und mindestens zwei weitere Plätze Personen mit Gehbeschwerden vorzubehalten.

Capo V
*Prescrizioni tecniche
sui trasporti extraurbani*

Art. 28
Ferrovie

1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico ferroviario di competenza provinciale devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno due posti per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione in prossimità delle porte d'uscita segnalate, con il minimo di una vettura per convoglio, attrezzata per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. Per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, due dei quattro posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione, devono essere adeguatamente attrezzati con gli opportuni ancoraggi o agganci della sedia e assicurazione della persona.

3. Nelle vetture attrezzate per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale l'ingresso ed un servizio igienico devono essere accessibili ai sensi dell'articolo 44.

4. Le stazioni devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione, al fine di garantire l'accesso alle stesse ed ai treni da parte delle persone con difficoltà di deambulazione. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per il trasferimento da un marciapiede ad un altro, la persona su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso, purché accompagnata da personale di stazione autorizzato.

5. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

6. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'articolo 54.

Art. 29
Autolinee

1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico, in prossimità delle porte d'uscita segnalate, devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno un posto per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione.

2. Um auch den Rollstuhlfahrenden die Benutzung dieser Verkehrsmittel zu ermöglichen, ist einer der drei den Menschen mit Gehbeschwerden vorbehaltenen Plätze mit angemessenen Rollstuhlverankerungen samt Personensicherung auszustatten.

3. In den neuen Autobussen muss die Benutzbarkeit des Fahrzeugs und der vorbehaltenen Plätze gewährleistet sein.

4. In den Busbahnhöfen müssen sämtliche Dienste für Fahrgäste benutzbar sein.

5. Für Drehsperren, Notwege, Schwenktüren oder Ähnliches gelten die Vorschriften laut Artikel 54.

Art. 30

Besondere Beförderungsmittel: Seilbahnen, Standseilbahnen und Zahnradbahnen

1. Bei besonderen Beförderungsmitteln im Personenverkehr wie Seilbahnen, Standseilbahnen und Zahnradbahnen sind alle Vorkehrungen zu treffen, damit diese Anlagen auch von Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten benutzt werden können.

2. In den Seilbahn-, Standseilbahn- und Zahnradbahnstationen müssen sämtliche Dienste für Fahrgäste benutzbar sein.

3. Für Drehsperren, Notwege, Schwenktüren oder Ähnliches gelten die Vorschriften laut Artikel 54.

Art. 31

Flughäfen

1. Flughäfen müssen mit angemessenen Vorrichtungen ausgestattet sein, damit Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten ein durchgehender, hindernisfreier Weg vom Terminal zum Flugzeug und umgekehrt zur Verfügung steht; widrigenfalls muss eine angemessene Betreuung gewährleistet werden.

2. In den Flughäfen müssen sämtliche Dienste für Passagiere benutzbar sein.

3. Für Drehsperren, Notwege, Schwenktüren oder Ähnliches gelten die Vorschriften laut Artikel 54.

2. Al fine di rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione deve essere adeguatamente attrezzato con sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona.

3. Nei nuovi autobus deve essere garantita l'accessibilità alla vettura e ai posti riservati.

4. Nelle autostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

5. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'articolo 54.

Art. 30

Trasporti speciali: funivie, funicolari e ferrovie a cremagliera

1. Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovie a cremagliera, funivie e funicolari, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per facilitare l'uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedita capacità motorie o sensoriali.

2. Nelle stazioni dei trasporti speciali tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

3. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'articolo 54.

Art. 31

Aerostazioni

1. Gli aeroporti devono essere dotati di corretti sistemi per consentire a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa o, in alternativa, devono disporre di un adeguato servizio di assistenza.

2. Nelle aerostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

3. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'articolo 54.

Art. 32

Fahrgast- bzw. Passagierinformationen

1. Die Hinweise innerhalb und außerhalb der Bahnhöfe, Stationen und Flughäfen, die Aufschriften an Haltestellensäulen sowie die Linienanzeigen innerhalb und außerhalb der Fahrzeuge müssen gemäß Artikel 53 Ausmaße und Schriftzüge aufweisen, die das Lesen erleichtern.

2. Die Fahrzeuge sind mit audiovisuellen Vorrichtungen auszurüsten, damit sie auch von Personen mit Hör- oder Sehstörungen benutzt werden können, wobei insbesondere eine Vorrichtung zur Ankündigung der Haltestellen vorzusehen ist.

3. Vor Öffnung und Schließung der Türen muss ein akustisches Signal ertönen, damit Blinde, Sehbehinderte und Personen mit sonstigen Beschwerden rechtzeitig die Türen erreichen können.

4. An den Bahnhöfen, Haltestellen und Stationen der außerstädtischen Dienste müssen gemäß Artikel 53 die Fahrpläne aller Linien, die Linienanzeigen sowie die nächstgelegenen Fahrkartenverkaufsstellen angezeigt sein; die Anzeigen müssen so angebracht sein, dass sie auch für Rollstuhlfahrende gut lesbar sind.

6. Abschnitt

Technische Vorschriften über die Benutzbarkeit der Bauten

Art. 33

Außenflächen der Gebäude

1. Für die in Artikel 2 genannten Außenflächen der Gebäude gilt die Voraussetzung der Benutzbarkeit als erfüllt, wenn mindestens ein Zugangsweg zum Gebäude vorhanden ist, der auch von Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten selbständig benutzt werden kann.

2. Damit die Zufahrten, die Parkplätze sowie die Einrichtungen auf den Außenflächen vom Haupteingang des Gebäudes oder, im Falle der Betriebe laut den Artikeln 12 und 13, auch von einem gleichwertigen Eingang her mühelos erreichbar sind, muss mindestens ein Gehweg benutzbar sein, der vorzugsweise eben und möglichst einfach hinsichtlich der Hauptzugangsrichtungen verläuft.

3. Zu vermeiden sind gewundene Wege, Verengungen, die die lichte Breite auf weniger als 0,90 m verringern, Stadtmöblierung oder Pfosten, die bei ungünstigem Standort eine Gefahr darstel-

Art. 32

Informazioni agli utenti

1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell'articolo 53.

2. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

3. L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.

4. Alle fermate e nelle stazioni dei servizi extraurbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti nel rispetto delle disposizioni, di cui all'articolo 53.

Capo VI

Prescrizioni tecniche sull'accessibilità costruttiva

Art. 33

Spazi esterni degli edifici

1. Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui all'articolo 2, il requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso di accesso all'edificio fruibile in modo autonomo anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. Al fine di assicurare il collegamento dell'accesso principale dell'edificio, o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche di un accesso equivalente, con i percorsi veicolari, con le aree di parcheggio, con le attrezzature e con i servizi posti all'esterno ed agevolare l'avvicinamento, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.

3. Vanno evitati gli andamenti irregolari, le strozzature che riducono la larghezza utile a meno di 0,90 m, gli arredi o i pali che potrebbero costituire pericolo, se non opportunamente ubica-

len können, sowie entlang des Weges in der Oberfläche eingebaute Roste, deren Maschenweite und Stäbe nicht den Anforderungen laut Artikel 21 Absatz 4 entsprechen.

4. Auf der gesamten Länge des Wegverlaufs dürfen bis zu einer Mindesthöhe von 2,10 m vom Boden keinerlei Hindernisse wie etwa Hinweisschilder oder aus den Gebäuden herausragende Teile vorhanden sein, die vorbeigehende oder vorbeifahrende Personen gefährden können.

5. Alle 10 Laufmeter sind ebene Wegerweiterungen von mindestens 1,50 x 1,50 m als Wendepunkte für Rollstuhlfahrende vorzusehen.

6. Absätze, die nicht durch Rampen überwunden werden, dürfen höchstens 2,5 cm hoch sein; ferner müssen sie abgerundet bzw. abgefasst sein.

7. Eventuelle Höhenunterschiede müssen durch Rampen überwunden werden, die die Neigungen und Merkmale laut Artikel 20 aufweisen.

8. Die Querneigung darf nicht größer als ein Prozent sein.

9. Der Bodenbelag des Gehwegs muss rutschfest sein, den einwandfreien Abfluss des Regenwassers gewährleisten und so beschaffen sein, dass keinerlei Hindernisse oder Unannehmlichkeiten bei der Fortbewegung auftreten.

Art. 34 Zugänge

1. Um den Zugang zu den Gebäuden zu erleichtern, sind Flächen, Durchgänge oder Außentüren vorzusehen, die mit den Gehwegen niveaugleich bzw. durch Rampen mit diesen verbunden sind.

2. Die Zugänge müssen eine lichte Mindestbreite von 0,90 m haben.

3. Für die Öffnung und Schließung der Eingangstüren muss ein Kraftaufwand von maximal 60 N (6 kg) ausreichen; die Türschließer sind mit einer Verzögerung zu versehen.

4. Eventuelle automatische Öffnungs- und Schließsysteme müssen zeitverzögert sein, damit auch Rollstuhlfahrende mühelos die Türen benutzen können.

5. Zu vermeiden sind Drehtüren, Türen ohne Schließverzögerung sowie verglaste Zugänge ohne die notwendigen Sicherheitsvorrichtungen.

6. Die Bereiche vor und hinter Gebäudeeingängen müssen eben und mit diesen niveaugleich sein; außerdem müssen sie die Mindestabmessungen von 1,50 x 1,50 m haben und witterungsgeschützt sein.

ti, e le griglie poste lungo il percorso a copertura di intercapedini o altro con elementi non conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 21, comma 4.

4. Per tutta la larghezza del percorso e fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio a persone in movimento.

5. Devono essere previsti allargamenti del percorso delle dimensioni minime 1,50 x 1,50 m, da realizzarsi in piano, ogni 10 m di sviluppo, al fine di consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote.

6. La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve superare i 2,5 cm e deve essere arrotondata o smussata.

7. Eventuali differenze di quota devono essere superate mediante rampe con pendenze e caratteristiche di cui all'articolo 20.

8. La pendenza trasversale non deve superare l'uno per cento.

9. La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, atta ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua e tale comunque da non generare impedimento o fastidio al movimento.

Art. 34 Accessi

1. Per agevolare l'accesso agli edifici è necessario prevedere spazi, varchi o porte esterne poste sullo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

2. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 m.

3. L'apertura e la chiusura delle porte di accesso agli edifici deve avvenire agendo con una forza non superiore a 60 N (6 kg) ed il dispositivo chiudiporta deve essere del tipo a chiusura ritardata.

4. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a persone su sedia a ruote.

5. Devono essere evitate le porte girevoli, le porte a ritorno automatico non ritardato e gli accessi vetrati non forniti di accorgimenti per la sicurezza.

6. Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, estendersi per uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m ed essere protette dagli agenti atmosferici.

7. Der Zugang zum Gebäude und der Ausgangspunkt der Vertikalverbindungen müssen niveaugleich oder durch eine Rampe verbunden sein, die nach Möglichkeit durch eine Treppe ergänzt ist.

Art. 35

Innenflächen: Verbindungsflächen, Flure, Durchgänge

1. In den Gebäuden erfolgt der Übergang zwischen den waagrechten und den gemeinschaftlichen Vertikalverbindungen durch Verbindungsflächen wie Zugangsflächen oder Podeste, von denen die verschiedenen Räume, mit Ausnahme der Technikräume, stufenlos oder durch Rampen erreichbar sind.

2. Verbindungsflächen, Flure und Durchgänge müssen folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- a) an allen Kreuzungen zwischen vertikalen und horizontalen Verbindungen im Gebäude müssen Verbindungsflächen vorgesehen werden. Rollstuhlfahrende müssen auch an der Schmalseite der Verbindungsfläche wenden können; die Breite darf auf keinen Fall geringer als 1,50 m sein, zuzüglich des durch die Türbreite gegebenen Schwenkbereichs der Türen,
- b) das Treppenhaus muss so ausgerichtet sein, dass es nicht aus Versehen direkt von den Aufzügen aus angefahren werden kann,
- c) Flure und Durchgänge müssen durchgehend und regelmäßig verlaufen. Richtungsänderungen sind deutlich zu kennzeichnen,
- d) eventuelle Höhenunterschiede müssen durch Rampen überwunden werden.

3. Die Mindestbreite der Flure beträgt 1,50 m in öffentlich genutzten Gebäuden, oder dort, wo Türen vorhanden sind, oder an den Richtungsänderungen um einen rechten Winkel. In allen anderen Fällen beträgt die Mindestbreite 1,10 m.

4. Pfeiler, Säulen oder herausragende bzw. entlang von Wänden angeordnete Möbel, die den Raum einschränken oder eine Gefahrenquelle darstellen können, sind zu vermeiden.

5. Für Drehsperren, Notwege, Schwenktüren oder Ähnliches gelten die Vorschriften laut Artikel 54.

7. La quota di accesso all'edificio e la quota di partenza dei collegamenti verticali devono essere allo stesso livello o raccordate tramite rampa, ove possibile, abbinata a scala.

Art. 35

Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi

1. Lo spostamento all'interno degli edifici, dai percorsi orizzontali a quelli verticali d'uso comune, deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani d'ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, con percorsi orizzontali o raccordati tramite rampe.

2. Piattaforme, corridoi e passaggi devono avere le seguenti dotazioni minime:

- a) a tutti gli incroci dei canali di comunicazione dell'edificio, verticali e orizzontali, devono essere previste apposite piattaforme di distribuzione. Il lato minore delle piattaforme deve consentire spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote e in ogni caso non deve essere inferiore a 1,50 m, oltre lo spazio d'ingombro rappresentato dalla larghezza delle porte;
- b) il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato incidentalmente, uscendo dagli ascensori;
- c) corridoi e passaggi devono avere andamento continuo e regolare, e vanno ben evidenziate le variazioni di direzione;
- d) eventuali variazioni di livello devono essere superate mediante rampe.

3. La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m negli edifici d'uso pubblico o dove si aprono porte o in corrispondenza di un angolo retto del corridoio stesso. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m.

4. Vanno evitati pilastri, colonne, mobili sporgenti o addossati alle pareti, che possono limitare gli spazi o rappresentare fonte di pericolo.

5. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili, valgono le disposizioni di cui all'articolo 54.

Art. 36
Treppen

1. Gemeinschaftlich oder öffentlich genutzte Treppen müssen über ihre gesamte Länge regelmäßig und gleichmäßig verlaufen sowie eine konstante Neigung haben.

2. Die Breite der Treppen laut Absatz 1 muss mindestens 1,20 m betragen.

3. Die Stufen der Treppen laut Absatz 1 müssen einen rutschfesten Auftritt von mindestens 30 cm, eine Höhe von maximal 17 cm und vorzugsweise einen rechteckigen Grundriss haben.

4. Bei öffentlich genutzten oder privaten, öffentlich zugänglichen Treppen mit bis zu drei Stufen müssen alle Auftritte durch kontrastierende Material- und Farbkombinationen auf einer von der Trittstufenkante aus gemessenen Tiefe von 5 cm und auf der gesamten Stufenbreite gekennzeichnet sein. Bei Treppen mit mehr als drei Stufen sind die An- und Austrittsstufe jeder einzelnen Rampe zu kennzeichnen.

5. In öffentlich genutzten oder privaten, öffentlich zugänglichen Treppen ist mindestens 30 cm vor der An- und Austrittsstufe eine Bodenmarkierung anzubringen, damit blinde oder sehbehinderte Personen Beginn und Ende der Treppe wahrnehmen können.

6. Innentreppen in Wohngebäuden, die ausschließlich zu einzelnen Baueinheiten gehören, müssen mindestens 0,90 m breit sein.

7. Mehr als 6 m breite Treppenläufe sind zusätzlich mit einem mittigen Handlauf auszustatten.

Art. 37
Geländer und Brüstungen

1. Bei Treppen in öffentlichen Gebäuden oder in öffentlich zugänglichen Privatgebäuden sind beidseitig der Treppen Handläufe anzubringen. Für die technischen Eigenschaften der Brüstungen und Handläufe gilt die UNI-Norm 10809, in geltender Fassung.

2. Die Treppen laut Absatz 1 und laut Artikel 36 Absatz 1 müssen mit einem in einer Höhe von 0,95 bis 1,05 m montierten Handlauf versehen werden. Der Handlauf darf im Übergang von einem Treppenlauf zum nächsten nicht unterbrochen werden. Die Brüstungen entlang der Treppen müssen, einschließlich Handlauf, 1,00 m hoch sein; sie dürfen für eine Kugel mit 10 cm Durchmesser nicht durchdringbar sein. Bei allfäl-

Art. 36
Scale

1. Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza.

2. La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 m.

3. I gradini delle scale di cui al comma 1 devono avere una pedata minima di 30 cm ed un'alzata massima di 17 cm. La pedata deve essere antidrucciolevole e a pianta preferibilmente rettangolare.

4. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico, fino ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti segnalati con una differenziazione di colore e di materiale, per una profondità di almeno 5 cm, misurata dallo spigolo tra pedata ed alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per le scale, con più di tre alzate la segnalazione deve essere prevista sul primo e sull'ultimo gradino di ogni singola rampa.

5. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico va realizzata una segnalazione a pavimento percepibile da parte di non vedenti o ipovedenti, situata ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per indicare l'inizio e la fine della rampa.

6. Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m.

7. Le rampe di scale che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.

Art. 37
Ringhiere, balaustre e parapetti

1. Nel caso di scale di pertinenza di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, il corrimano va posto su ambo i lati della scala. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di parapetti e corrimano si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.

2. Le scale di cui al comma 1 e all'articolo 36, comma 1, devono essere dotate di corrimano posto ad un'altezza tra 0,95 e 1,05 m. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. Il parapetto delle scale deve raggiungere, compreso il corrimano, un'altezza di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Il corrimano deve essere prolungato per 30

ligen Unterbrechungen müssen die Handläufe um 30 cm über die An- und Austrittsstufe verlängert und mit der Mauer verbunden werden.

3. Im Falle von Fenstern mit Glasbrüstung muss diese ab 60 cm vom Boden durchsichtig sein, um sitzenden Personen die Sicht nach außen zu ermöglichen. Für Handläufe, Geländer und Brüstungen wird auf die geltenden technischen Vorschriften im Bereich der Sicherheit verwiesen; insbesondere gilt die UNI-Norm 10809, in geltender Fassung.

Art. 38 *Innenrampen*

1. Die inneren Vertikalverbindungen müssen durch Rampen oder Podeste ergänzt werden. Die Innenrampen der Gebäude müssen den Vorschriften laut Artikel 20 entsprechen.

Art. 39 *Aufzüge*

1. In allen öffentlichen Gebäuden und öffentlich zugänglichen Privatgebäuden muss die Benutzbarkeit der einzelnen Geschosse durch mindestens einen Aufzug mit folgenden Merkmalen gewährleistet sein:

- a) Mindestabmessungen des Fahrkorbs 1,40 m Tiefe und 1,10 m Breite,
- b) lichte Breite der an der Schmalseite befindlichen Türe mindestens 0,90 m,
- c) Verbindungsfläche vor den Fahrschachttüren mindestens 1,50 x 1,50 m, gemäß Artikel 35 Absatz 2.

2. In neuen Wohnbauten muss der Aufzug folgende Merkmale aufweisen:

- a) Mindestabmessungen des Fahrkorbs 1,30 m Tiefe und 0,95 m Breite,
- b) lichte Breite der an der Schmalseite befindlichen Türe mindestens 0,90 m,
- c) Verbindungsfläche vor den Fahrschachttüren mindestens 1,50 x 1,50 m, gemäß Artikel 35 Absatz 2.

3. Bei adaptierten Gebäuden muss der Aufzug - sofern keine größeren Fahrkörbe installiert werden können - folgende Merkmale aufweisen:

- a) Mindestabmessungen des Fahrkorbs 1,20 m Tiefe und 0,80 m Breite,

cm in corrispondenza di eventuali interruzioni oltre il primo e l'ultimo gradino e raccordato con il muro.

3. In caso di finestre con parapetto vetrato, per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto non superi i 60 cm di altezza dal calpestio. Per quanto riguarda corrimano, ringhiere, balaustre e parapetti si rimanda alle vigenti norme tecniche in materia di sicurezza, e, in particolare, si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.

Art. 38 *Rampe interne*

1. L'integrazione dei collegamenti verticali interni deve essere attuata con rampe o ripiani. Le rampe interne agli edifici devono rispettare le caratteristiche di cui all'articolo 20.

Art. 39 *Ascensori*

1. In tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere garantita l'accessibilità ai vari livelli mediante almeno un ascensore avente le seguenti caratteristiche:

- a) cabina di dimensioni interne minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- b) porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;
- c) piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50 x 1,50 m, ai sensi dell'articolo 35, comma 2.

2. Negli edifici residenziali di nuova edificazione l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- b) porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;
- c) piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50 x 1,50 m, ai sensi dell'articolo 35, comma 2.

3. In caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;

- b) lichte Breite der an der Schmalseite befindlichen Türe mindestens 0,80 m,
- c) Verbindungsfläche vor den Fahrschachttüren mindestens 1,40 x 1,40 m.

4. In allen in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Fällen muss der Aufzug außerdem folgende Merkmale aufweisen:

- a) Fahrkorb- und Fahrschachttüren mit automatischer seitlicher Öffnung,
- b) die Türen eines automatischen Aufzugs müssen mindestens acht Sekunden offen bleiben; die Schließzeit muss mindestens vier Sekunden betragen,
- c) der Aufzug muss an den Haltestellen mit einer Haltevorrichtung samt automatischer Nachstellung der Höhe des Fahrkorbbodens mit jener des Bodens der Haltestelle ausgestattet sein,
- d) die Hinweise an den Haltestellen und im Fahrkorb müssen akustisch und an den inneren und äußeren Bedienelementen taktil wahrnehmbar sein,
- e) im Fahrkorb muss außer der Alarmglocke eine Gegensprechanlage eingebaut sein; Bedienelemente, Alarmglocke und Gegensprechanlage müssen in einer Höhe zwischen 0,90 und 1,20 m montiert sein.

5. Für die Aufzüge gelten auf alle Fälle die technischen Vorschriften der Norm UNI EN 81-70, in geltender Fassung.

Art. 40 *Treppenlifte*

1. Bei Anpassungsarbeiten, wo die Installation eines Aufzugs nicht möglich ist, darf statt dessen ein Treppenlift gemäß den geltenden Sicherheits- und Brandschutzvorschriften eingebaut werden.

2. Unter Treppenlift versteht man eine Anlage, die eine Tragfläche aufweist, die zur Beförderung von Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten ausgestattet ist; die Tragfläche fährt entlang einer Treppe oder einer geneigten Fläche, wird durch einen elektrischen Motor angetrieben und ist in beiden Fahrtrichtungen schienenengebunden.

3. Personen müssen stehend, sitzend oder im Rollstuhl mühelos und in Sicherheit auf der Anlage Platz nehmen, verweilen und die Schaltungen bedienen können; die Sicherheit ist auch für Personen zu gewährleisten, die mit dem fahrenden Lift in Berührung kommen können. Zu diesem Zweck müssen Schutzvorrichtungen ge-

- b) porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- c) piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

4. In tutti i casi previsti ai commi 1, 2 e 3 l'ascensore deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- a) essere dotato di porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico;
- b) le porte di ascensori automatici devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a quattro secondi;
- c) essere dotato di dispositivo di arresto ai piani con sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata;
- d) le indicazioni ai piani e all'interno dell'ascensore devono essere percettibili con suono e tattilmente sulle botoniere interne ed esterne;
- e) nell'interno della cabina, oltre al campanello d'allarme deve essere posto un citofono; botoniere, campanello d'allarme e citofono devono essere posti ad un'altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.

5. In ogni caso gli ascensori devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla norma UNI EN 81-70.

Art. 40 *Servoscala*

1. Negli interventi di adeguamento, ove non sia possibile l'installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa, i servoscala nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

2. Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

3. Le apparecchiature devono garantire l'accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l'agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette

gen Absturz sowie gegen Scher-, Quetsch- und Stoßverletzungen angebracht werden; die Anlagen müssen so ausgeführt sein, dass Bewegungssicherheit sowie mechanische, elektrische und Bedienungssicherheit gewährleistet sind.

4. In Ruhestellung ist die Plattform vorzugsweise wandseitig hochzuklappen oder in eine Bodenaussparung zu versenken.

5. In öffentlichen Gebäuden und in öffentlich zugänglichen Privatgebäuden betragen die Mindestmaße der Plattform für Rollstühle, wenn möglich, 0,80 x 1,00 m bei mehrläufigen Treppen und 0,80 x 1,20 m bei geraden, einläufigen Treppen.

6. In den öffentlich zugänglichen Bereichen und in den gemeinschaftlichen Gebäudeteilen müssen die Treppenlifte mit den Mindestabmessungen laut Absatz 5 auch den Rollstuhlfahrenden das Überwinden der Höhenunterschiede ermöglichen: ist in diesem Fall die freie Sicht zwischen der beförderten Person und den Personen entlang der Fahrtstrecke kleiner als 2 m, muss der gesamte von der fahrenden Plattform eingenommene Bereich mit einem sicheren Seitenschutz für den Zutritt gesperrt werden; für die Anlage muss eine eigene Fahrbahn mit automatischen Schranken an den Enden zur Verfügung stehen.

7. Auf eine eigene Fahrbahn darf verzichtet werden, wenn eine Begleitperson mit entsprechender Steuerung auf der gesamten Fahrtstrecke eingesetzt wird oder wenn mit akustischen und optischen Signalen auf den Betriebszustand der Anlage hingewiesen wird.

8. Die Bewegungsfläche vor Treppenliften für Rollstuhlfahrende muss sowohl beim Antritt als auch beim Austritt eine Tiefe von mindestens 1,50 m haben, um Rollstuhlfahrenden eine mühelose Zu- und Abfahrt zu ermöglichen.

9. Die Auf- und Abfahrtsklappe der Plattform muss sowohl im vollbeladenen als auch im leeren Zustand eine Neigung zur Anfahrfläche von höchstens acht Prozent haben.

10. Im Freien installierte Treppenlifte müssen über die gesamte Länge witterungsgeschützt sein.

11. Die Treppenlifte werden in folgende Kategorien unterteilt:

- a) Plattform-Treppenlifte zur Beförderung von stehenden Personen,
- b) Stuhltreppenlifte zur Beförderung von sitzenden Personen,
- c) Plattform-Treppenlifte mit Klappsitz zur Beförderung von stehenden oder sitzenden Personen,

apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

4. Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

5. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, ove possibile, devono essere di 0,80 x 1,00 m nel caso di scale a più rampe, e di 0,80 x 1,20 m per scale a rampa unica rettilinea.

6. Nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni di un edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui al comma 5, devono consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote: in tal caso, se la libera visuale tra la persona sulla piattaforma e la persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura è inferiore a 2 m, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e che l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

7. In alternativa alla marcia in sede propria è consentita la marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

8. Lo spazio antistante il servoscala adibito al trasporto di persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

9. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al piano di calpestio mediante una pendenza non superiore all'otto per cento.

10. Se il servoscala è installato all'esterno il percorso deve essere protetto dagli agenti atmosferici.

11. I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;

- d) Plattform-Treppenlifte mit klappbarer Plattform zur Beförderung von Rollstuhlfahrenden,
- e) Plattform-Treppenlifte mit klappbarer Plattform und Klappsitz zur Beförderung von Rollstuhlfahrenden oder sitzenden Personen.

12. Für die Merkmale der Treppenlifte gelten auf alle Fälle die technischen Vorschriften der Richtlinie 98/37 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998, in geltender Fassung, zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Maschinenrichtlinie).

Art. 41 *Hebebühnen*

1. Wenn die Installation eines Aufzugs nicht möglich ist und zur Überwindung von Höhenunterschieden von mehr als 4 m dürfen Anlagen mit Antrieb für den Vertikaltransport von Personen wie etwa Hebebühnen eingesetzt werden.

2. Die Bewegungsfläche vor Hebebühnen muss an beiden Haltestellen eine Tiefe von mindestens 1,50 m haben, um Rollstuhlfahrenden eine mühelose Zu- und Abfahrt zu ermöglichen.

3. Personen müssen stehend, sitzend oder im Rollstuhl mühelos und in Sicherheit auf der Anlage Platz nehmen, verweilen und die Schaltungen bedienen können; die Sicherheit ist auch für Personen zu gewährleisten, die mit dem fahrenden Lift in Berührung kommen können. Zu diesem Zweck müssen Schutzvorrichtungen gegen Absturz sowie gegen Scher-, Quetsch- und Stoßverletzungen angebracht werden; die Anlagen müssen so ausgeführt sein, dass Bewegungssicherheit sowie mechanische, elektrische und Bedienungssicherheit gewährleistet sind.

4. In Ruhestellung ist die Plattform vorzugsweise wandseitig hochzuklappen oder in eine Bodenaussparung zu versenken.

5. Für die Hebebühnen, mit denen Höhenunterschiede bis zu 4 m überwunden werden und deren Höchstgeschwindigkeit maximal 0,1 m/s beträgt, gelten, soweit anwendbar, die technischen Vorschriften für Treppenlifte.

6. Die Hebebühne und der Fahrschacht sind fachgerecht zu sichern; beide Zugänge sind mit Schranken zu versehen.

7. Der Schutz des Fahrschachtes und die Schranke an der unteren Haltestelle müssen eine Höhe haben, die den Zugang zum Bereich unter-

- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

12. In ogni caso i servoscala devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva macchine).

Art. 41 *Piattaforme elevatrici*

1. Se non è possibile l'installazione di ascensori o è necessario il superamento di differenze di quota anche superiori ai 4 m, sono consentiti, in via alternativa, impianti servo assistiti per il trasporto verticale di persone, quali piattaforme elevatrici.

2. Lo spazio antistante le piattaforme elevatrici, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m, per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

3. Le apparecchiature devono garantire l'accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l'agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

4. Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o la piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

5. Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli non superiori a 4 m, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

6. Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi devono essere muniti di cancelletto.

7. La protezione del vano-corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere un'altezza tale da non consentire il raggiungimento dello

halb der Hebebühne in beliebiger Stellung verhindert.

8. Die Nutzlast beträgt mindestens 250 kg.

9. Der Fahrschacht muss mindestens 0,80 x 1,20 m messen.

10. Im Freien installierte Hebebühnen müssen witterungsgeschützt sein.

11. Für die Merkmale der Hebebühnen gelten auf alle Fälle die technischen Vorschriften der Maschinenrichtlinie.

Art. 42 *Rolltreppen*

1. Rolltreppen gelten im Sinne dieser Verordnung als nicht benutzbar und sind demnach nur dann zulässig, wenn eine andere Hebevorrichtung wie etwa ein Aufzug, eine Hebebühne oder ein Treppenlift vorhanden ist.

2. Die Rolltreppen müssen den einschlägigen Vorschriften entsprechen und mit synchron laufenden Handläufen in einer Höhe zwischen 0,95 und 1,05 m ausgestattet sein.

3. Es müssen alle Vorkehrungen getroffen werden, den blinden oder sehbehinderten Personen die Nutzung der Rolltreppe zu erleichtern.

4. Für die Merkmale der Rolltreppen gelten auf alle Fälle die technischen Vorschriften der Maschinenrichtlinie.

Art. 43 *Fahrsteige*

1. Fahrsteige sind nicht von allen Personen mit Behinderung benutzbar und demnach nur bei Vorhandensein einer benutzbaren Alternative zulässig.

2. Die Fahrsteige müssen mindestens 0,90 m breit sein. Für ihre Merkmale gelten die technischen Vorschriften der Maschinenrichtlinie.

Art. 44 *Sanitäranlagen*

1. Die Sanitäranlagen müssen folgende Merkmale aufweisen:

- a) eine Wendefläche mit einem Minstdurchmesser von 1,50 m und eine Verkehrsfläche vor den einzelnen Sanitärobjekten mit mindestens 0,80 m Breite,

spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

8. La portata utile minima è di kg 250.

9. Il vano-corsa deve avere dimensioni minime pari a 0,80 x 1,20 m.

10. Se le piattaforme sono installate all'esterno, gli impianti devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

11. In ogni caso le piattaforme elevatrici devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 42 *Scale mobili*

1. Le scale mobili sono considerate non accessibili ai sensi del presente regolamento e pertanto sono consentite solo se è presente un altro meccanismo di risalita, quale un ascensore, una piattaforma elevatrice o un servoscala.

2. Le scale mobili devono essere realizzate secondo la normativa vigente e dotate di mancorrenti sincronizzati ad altezza tra 0,95 e 1,05 m.

3. Devono essere previsti tutti gli accorgimenti atti ad agevolarne l'utilizzo anche a persone non vedenti o ipovedenti.

4. In ogni caso le scale mobili devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 43 *Tapis-roulant*

1. I tapis-roulant sono considerati accessibili solo ad alcune categorie di persone disabili e sono consentiti, solo alla presenza di un percorso alternativo accessibile.

2. I tapis-roulant devono avere una larghezza minima di 0,90 m e caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 44 *Servizi igienici*

1. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) uno spazio di rotazione di 1,50 m e uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi sanitari di almeno 0,80 m di larghezza;

- b) die Zugangstüren müssen immer nach außen innerhalb einer freien Fläche von mindestens 1,50 x 1,00 m aufschlagen; es wird die Verwendung von Schiebetüren empfohlen,
- c) die Fläche zum seitlichen Anfahren der Rollstühle an die Toilettenschüssel oder an das allfällig vorhandene Bidet muss mindestens 1,00 m, von der Achse der Toilettenschüssel aus gemessen, betragen,
- d) die Achse der Toilettenschüssel muss auf der nicht anfahrbaren Seite einen Mindestabstand von der Seitenwand von 40 cm haben; die Vorderkante der Toilettenschüssel muss 0,75-0,80 m von der Hinterwand entfernt sein und die Sitzhöhe muss 44-46 cm betragen,
- e) sie müssen die Voraussetzungen für den Einbau einer europaweit einheitlichen Schließanlage erfüllen.

2. Die Sanitäranlage in öffentlich zugänglichen Betrieben muss an allen Wänden in 0,80 m Höhe vom Boden mit einem Handlauf ausgestattet sein. Seitlich an der Toilettenschüssel ist ein Klappgriff anzubringen.

3. Die Badewanne und die Dusche müssen eine Bewegungsfläche für den seitlichen Zugang von mindestens 1,40 m Länge und 0,90 m Breite haben. Der Wannenrand darf höchstens 50 cm hoch sein.

4. Das Waschbecken muss unterfahrbar sein und seine Oberkante muss in einer Höhe von 0,80 m vom Boden liegen. Es ist mit einem Unterputz- oder Flachaufputz-siphon zu versehen, sodass alle Hindernisse unter dem Waschbecken vermieden werden und das Heranfahren erleichtert wird. Als Armaturen sind Einhebelmischbatterien vorzusehen.

5. In öffentlich zugänglichen Betrieben ist der Spiegel über dem Waschbecken mit der Unterkante in einer Höhe von höchstens 0,95 m, vom Boden gemessen, an der Wand zu befestigen. Der Spiegel muss kippbar sein.

6. Die elektrische Klingel muss mit einer bis zum Boden reichenden und in der Nähe der Toilettenschüssel angebrachten Zugschnur versehen sein; das Läutwerk ist so anzuordnen, dass ein Notruf sofort wahrgenommen wird. Ist in öffentlich zugänglichen Sanitäranlagen eine Badewanne vorhanden, so ist diese mit einer zusätzlichen elektrischen Alarmklingel auszustatten.

7. Das Zubehör muss in einer Höhe zwischen 0,70 und 0,90 m montiert sein, um eine mühelose und unmittelbare Benützung zu ermöglichen.

8. In den Schulen jeder Art und Stufe ist zu überprüfen, ob die Errichtung größerer Sanitäranlagen zweckmäßig ist, um darin eine feste oder klappbare Liege unterzubringen.

- b) le porte di accesso devono essere sempre apribili verso l'esterno, entro uno spazio libero non inferiore a 1,50 x 1,00 m; è consigliabile l'uso di porte scorrevoli;
- c) lo spazio minimo per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza WC e al bidet, se presente, deve essere di 1,00 m misurato dall'asse della tazza WC;
- d) l'asse della tazza WC deve essere prevista ad una distanza dalla parete laterale di almeno 40 cm; il bordo anteriore della tazza WC deve essere a 0,75-0,80 m dalla parete posteriore ed il suo piano superiore a 44-46 cm dal pavimento;
- e) essere predisposti per l'installazione di chiusura unificata europea.

2. Il servizio igienico nei locali aperti al pubblico deve essere dotato di corrimano lungo tutto il perimetro del locale, posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Un altro maniglione del tipo ribaltabile va posto sul lato della tazza WC.

3. La vasca da bagno e la doccia devono avere un'area libera per l'accesso laterale di 1,40 m lungo la vasca con profondità minima di 0,90 m. L'altezza del bordo superiore della vasca non deve essere superiore a 50 cm.

4. Il lavabo deve essere del tipo a mensola con il piano superiore ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere poste sotto traccia o accostate il più possibile al muro in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo e consentire un approccio ravvicinato. La rubinetteria deve avere il comando a leva con regolazione termica dell'acqua.

5. Lo specchio, nei locali aperti al pubblico, deve essere fissato alla parete, sopra il lavabo, con il bordo inferiore non superiore a 0,95 m dal pavimento ed essere di tipo inclinabile.

6. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, lungo fino a terra, posto in prossimità della tazza WC, con la suoneria ubicata in modo da consentire l'immediata percezione della richiesta d'assistenza. Nel caso di servizi igienici aperti al pubblico, in cui sia presente una vasca da bagno, questa deve essere dotata di un altro campanello elettrico d'allarme.

7. Gli accessori devono essere sistemati ad un'altezza tra 0,70 e 0,90 m in modo da renderne l'uso agevole ed immediato.

8. Nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere valutata l'opportunità di realizzare un servizio igienico più ampio con la possibilità di alloggiarvi un lettino fisso o eventualmente ribaltabile.

Art. 45
Duschen

1. In jedem Duschraum muss mindestens eine Dusche auch für Menschen mit Behinderung benutzbar sein.

2. Die Dusche muss Mindestabmessungen von 0,90 x 0,90 m haben und mit einem, in einer Höhe von 44 - 46 cm über dem Boden montierten Klappsitz ausgestattet sein.

3. Die Dusche muss bodengleich sein. Allfällige Einfassungen dürfen höchstens 2,5 cm hoch bzw. tief sein.

4. Im Duschraum und in den Duschnischen muss entlang zweier Wände in 0,80 m Höhe vom Boden ein Handlauf angebracht sein.

5. Bei Duschkabinen muss die Benutzbarkeit durch einen mindestens 0,90 m breiten Zugang gewährleistet sein.

Art. 46
Umkleideräume

1. In Umkleideräumen, die auch für Menschen mit Behinderung benutzbar sind, muss eine Wendefläche mit einem Minstdurchmesser von 1,50 m vorhanden sein; der Raum ist wenigstens entlang einer Seite mit einer mindestens 1,20 m langen Bank auszustatten. Die Tür muss nach außen aufschlagen; es wird die Verwendung von Schiebetüren empfohlen.

2. Kleiderhaken, Regale und andere Gegenstände im Umkleideraum müssen in einer Höhe von 0,90 bis 1,20 m angebracht sein.

3. Im Umkleideraum muss entlang zweier angrenzender Wände in 0,80 m Höhe vom Boden ein Handlauf angebracht sein.

Art. 47
Bodenbeläge

1. In gemeinschaftlichen Bauteilen müssen die Bodenbeläge rutschfest und aus geeignetem Material, vollkommen eben und gleichmäßig hergestellt sein.

2. Die Bodenbeläge dürfen keine Höhenunterschiede aufweisen.

3. In öffentlichen Gebäuden sind die verschiedenen Wege so zu gestalten, dass sie auch von Personen mit eingeschränkten Sinnesfähigkeiten deutlich wahrgenommen werden können. Dabei sind geeignete Materialien mit unterschied-

Art. 45
Docce

1. Almeno una doccia ogni gruppo di docce deve essere utilizzabile da parte di persone disabili.

2. La doccia deve presentare dimensioni minime di 0,90 x 0,90 m ed essere dotata di sedile ribaltabile collocato a 44 - 46 cm dal piano di calpestio.

3. La doccia deve essere di tipo a pavimento. Eventuali cordoli per il contenimento dell'acqua non devono superare i 2,5 cm.

4. All'interno del locale destinato a docce e nel vano doccia, lungo due pareti va collocato un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m dal calpestio.

5. Nel caso di presenza di box doccia, deve essere garantita l'accessibilità alla doccia prevedendo un passaggio di almeno 0,90 m di larghezza.

Art. 46
Spogliatoi

1. Lo spogliatoio utilizzabile da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l'esterno; è comunque consigliabile l'uso di porte scorrevoli.

2. Appendiabiti, mensole e altri elementi collocati all'interno dello spogliatoio devono essere posti ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m.

3. All'interno del locale destinato agli spogliatoi, lungo due pareti contigue va collocato un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m dal calpestio.

Art. 47
Pavimentazioni

1. Le pavimentazioni degli spazi d'uso comune devono essere antisdrucciolevoli e realizzate con idonei materiali che ne garantiscono anche la perfetta planarità e continuità.

2. Le pavimentazioni non devono presentare variazioni di livello.

3. Negli edifici pubblici deve essere garantita una chiara individuazione dei percorsi, mediante un'opportuna scelta di materiali con differenti caratteristiche cromatiche, acustiche e di scabrosità superficiale, per permettere la percezione dei

lichen farblichen, akustischen und taktilen Eigenschaften zu verwenden. In Beherbergungsbetrieben ist die deutliche Erkennbarkeit der Wege bis zur Rezeption zu gewährleisten, in Schulgebäuden bis zum Sekretariat und in öffentlichen Gebäuden mit einem Auskunftsschalter bis zu diesem hin. Bei technischer Unmöglichkeit muss die Erkennbarkeit bis zu einer leicht erreichbaren Rufstelle gewährleistet sein.

Art. 48 Türen

1. Die Türen müssen auch von Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten mühelos bedient werden können. Sie müssen daher folgende Merkmale aufweisen:

- a) die Türschwelle und die Bewegungsflächen vor und hinter der Tür müssen bündig sein,
- b) die Eingangstüren zu Gebäuden und Wohnbauten müssen eine lichte Mindestbreite von 0,90 m haben,
- c) die Innentüren zu sämtlichen Räumen, einschließlich jener zu Sanitäreinrichtungen, müssen eine lichte Mindestbreite von 0,80 m haben,
- d) bei zwei- oder mehrflügeligen Türen muss immer ein Durchgang mit lichter Mindestbreite von 0,80 m gewährleistet sein, und zwar mit einem einzigen Türflügel oder einem Doppelflügel mit Einzelbedienung,
- e) bei aufeinander folgenden Türen muss dazwischen eine freie Fläche vorhanden sein, deren Abmessungen je nach der Breite der seitlich vom Schwenkbereich der Türen verfügbaren freien Fläche variieren können. Ist letztere Fläche zwischen 0,20 und 0,60 m breit, kann das Ausmaß der freien, nicht in den Schwenkbereich der Türen hinein ragenden Fläche zwischen 0,60 und 1,20 m variieren,
- f) die Türen und Türpfosten müssen, insbesondere bis zu einer Höhe von 30 cm vom Boden, aus stoß- und verschleißfestem Material hergestellt sein,
- g) zur Gänze aus durchsichtigen Werkstoffen hergestellte Türen müssen durch graphische Gestaltung so gekennzeichnet sein, dass diese Hindernisse sofort wahrgenommen werden,
- h) eventuelle automatische Öffnungs- und Schließvorrichtungen müssen zeitverzögert sein, um auch Rollstuhlfahrenden einen mühelosen Durchgang zu ermöglichen,

percorsi stessi anche a persone con problemi sensoriali. Nelle strutture ricettive tale chiara individuazione dei percorsi deve essere garantita fino alla reception; negli edifici scolastici fino alla segreteria e negli edifici pubblici provvisti di un Infopoint, fino a quest'ultimo. Se ciò non è possibile, il percorso deve essere garantito fino ad un punto di chiamata di facile accesso.

Art. 48 Porte

1. Le porte devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) la soglia della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari;
- b) le porte d'ingresso degli edifici e delle unità abitative devono avere una luce netta non inferiore a 0,90 m;
- c) le porte interne di accesso ai vari locali, comprese quelle di accesso ai servizi igienici, devono avere una luce netta non inferiore a 0,80 m;
- d) nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,80 m, realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica;
- e) nel caso di porte successive, deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, che può variare in funzione della larghezza della superficie libera lateralmente al lato di apertura della porta. Lo spazio libero intermedio tra due porte successive può variare da 0,60 a 1,20 m oltre lo spazio interessato dalle ante di apertura, se la larghezza laterale al lato di apertura della porta varia da 0,20 a 0,60 m;
- f) le porte e gli stipiti devono essere realizzati in materiali resistenti all'urto e all'usura, specialmente le parti comprese entro un'altezza di 30 cm dal pavimento;
- g) le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti grafici atti ad assicurare l'immediata percezione dell'ostacolo;
- h) eventuali sistemi automatici di apertura e chiusura, devono essere temporizzati in modo da permettere un passaggio agevole anche a persone su sedia a ruote;

- i) die Türgriffe müssen mühelos mit einer Hand bedienbar sein; vorzugsweise sind angemessen gebogene und abgerundete Hebelgriffe zu verwenden; die Griffe müssen in einer Höhe von 0,85-0,95 m montiert sein,
- j) bei Umkleide-, Dusch- und Sanitärräumen sind vorzugsweise Schiebetüren oder nach außen aufschlagende Türen vorzusehen.

Art. 49

Fenster und Fenstertüren

1. Die Fenster müssen auch von Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten mühelos bedient werden können. Sie müssen daher folgende Merkmale aufweisen:

- a) die Öffnungs- und Schließvorrichtungen müssen leicht bedienbar und erkennbar sein und der Flügel darf den Durchgang nicht beeinträchtigen,
- b) erfolgen Öffnung und Schließung mit einem elektrischen Antrieb, sind die Schalter in einer Höhe von 0,90 bis 1,20 m und vorzugsweise von 1,20 m zu montieren,
- c) die Fenstertüren zwischen den Balkonen bzw. Terrassen und den Innenräumen müssen immer eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,80 m haben, und zwar mit einem einzigen Türflügel oder einem Doppelflügel mit Einzelbedienung.

2. In den Beherbergungsbetrieben laut den Artikeln 5 und 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, gelten die Bestimmungen dieses Artikels nur für jene Zimmer, die für Personen mit Behinderung bestimmt sind.

Art. 50

Balkone und Terrassen

1. Die Schwelle zwischen Balkon bzw. Terrasse und Innenraum darf höchstens 2,5 cm hoch sein.

2. Die Brüstung muss mindestens 1,00 m hoch sein; sie darf für eine Kugel mit 10 cm Durchmesser nicht durchdringbar sein und muss nach Möglichkeit die Sicht nach außen auch sitzenden Personen ermöglichen.

- i) le maniglie devono consentire una facile manovra e non richiedere l'uso di entrambe le mani per l'apertura della porta; sono da preferire quelle del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate; la maniglia deve essere posta ad un'altezza di 0,85-0,95 m;
- j) per i locali destinati a spogliatoi, docce e servizi igienici, devono essere utilizzate porte preferibilmente di tipo scorrevole o con apertura verso l'esterno.

Art. 49

Finestre e portefinestre

1. Le finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. A tal fine esse devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) i sistemi di apertura e chiusura delle finestre devono essere facilmente manovrabili e percepibili e l'anta non deve essere d'impedimento al passaggio;
- b) se si prevedono comandi elettrici per l'apertura e la chiusura delle finestre, questi devono essere posti ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m; l'altezza consigliata è pari a 1,20 m;
- c) le portefinestre fra il balcone o la terrazza e l'ambiente interno devono presentare una larghezza netta di passaggio non inferiore a 0,80 m e vanno realizzate a battente unico o a due battenti a manovra unica.

2. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.

Art. 50

Balconi e terrazze

1. La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello superiore a 2,5 cm.

2. Il parapetto deve avere un'altezza minima di 1,00 m, non essere attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro e, ove possibile, deve consentire la visuale anche alla persona seduta.

3. Damit Rollstuhlfahrende wenden können, müssen Balkone und Terrassen, zumindest in einem Bereich, eine Mindestdiefe von 1,40 m haben.

4. Für Balkone und Terrassen sind rutschfeste Bodenbeläge vorzuziehen.

5. In den Beherbergungsbetrieben laut den Artikeln 5 und 6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, gelten die Bestimmungen dieses Artikels nur für jene Zimmer, die für Personen mit Behinderung bestimmt sind.

Art. 51

Elektrische Vorrichtungen

1. Für die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Neu- oder Umbauten gelten folgende Vorschriften:

- a) allgemein gebräuchliche elektrische Vorrichtungen wie Schaltvorrichtungen, Gegensprechanlagen, Lichtschalter, Wohnungsstromverteiler, Regler für Heizungs- oder Klimaanlage und Notrufl Klingeln, müssen auch von Personen mit Behinderung mühelos benützt werden können; diese Vorrichtungen sind in einer Höhe zwischen 0,90 und 1,20 m anzubringen,
- b) Steckdosen müssen in einer Höhe von mindestens 40 cm über dem Boden montiert werden.

Art. 52

Briefkästen

1. Mindestens 50 Prozent der Briefkästen sind in einer Höhe zwischen 0,90 und 1,20 m zu montieren und sind, gegebenenfalls, Personen mit Behinderung vorzubehalten.

7. Abschnitt

Beschilderung und öffentliche Ausstattungen

Art. 53

Beschilderung

1. In öffentlichen Gebäuden und in öffentlich zugänglichen Privatgebäuden sowie auf Außenflächen sind einwandfrei sichtbare Hinweisschilder anzubringen, die die allgemeine Orientierung und Benützung der baulichen Einrichtungen gewährleisten. Die Hinweisschilder müssen in an-

3. Per permettere il cambiamento di direzione a persone su sedia a ruote, balconi e terrazze devono avere, almeno in una zona, una profondità minima di 1,40 m.

4. Per balconi e terrazze sono da preferire pavimentazioni di tipo antisdrucciolevole.

5. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.

Art. 51

Dispositivi elettrici

1. Per gli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione valgono le seguenti prescrizioni:

- a) i dispositivi elettrici di uso comune, tra cui apparecchi di comando, citofoni, interruttori, quadri elettrici d'appartamento, regolatori di impianti di riscaldamento o condizionamento e campanelli d'allarme, devono essere facilmente utilizzabili anche da parte di persone disabili; essi devono essere posti ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m;
- b) le prese elettriche devono essere poste ad un'altezza minima di 40 cm dal calpestio.

Art. 52

Cassette per la corrispondenza

1. Almeno il 50 per cento delle cassette per la corrispondenza devono essere poste ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m ed essere riservate all'occorrenza a persone disabili.

Capo VII

Segnaletica e attrezzature pubbliche

Art. 53

Segnaletica

1. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e negli spazi esterni devono essere installati, in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli indicatori che facilitano l'orientamento e l'utilizzo degli spazi costruiti, da parte della più ampia utenza, e tali da fornire un'adeguata infor-

gemessener Form auf Vorkehrungen hinweisen, die für die Benutzbarkeit durch Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten getroffen wurden. Sie müssen außerdem mit dem internationalen Rollstuhlsymbol gekennzeichnet sein.

2. Orientierungshilfen wie Hinweisschilder und ähnliche Kennzeichen müssen eine gut lesbare und ausgeleuchtete Schrift mit starkem Kontrast zwischen Grund- und Schriftfarbe aufweisen, damit sie auch von Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen gedeutet werden können.

3. In öffentlichen Gebäuden müssen geeignete Schilder angebracht sein, die auf die dort ausgeübten Tätigkeiten und auf die Wege zu den jeweiligen Räumen hinweisen. Außerdem müssen Wege mit Bodenmarkierungen bis zu einer Rufstelle oder einem Auskunftsschalter und bis zum Aufzug geschaffen werden. Die wichtigen visuellen Hinweise sind ferner durch folgende taktile und dazu gegebenenfalls auch akustische und sprachliche Informationsmittel zu ergänzen:

a) taktile Informationsmittel:

- 1) Brailleschrift,
- 2) Reliefschrift, mindestens 1 mm hoch oder tief, Mindesthöhe der Schriftzeichen 15-18 mm, gut lesbar, keine Kursivschrift,
- 3) unterschiedliche Struktur der Bodenoberfläche vor Telefonkabinen, in Sanitäranlagen, Unterführungen und ähnlichen Einrichtungen,
- 4) mittels Blindenstock ertastbare Leitlinien in Bahnhöfen und Flughäfen,
- 5) ertastbare Reliefsymbole an Türen und Handläufen,

b) akustische und sprachliche Informationsmittel:

- 1) akustische Signale, die die Ankunft von Aufzügen ankündigen,
- 2) elektronische Sprachsignale wie Gefahrensignale, insbesondere bei automatischen Drehflügeltüren,
- 3) in öffentlich zugänglichen Räumen müssen die wichtigen akustischen und sprachlichen Informationen auch optisch angezeigt werden.

4. Als Orientierungshilfe sind an geeigneten Stellen gut erkennbare Bezugspunkte in ausreichender Anzahl vorzusehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine regelmäßige Anordnung der Beleuchtung bzw. besonderer Beleuchtungskörper zur optischen Wegeführung beiträgt.

5. Gefahrenquellen müssen rechtzeitig wahrgenommen werden können, gegebenenfalls durch akustische und optische Warnsignale.

mazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali; i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità.

2. Le informazioni per l'orientamento, quali tavole informative ed ogni altro contrassegno di tipo analogo, devono essere realizzate in caratteri ben leggibili, ben illuminati e con forte contrasto tra scrittura e fondo, in modo da essere facilmente intuibili anche da parte di persone con difficoltà di apprendimento.

3. Negli edifici pubblici devono essere predisposti adeguati cartelli che indicano le attività ivi svolte e i percorsi necessari per accedervi. Devono essere inoltre realizzati percorsi con segnaletica a pavimento per il raggiungimento di un punto di chiamata o Infopoint e dell'ascensore. Le informazioni visive importanti vanno segnalate anche con mezzi tattili ed eventualmente integrate con informazioni acustiche e verbali quali:

a) informazioni tattili:

- 1) scritte in Braille;
- 2) scrittura in rilievo, sporgente o rientrante almeno 1 mm, altezza minima 15-18 mm, caratteri non corsivi e ben leggibili;
- 3) struttura differente delle pavimentazioni davanti alle cabine telefoniche, nei locali sanitari, nei sottopassaggi e in ogni altro luogo analogo;
- 4) linee di orientamento tastabili con bastone nelle stazioni e aerostazioni;
- 5) simboli in rilievo tastabili sulle porte e sui corrimano;

b) informazioni acustiche e verbali:

- 1) segnalatore acustico di arrivo degli ascensori;
- 2) segnalazioni verbali elettroniche, quali avviso di pericolo, in particolare per porte automatiche a battente;
- 3) in ambienti accessibili al pubblico le informazioni acustiche e verbali importanti vanno segnalate anche con mezzi visivi.

4. Per facilitare l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili, in quantità sufficiente e in posizione adeguata, tenendo conto che una disposizione regolare dell'illuminazione o di specifici corpi illuminanti favorisce l'orientamento nei percorsi.

5. Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Art. 54

Öffentliche Ausstattungen

1. Damit Einrichtungen wie Telefone, Postkästen, Automaten, Bankomat-Schalter sowie jede andere allgemein benutzbare Einrichtung auch von Personen mit eingeschränkten oder fehlenden Bewegungs- oder Sinnesfähigkeiten benutzt werden können, werden folgende Richtlinien festgesetzt:

- a) die Einrichtungen sind gemäß den von den einzelnen Gemeinden festgelegten Prioritäten und auf jeden Fall rationell zu verteilen, damit kein Bereich unversorgt ist,
- b) an öffentlich zugänglichen Orten muss mindestens eine Einrichtung jeder Art so angebracht sein, dass sie über eine stufenlose Verbindung erreichbar ist und sich die obersten Bedienelemente in einer Höhe zwischen 0,90 und 1,20 m vom Boden befinden,
- c) in allen öffentlich zugänglichen Räumen müssen die für die üblichen Geschäftsabwicklungen bestimmten Tische und Theken für die Kundschaft so angeordnet sein, dass sich zumindest ein Teil derselben in einer Höhe von höchstens 0,80 m befindet und mit einem Rollstuhl zur Erledigung aller vorgesehenen Abläufe anfahrbar ist; insbesondere:
 - 1) in Räumen, in denen Formulare ausgefüllt werden, muss der benutzbare Teil der Serviceschalter und Schreibflächen eine Höhe von höchstens 0,80 m haben und uneingeschränkt unterfahrbar sein,
 - 2) die Betriebe laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, in denen die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Fläche kleiner als 50 m² ist oder die mit weniger als 4 m langen Theken eingerichtet sind, müssen, als Alternative zu Buchstabe c), in der Nähe der Theke einen mit einem Rollstuhl anfahrbaren Tisch vorsehen,
- d) die Einrichtungsgegenstände müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass für die Allgemeinheit und insbesondere für Rollstuhlfahrende Benutzbarkeit und Bewegungsfreiheit gewährleistet sind. Vorzugsweise sind Einrichtungsgegenstände ohne scharfe Kanten zu verwenden,
- e) an öffentlich zugänglichen Orten müssen geeignete Warteflächen mit Sitzmöglichkeiten vorgesehen werden,

Art. 54

Attrezzature pubbliche

1. Al fine di consentire che attrezzature quali telefoni, cassette postali, rivendite o distributori automatici, sportelli bancomat, nonché ogni altro impianto di pubblico utilizzo, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, sono stabiliti i seguenti criteri:

- a) gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
- b) nei luoghi pubblici almeno un apparecchio per tipo deve essere raggiungibile mediante percorso orizzontale e va posizionato in modo che gli accessori più alti si trovino ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m da terra;
- c) in tutti i locali adibiti ad uso pubblico, i banconi ed i piani d'appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell'utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi, sia posta ad un'altezza massima da terra di 0,80 m e che sia accostabile da una sedia a ruote per consentire l'espletamento di ogni pratica ivi prevista; in particolare:
 - 1) per i locali che prevedono la compilazione di modulistica, l'altezza massima da terra della parte accessibile di banconi e piani d'appoggio non può superare 0,80 m e non deve presentare alcun ingombro sottostante;
 - 2) gli esercizi di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988 n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m² o con lunghezza del bancone inferiore a 4 m, devono, in alternativa a quanto disposto alla lettera c), prevedere un tavolo accostabile da una sedia a ruote nelle vicinanze del bancone;
- d) la disposizione e le caratteristiche degli arredi devono garantire la possibilità di utilizzo e di movimento da parte della più ampia utenza, e, in particolare, delle persone su sedia a ruote; sono da preferire arredi privi di spigoli vivi e arredi non taglienti;
- e) nei luoghi aperti al pubblico, deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere;

- f) bei Vorhandensein von Drehsperren, Notwegen, Schwenktüren oder anderen Anlagen, die den Zugang verhindern, müssen Abmessungen und Bedienung rollstuhlgerecht sein; sind mehrere Durchgänge vorhanden, muss mindestens einer für Rollstuhlfahrende benutzbar sein,
- g) die beweglichen Elemente dürfen kein Hindernis darstellen und automatische Öffnungs- und Schließsysteme müssen zeitverzögert und mit angemessenen akustischen und optischen Hinweisen ausgestattet sein, damit eine mühelose und sichere Benützung sowie eine leichte Bedienung gewährleistet sind,
- h) kurze Durchgänge an Kassen oder Schaltern müssen eine Mindestbreite von 0,80 m haben,
- i) lange Durchgänge und solche mit ausgeprägten Richtungsänderungen müssen eine Mindestbreite von 1,10 m haben, damit zwei Personen gleichzeitig, eine davon auf dem Rollstuhl, passieren können.

2. In öffentlichen Sanitäranlagen ist mindestens eine vollständig benutzbare Sanitäranlage gemäß Artikel 44 sowie ein Waschbecken je Sanitärgruppe vorzusehen.

3. In den Speisebetrieben laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, müssen die Tische vorzugsweise

- a) eine Mindestbreite von 0,80 m haben,
- b) eine Beinraumhöhe von mindestens 0,70 m haben,
- c) in Knie- und Fußstützenhöhe hindernisfrei sein,
- d) frei von Sockeln und Mittelsäulen sein,
- e) eine matte Oberfläche haben,
- f) so angeordnet sein, dass zumindest an den Hauptwegen eine Durchgangsbreite von mindestens 0,80 m und eine Wendemöglichkeit von 1,50 x 1,50 m gewährleistet sind.

8. Abschnitt

Änderung von Bestimmungen, Schluss- und Übergangsbestimmungen sowie Aufhebung von Rechtsvorschriften

Art. 55

Änderung der Verordnung über den Schulbau

1. Artikel 60 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 14. Jänner 1992, Nr. 2, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

- f) nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e ogni altro impianto che ostacola l'accesso, questi devono essere dimensionati e manovrabili in modo da consentire il passaggio di una sedia a ruote; in presenza di più passaggi, almeno uno di questi deve essere accessibile alle persone su sedia a ruote;
- g) gli elementi mobili non devono creare intralcio ed i sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati e dotati di apposite segnalazioni acustiche e visive, in modo tale da permettere un passaggio agevole e sicuro, nonché una manovrabilità facilmente comprensibile;
- h) i brevi passaggi obbligati davanti alle casse e agli sportelli devono avere una larghezza minima di 0,80 m;
- i) i passaggi obbligati lunghi e angolati devono avere una larghezza minima di 1,10 m per consentire il passaggio di due persone di cui una su sedia a ruote.

2. Nei servizi igienici pubblici deve essere prevista la piena accessibilità di almeno un servizio igienico ai sensi dell'articolo 44, e di almeno un lavabo per ogni gruppo di servizi installato.

3. I tavoli posti negli esercizi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono presentare preferibilmente le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza minima di 0,80 m;
- b) altezza libera sottostante non inferiore a 0,70 m;
- c) essere privi di ostacoli all'altezza di ginocchia e pedane;
- d) essere privi di zoccoli e piantone centrale;
- e) avere una superficie opaca;
- f) presentare, almeno nei percorsi principali, una larghezza di passaggio non inferiore a 0,80 m, e uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m per consentire l'inversione di manovra.

Capo VIII

Modifiche di norme, norme finali e transitorie nonché abrogazione di norme

Art. 55

Modifica del regolamento sull'edilizia scolastica

1. L'articolo 60 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 60
Aufzüge

1. In mehrgeschossigen Gebäuden ist ohne Ausnahme ein behindertengerechter Aufzug vorzusehen, sofern folgende Räume nicht ebenerdig und stufenlos erreichbar sind:

- a) ein Viertel der vorgesehenen Normalklassen und auf jeden Fall mindestens eine,
- b) der Versammlungsraum,
- c) die vorgesehenen Sonderklassen,
- d) die Bibliothek,
- e) die Mensa,
- f) eine Sanitäreanlage gemäß den Vorschriften laut Artikel 44 der Verordnung über die Beseitigung und Überwindung von architektonischen Hindernissen,
- g) die Turnhalle.

2. Abmessungen des Fahrstuhls:

- a) lichte Breite: 137 cm,
- b) lichte Tiefe: 150 cm,
- c) lichte Türbreite: 90 cm.

3. Für die Aula Magna gelten die Bestimmungen laut Artikel 14 Absätze 1, 4 und 5.

4. Für die Turnhalle gelten die Bestimmungen laut Artikel 15 Absatz 5.“

Art. 56
Schluss- und Übergangsbestimmungen

1. Die Körperschaften, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung Adaptierungspläne für die öffentlichen Gebäude laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, eingereicht haben, müssen keinen neuen Adaptierungsplan vorlegen.

2. Die Gebäude, welche bei Inkrafttreten dieser Verordnung die Anforderungen des Ministerialdekrets vom 14. Juni 1989, Nr. 236, erfüllen, sind nicht in den Adaptierungsplan laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, aufzunehmen.

3. Die im Adaptierungsplan laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, vorgesehenen Eingriffe müssen innerhalb von fünf Jahren nach Vorlage dieses Planes ausgeführt werden. Die Prioritäten der Eingriffe werden mit Maßnahme der jeweiligen Körperschaft festgelegt.

4. In Anwendung der technischen Vorschriften dieser Verordnung auf den Straßenbereich müssen die Vorschriften des gesetzesvertreten-

“Art. 60
Ascensori

1. In edifici con due o più livelli deve essere previsto, in ogni caso, un ascensore adatto al trasporto di persone portatrici di handicap, a meno che i seguenti ambienti non siano collocati al piano terra e siano raggiungibili senza superamento di gradini:

- a) un quarto del numero complessivo di classi normali previste, e comunque almeno una;
- b) la sala riunioni;
- c) le classi speciali previste nell'edificio;
- d) la biblioteca;
- e) la mensa;
- f) un servizio igienico secondo le prescrizioni di cui all'articolo 44 del regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
- g) la palestra.

2. Dimensioni della cabina:

- a) larghezza netta: 137 cm;
- b) profondità netta: 150 cm;
- c) larghezza netta della porta: 90 cm.

3. Per l'aula magna vigono le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 4 e 5.

4. Per la palestra vigono le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5.”

Art. 56
Norme finali e transitorie

1. Gli enti che hanno presentato i piani di adattamento per gli edifici pubblici previsti dall'articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sono tenuti a presentare un nuovo piano di adattamento.

2. Gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, sono esclusi dai piani di adattamento di cui all'articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.

3. Le opere previste nel piano di adattamento di cui all'articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, devono essere eseguite entro 5 anni dalla presentazione dei piani stessi. Le priorità di intervento sono determinate dagli enti mediante proprio provvedimento.

4. In applicazione delle norme tecniche del presente regolamento in ambito stradale sono rispettate le norme di cui al decreto legislativo 30

den Dekretes vom 30. April 1992, Nr. 285, und des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 16. Dezember 1992, Nr. 495, in geltender Fassung, eingehalten werden.

5. Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 unterliegen die privaten, öffentlich zugänglichen oder allgemein genutzten Baueinheiten, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehen und wofür innerhalb von sechs Monaten ab dem genannten Zeitpunkt eine Änderung der Zweckbestimmung ohne Ausführung von Bauarbeiten beantragt wird, nicht den Vorschriften über die Zugänglichkeit.

Art. 57

Aufhebung von Rechtsvorschriften

1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 19. August 2005, Nr. 38, ist aufgehoben.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 9. November 2009

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

aprile 1992, n. 285 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.

5. In deroga all'articolo 4, comma 1, non sono soggette alle prescrizioni previste per la visitabilità le unità immobiliari private aperte al pubblico o destinate ad un utilizzo a carattere collettivo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali venga richiesto entro sei mesi il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare in assenza di lavori edili.

Art. 57

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005, n. 38, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 novembre 2009

IL PRESIDENTE
DOTT. LUIS DUNWALDER

ANMERKUNGEN

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkung zum Artikel 4 Absatz 1

Das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, enthält das Landesraumordnungsgesetz.

Anmerkung zum Artikel 5 Absatz 2

Das Gesetzesvertretende Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81, in geltender Fassung, enthält die Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz.

Anmerkung zum Artikeln 12 Absatz 1, 13 Absatz 1 und 2, 49 Absatz 2, 50 Absatz 5 und 54 Absatz 1 und 3

Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, enthält die Gastgewerbeordnung; der Text der Artikeln 2, 3, 5 und 6 auf den man sich bezieht ist folgender:

Art. 2 Schankbetriebe

1) Schankbetriebe sind Milchbars, Bars, Cafès, Schenken, Bier- oder Weinlokale.

2) Milchbars sind Betriebe, in denen Milch, Milchmodigetränke, andere alkoholfreie Getränke, Eis, Toasts, belegte Brote, Konditorei- und Süßwaren und ähnliche Erzeugnisse verabreicht und über die Straße verkauft werden.

3) Bars, Cafès, Schenken, Bier- und Weinlokale u.ä. sind Betriebe, in denen alkoholfreie, alkoholische und, sofern in der Erlaubnis angegeben, hochgradig alkoholische Getränke sowie Eis, Toasts, belegte Brote, Konditorei- und Süßwaren und ähnliche Erzeugnisse verabreicht und über die Straße verkauft werden.

Art. 3 Speisebetriebe

1) Speisebetriebe sind: Jausenstationen, Gasthäuser, Restaurants, Grillrestaurants, Pizzeria, Rotisseries und ähnliche, Vereinswirtschaften und Betriebskantinen.

2) aufgehoben

3) Jausenstationen sind: Betriebe, in denen in begrenzter Auswahl einfache kalte und warme Gerichte sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke verabreicht und über die Straße verkauft werden.

4) Gasthäuser sind Betriebe, in denen Speisen sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke verabreicht und über die Straße verkauft werden. Gasthäuser, in denen besondere Speisen angeboten werden, führen die entsprechende Bezeichnung wie Pizzeria, Grillrestaurant, Rotisserie o.ä.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 4 comma 1

La legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, contiene la legge urbanistica provinciale.

Nota all'articolo 5 comma 2

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, contiene le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nota agli articoli 12 comma 1, 13 comma 1 e 2, 49 comma 2, 50 comma 5 e 54 comma 1 e 3

La legge provinciale 14 dicembre 1988 n. 58, e successive modifiche, contiene le norme in materia di esercizi pubblici; il testo degli articoli 2, 3, 5 e 6 a cui si fa riferimento è il seguente:

Art. 2 Esercizi di somministrazione di bevande

1) Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar analcolici, i bar, i caffè, le osterie, le birrerie, le enoteche e simili.

2) I bar analcolici sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di latte, frullati di latte, bevande analcoliche, gelati, toast, panini, paste, dolciumi e prodotti analoghi.

3) I bar, i caffè, le osterie, le birrerie, enoteche e simili sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di bevande analcoliche, alcoliche e, ove consentito dalla relativa licenza, superalcoliche, di gelati, toast, panini, paste, dolciumi e prodotti analoghi.

Art. 3 Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

1) Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie e simili, gli spacci interni e le mense aziendali.

2) abrogato

3) I ristori sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di un limitato assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di bevande analcoliche e alcoliche.

4) Le trattorie sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcoliche e alcoliche. Se sono a cucina specializzata, assumono la corrispondente denominazione di pizzeria, grill, rosticceria e simili.

5) Restaurants sind Gasthäuser, deren Angebot und Ausstattung bestimmten - mit Durchführungsverordnung festgelegten - Erfordernissen entsprechen. In Restaurants ist das Verabreichen von Getränken nur zusammen mit Speisen gestattet.

6) Vereinswirtschaften sind Betriebe, in denen den Mitgliedern einer Vereinigung oder ihren Angehörigen Speisen und Getränke verabreicht werden; dabei muß es sich um Vereinigungen handeln, die im Bereich der Freizeitgestaltung ohne Gewinnabsicht tätig sind.

7) In Betriebskantinen werden den im entsprechenden Betrieb beschäftigten Personen Speisen und Getränke verabreicht.

Art. 5 Gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe

1) Gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe sind Garnis, Pensionen, Gasthöfe, Motels, Hoteldörfer und Residenzen.

2) Garnis sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter einheitlicher Führung, die Unterkunft, Frühstück, Getränke und allfällige andere Dienstleistungen anbieten; sie müssen über wenigstens sieben Gästezimmer in einem oder mehreren Gebäuden oder unabhängigen Gebäudeteilen verfügen.

3) Pensionen sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter einheitlicher Führung, die Unterkunft, Frühstück, wenigstens eine Hauptmahlzeit, Getränke und allfällige andere Dienstleistungen anbieten; sie müssen über wenigstens sieben Gästezimmer in einem oder mehreren Gebäuden oder unabhängigen Gebäudeteilen verfügen.

4) Gasthöfe sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter einheitlicher Führung, welche Unterkunft und Verpflegung anbieten und über wenigstens sieben Gästezimmer in einem oder mehreren Gebäuden oder unabhängigen Gebäudeteilen verfügen.

5) Motels sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter einheitlicher Führung, welche Unterkunft und Verpflegung anbieten und über wenigstens sieben Gästezimmer in einem oder mehreren Gebäuden oder unabhängigen Gebäuden verfügen und weiters über Garagen oder Parkplätze und eine Tankstelle verfügen und die Wartung von Kraftfahrzeugen sowie Pannenhilfe anbieten.

6) Hoteldörfer sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter einheitlicher Führung, die Gäste in getrennten Wohneinheiten beherbergen, wobei bestimmte Einrichtungen zentralisiert sind: die getrennten Wohneinheiten befinden sich in mehreren Gebäuden auf einem eingezäunten, für den Aufenthalt und die Unterhaltung der Gäste ausgestatteten Gelände.

7) Residenzen sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter einheitlicher Führung, die Unterkunft und allfällige andere Dienstleistungen in wenigstens fünf eingerichteten Wohneinheiten mit jeweils einem oder mehreren Räumen und einer Küche oder Kochnische anbieten.

8) Außer bei Hoteldörfern wird als Haupthaus das Gebäude bezeichnet, in dem - außer den für die Beherbergung der Gäste bestimmten Räumen - auch die allgemeinen und die allfälligen zusätzlichen Einrichtungen untergebracht sind. Als Nebenhaus (Dependance) wird jedes andere Gebäude

5) I ristoranti sono le trattorie che per dotazione e gamma di offerta rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecuzione. Nei ristoranti la somministrazione di bevande è consentita unicamente in congiunzione a quella di pasti.

6) Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande agli associati e loro familiari di circoli o associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero.

7) Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande al personale dipendente delle aziende stesse.

Art. 5 Esercizi ricettivi a carattere alberghiero

1) Sono esercizi a carattere alberghiero, i garni, le pensioni, gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, i residence.

2) I garni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

3) Le pensioni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un pasto principale, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o in parti autonome di stabili.

4) Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

5) I motels sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili, nonché servizi di autorimessa, assistenza, riparazione e rifornimento carburanti per le autovetture.

6) I villaggi-albergo sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili all'interno di un'unica area recintata e particolarmente attrezzata per il soggiorno e lo svago.

7) I residence sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e eventualmente servizi accessori in almeno cinque unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

8) Salva l'ipotesi del villaggio-albergo, viene definita casa madre lo stabile ove sono ubicati, oltre ai locali destinati ad alloggio per clienti, anche i principali servizi generali e accessori dell'esercizio. Sono definite dipendenze gli altri stabili, siti nelle immediate vicinanze, ove possono essere

bezeichnet, das sich in unmittelbarer Nähe des Haupthauses befindet und in dem auch zusätzliche Einrichtungen untergebracht werden können.

9) Gasthöfe verabreichen Speisen und Getränke auch an Personen, die nicht Hausgäste sind.

Art. 6 Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe

1) Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe sind Berggasthäuser, Campings, Feriendörfer, Ferienhäuser und -wohnungen, Jugendferienheime und -herbergen.

2) Berggasthäuser sind Betriebe im Hochgebirge, die nicht als Schutzhütten im Sinne des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, eingestuft sind und vorwiegend Bergsteigern und Wanderern Unterkunft, Verpflegung und allfällige andere Dienstleistungen anbieten.

3) Campings sind öffentliche Beherbergungsbetriebe unter einheitlicher Führung, die wenigstens zwanzig Stellplätze auf eingezäuntem Gelände für Touristen bereitstellen, welche in der Regel mit Zelten, Wohnwagen o.ä. dort übernachten; sie müssen entsprechend ausgestattet sein.

4) Feriendörfer sind öffentliche Beherbergungsbetriebe unter einheitlicher Führung, die - auch in Verbindung mit Freizeiteinrichtungen - so ausgestattet sind, daß sich Touristen ohne eigene Wohnwagen, Zelten o.ä. in kleinen Einheiten aufhalten; die Einheiten müssen sich auf eingezäuntem Gelände befinden.

5) Ferienhäuser und -wohnungen sind möblierte Liegenschaften unter einheitlicher Führung, die gewerbsmäßig im Laufe einer oder mehrerer Saisons für jeweils nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Monate an Touristen vermietet werden; es werden dabei keine zentralisierten Einrichtungen angeboten, und es muß sich um mindestens fünf Wohneinheiten handeln.

6) Ferienheime sind Beherbergungsbetriebe, die für den Aufenthalt von Personen oder Gruppen einrichtet sind und - außerhalb des gastgewerbsüblichen Rahmens - von öffentlichen Körperschaften oder Anstalten, von Vereinigungen oder religiösen Gemeinschaften ohne Gewinnabsicht und zu sozialen, kulturellen, fürsorglichen, religiösen oder sportlichen Zwecken bzw. von Körperschaften, Anstalten oder Betrieben zur Beherbergung ihrer Bediensteten und deren Angehörigen geführt werden.

7) Jugendherbergen sind als Stätten internationaler Begegnung Einrichtungen der Jugendarbeit laut Landesgesetz vom 1. Juni 1983, Nr. 13. Sie werden nach den Richtlinien der International Youth Hostel Federation (IYHF) geführt und dienen durch das Zur-Verfügung-Stellen preiswerter Übernachtungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten für jugendliche Einzelreisende, für Jugendgruppen und Schulklassen der Förderung des Jugendreisens, der Abhaltung von Projekt- und Bildungswochen sowie den Ferien- und Freizeitaufhalten junger Menschen und Familien.

ubicare anche servizi accessori.

9) Gli alberghi forniscono il servizio di ristorazione anche ai non alloggiati.

Art. 6 Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero

1) Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli alberghi per la gioventù.

2) I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.

3) I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzuole, su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

4) I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, eventualmente con strumenti per il tempo libero, su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

5) Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati unitariamente gestiti, in numero non inferiore a cinque, in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

6) Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

7) Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie.

Anmerkung zum Artikel 16 Absatz 1

Das Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, enthält die Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes; der Text der Artikeln 39 und 40 auf den man sich bezieht ist folgender:

**Art. 39 Private Erbringer
von gesundheitlichen Leistungen**

1) Die Durchführung von Artikel 43 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833, erfolgt unter Beachtung von Artikel 40 des Regionalgesetzes vom 31. Oktober 1969, Nr. 10. Die Landesregierung erteilt die Erlaubnis zur Errichtung von privaten Krankenhauseinrichtungen für akute und post-akute Patienten, von privaten Ambulatorien, einschließlich jener für Rehabilitation, Instrumentaldiagnostik und Laboruntersuchungen, und von stationären gesundheitlichen und sozio-sanitären Einrichtungen auf Sprengebene sowie zu deren Umbau, Erweiterung, Umgestaltung, Verlegung und Inbetriebnahme. Der Landesregierung steht zudem die Befugnis zu, die Erlaubnis zur Errichtung und Inbetriebnahme der Praxen der Zahnärzte, Ärzte und der anderen Berufe im Gesundheitswesen zu erteilen, welche chirurgisch ambulato-rische oder diagnostische und therapeutische Leistungen erbringen, die besonders komplex sind oder ein Risiko für die Sicherheit der Patienten darstellen, für die Praxen der freiberuflich Tätigen, welche sich akkreditieren wollen, sowie für die Praxen der freiberuflich Tätigen, für die die Landesregierung die Notwendigkeit einer Erlaubnis feststellt. Die Tätigkeit der Freiberufler im Gesundheitswesen, die keiner Erlaubnis unterliegen, muss aber gemeldet werden.

**Art. 40 Öffentliche Erbringer
von gesundheitlichen Leistungen**

1) Die Landesregierung legt die Eignungsvoraussetzungen und die Verfahren für die Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung von gesundheitlichen und sozio-sanitären Tätigkeiten an öffentliche Träger fest. Sie legt außerdem die Eignungsvoraussetzungen und die Verfahren für die Erteilung der Akkreditierung an öffentliche Träger fest.

Anmerkung zum Artikel 37 Absatz 1 und 3

Die UNI-Norm 10809 vom 31. Januar 1999, in geltender Fassung, enthält die Richtlinien für vorgefertigte Geländer, Balustraden oder Brüstungen - Abmessungen, mechanische Anforderungen und Abfolge der Prüfungen.

Anmerkung zum Artikel 39 Absatz 5

Die Norm UNI EN 81-70 vom 2005, in geltender Fassung, enthält die Richtlinien für die Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge - Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderung.

Anmerkung zum Artikel 40 Absatz 12

Die Richtlinie 98/37 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998, in geltender Fassung, betrifft die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen.

Nota all'articolo 16 comma 1

La legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, contiene il Riordinamento del servizio sanitario provinciale; il testo degli articoli 39 e 40 a cui si fa riferimento è il seguente:

**Art. 39 Soggetti privati erogatori
di prestazioni sanitarie**

1) L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento e all'esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per pazienti acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresì alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi dei professionisti per i quali la Giunta provinciale individua la necessità di un'autorizzazione. L'attività dei professionisti sanitari non soggetti ad autorizzazione è però soggetta a comunicazione.

**Art. 40 Soggetti pubblici erogatori
di prestazioni sanitarie**

1) La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio ai soggetti pubblici dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Determina inoltre i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO ai soggetti pubblici.

Nota all'articolo 37 comma 1 e 3

La normativa UNI 10809 del 31 gennaio 1999, e successive modifiche, contiene le direttive per le Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove.

Nota all'articolo 39 comma 5

La normativa UNI EN 81-70 del 2005, e successive modifiche, contiene le direttive per le Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili.

Nota all'articolo 40 comma 12

La direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e successive modifiche, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Anmerkung zum Artikel 55 Absatz 1

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 14. Jänner 1992, Nr. 2, in geltender Fassung, enthält die Schulbaurichtlinien.

Anmerkung zum Artikel 56 Absatz 1, 2 und 3

Das Landesgesetz vom 21. Mai 2002, Nr. 7 enthält die Bestimmungen zur Förderung der Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse; der Text des Artikels 11 auf den man sich bezieht ist folgender:

Art. 11 Adaptierungsplan für die öffentlichen Gebäude des Landes und der Lokalkörperschaften

(1) Das Land, die öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängig sind oder deren Ordnung unter seine Gesetzgebungsbefugnis fällt oder ihm übertragen wird, sowie die vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten, die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Betriebe der Sozialdienste, der Sanitätsbetrieb und das Institut für den sozialen Wohnbau erstellen innerhalb von einem Jahr ab Inkrafttreten der Durchführungsverordnung einen Plan zur Beseitigung der architektonischen Hindernisse in den Gebäuden, in denen sie ihre Tätigkeit ausüben. Die darin vorgesehenen Eingriffe werden gemäß den in der Durchführungsverordnung laut Absätzen 1 und 2 des Artikels 7 festgesetzten Vorschriften durchgeführt.

Anmerkung zum Artikel 56 Absatz 2

Das Ministerialdekret vom 14. Juni 1989, Nr. 236, in geltender Fassung, enthält die technischen Vorschriften zur Überwindung und Beseitigung der architektonischen Hindernisse.

Anmerkung zum Artikel 56 Absatz 4

Das Gesetzesvertretende Dekret vom 30. April 1992, Nr. 285, in geltender Fassung, enthält die Straßenverkehrsordnung.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. Dezember 1992, Nr. 495, in geltender Fassung, enthält die Durchführungsverordnung der Straßenverkehrsordnung.

Anmerkung zum Artikel 57 Absatz 1

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 19. August 2005, Nr. 38, enthält die Bestimmungen zur Beseitigung und Überwindung der architektonischen Hindernisse.

Nota all'articolo 55 comma 1

Il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, e successive modifiche, contiene le direttive per l'edilizia scolastica.

Nota all'articolo 56 comma 1, 2 e 3

La legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 contiene le disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche; il testo dell'articolo 11 a cui si fa riferimento è il seguente:

Art. 11 Piano di adattamento per gli edifici pubblici della Provincia e degli enti pubblici locali

1) La Provincia, gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché le aziende e gli enti da essa dipendenti, i comuni, le comunità comprensoriali, le aziende dei servizi sociali, l'Azienda sanitaria e l'Istituto provinciale per l'edilizia sociale adottano un piano di intervento finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici destinati allo svolgimento della loro attività entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Le opere ivi previste sono eseguite in base alle prescrizioni dettate dal regolamento di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

Nota all'articolo 56 comma 2

Il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e successive modifiche, contiene le prescrizioni tecniche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nota all'articolo 56 comma 4

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, contiene il Nuovo codice della strada.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, contiene il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Nota all'articolo 57 comma 1

Il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 19 agosto 2005, n. 38, contiene la normativa per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche provinciale.

Anlage "A" - Allegato "A"

BENUTZBARKEITSSYMBOL

CONTRASSEGNO DI ACCESSIBILITÀ



56311

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 27. Oktober 2009, Nr. 498/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 231 t "Kalcheralm" in der Gemeinde Ratschings**DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 21.10.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Jaufenlift GmbH mit Sitz in Ratschings, Jaufenpass-Str.5, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 231 t „Kalcheralm“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine bereits errichtete Dreisesselbahn mit fixen Klemmen in der Gemeinde Ratschings;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Der Jaufenlift GmbH (Steuernummer 02564430209) mit Sitz in Ratschings, Jaufenpass-Str.5, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seil-

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 27 ottobre 2009, n. 498/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 231 t "Malga Calice" sita nel Comune di Racines**L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 21.10.2009 con la quale la Jaufenlift Srl con sede in Racines, Via Passo Giovo 5, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 231 t "Malga Calice" già realizzata mediante una seggiovia triploposto con attacchi fissi nel territorio del Comune di Racines;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 191/2009 del 22.10.2009 alla Jaufenlift Srl (codice fiscale 02564430209) con sede in Racines, via

bahnen Nr. 191/2009 vom 22.10.2009 die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 231 t „Kalcheralm“ für 15 Jahre erneuert, und zwar ab dem 27.10.2009.

- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Ratschings gelegen), es handelt sich dabei um eine Dreiersesselbahn mit fixen Klemmen mit einer Beförderungskapazität von 1786 Pers./h, wird in die II Kategorie eingestuft, und sie ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

Passo Giovo 5, per la durata di anni 15 a decorrere dal 27.10.2009, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 231 t “Malga Calice”.

- 2) La linea (sita in Comune di Racines), realizzata mediante una seggiovia triposto con attacchi fissi avente una potenzialità di trasporto di 1786 pers./h, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 3) È atto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ

56312

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 6. November 2009, Nr. 512/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie C 71 m "Piz Sella 1" des öffentlichen Verkehrs in der Gemeinde Wolkenstein in GrödenDER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Transportwesen vom 27.01.2000, Nr. 17/38.3, mit welchem der Piz Dè Sella Ag mit Sitz in Bozen Siegesplatz 48, die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 71 m „Piz Sella 1“ erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden bereits errichtete kuppelbare 6er-Sesselbahn;
- das am 15.10.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung ansucht, die bestehende Beförderungskapazität von 2.200 Pers/Stunde auf 2.800 Pers/Stunde erhöhen zu können;
- das Genehmigungsbescheid des Seilbahnprojektes in technischer Hinsicht des Amtes für Seilbahnen vom 21.09.2009, Nr. 174/2009;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard - Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Ab-

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 6 novembre 2009, n. 512/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 71 m "Piz Sella 1" sita nel Comune di Selva di Val GardenaL'ASSESSORE
PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti n. 17/38.3 di data 27.01.2000, con la quale è stata accordata alla Piz Dè Sella Spa con sede in Bolzano Piazza Vittoria 48, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 71 m "Piz Sella 1", linea già realizzata mediante una seggiovia esposto ad ammortamento automatico nel territorio del Comune di Selva di Val Gardena;
- la domanda di data prot 15.10.2009, con la quale il concessionario chiede di poter aumentare l'attuale potenzialità di trasporto dell'impianto da 2.200 pers/ora a 2.800 pers/ora;
- l'atto di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico dell'Ufficio trasporti funiviari, n. 174/2009 di data 21.09.2009;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6,

satz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Die Konzession, die der Piz Dè Sella Ag (Steuernummer 00108720228) mit Sitz in Bozen, Siegesplatz 48, für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 71 m „Piz Sella 1“ erteilt wurde, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen vom 21.09.2009, Nr. 174/2009, abgeändert, was bedeutet, dass die Beförderungskapazität von 2.200 Pers./Stunde auf 2.800 Pers./Stunde erhöht werden kann.
- 2) Bis zum 31.03.2010 müssen die Änderungen an der Anlage durchgeführt werden.
- 3) Die Konzession für die Seilbahnlinie behält die bereits mit Dekret vom 27.01.2000 festgelegte Fälligkeit bei.
- 4) Die Seilbahn, gelegen in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 5) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) È modificata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari, n. 174/2009 di data 21.09.2009 - la concessione accordata alla Piz Dè Sella Spa (codice fiscale 00108720228) con sede in Bolzano Piazza Vittoria 48, per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 71 m "Piz Sella 1" nel senso che l'esistente potenzialità di trasporto pari ad 2.200 per/ora può essere aumentata a 2.800 pers./ora.
- 2) È fissata la data del 31.03.2010, quale termine entro il quale deve essere modificato l'impianto.
- 3) La concessione della linea mantiene la scadenza già fissata con decreto di data 27.01.2000.
- 4) La linea, sita in Comune di Selva di Val Gardena, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 5) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ

56313

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 6. November 2009, Nr. 513/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 192 t International in der Gemeinde Sterzing**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Mobilität vom 23.10.2009, Nr. 667, mit welchem der Neue Roskopf GmbH mit Sitz in Sterzing Stadtplatz 3, die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 192 t „International“ erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Sterzing bereits errichtete Dreiersesselbahn mit fixen Klemmen;
- das am 16.09.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung zur Änderung der Bezeichnung der Anlage von „International“ zu „Panorama“ ansucht;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 6 novembre 2009, n. 513/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 192 t International sita nel Comune di Vipiteno**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore alla Mobilità n. 667 di data 23.10.2008, con la quale è stata accordata alla Nuova Montecavallo Srl con sede in Vipiteno Piazza Città 3, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 192 t „International“, linea già realizzata mediante una seggiovia triploposto ad attacchi fissi nel territorio del Comune di Vipiteno;
- la domanda di data prot. 16.09.2009 con la quale il concessionario chiede la modifica della denominazione dell'impianto da „International“ a „Panorama“;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

und

verfügt:

- 1) Die Konzession, die der Neue Rosskopf GmbH (Steuernummer 02473060214) mit Sitz in Sterzing Stadtplatz 3 für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 192 t „International“ erteilt wurde, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, abgeändert, was bedeutet, dass die aktuelle Bezeichnung „International“ mit der Bezeichnung „Panorama“ ersetzt werden kann.
- 2) Bis zum 31.12.2009 müssen die Änderungen an der Anlage durchgeführt sein.
- 3) Die Konzession für die Seilbahnlinie behält die bereits mit Dekret vom 23.10.2008 festgelegte Fälligkeit bei.
- 4) Die Seilbahn, gelegen in der Gemeinde Sterzing, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 5) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT
DR. THOMAS WIDMANN

decreta:

- 1) È modificata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, la concessione accordata alla nuova Montecavallo Srl (codice fiscale 02473060214) con sede in Vipiteno Piazza Città 3 per la linea di trasporto funivario in servizio pubblico denominata M 192 t „International“ nel senso che l'esistente denominazione potrà essere sostituita con la denominazione „Panorama“.
- 2) È fissata la data del 31.12.2009, quale termine entro il quale deve essere modificato l'impianto.
- 3) La concessione della linea mantiene la scadenza già fissata con decreto di data 23.10.2008.
- 4) La linea, sita in Comune di Vipiteno, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 5) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ
DOTT. THOMAS WIDMANN

56314

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 6. November 2009, Nr. 514/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 38 u Belvedere in der Gemeinde Olang**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 7,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Mobilität vom 18.12.1998, Nr. 268/38.3, mit welchem die Kronplatz Seilbahn AG mit Sitz in Bruneck, Seilbahnstraße 10, die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 38 u „Belvedere“ erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Olang bereits errichtete kuppelbare 15r-Kabinenbahn;
- das am 16.10.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung ansucht, die bestehende Beförderungskapazität um 10% und zwar von 3.000 Pers/Stunde auf 3.300 Pers/Stunde gemäß Art. 7 Abs. 2 der Durchführungsbestimmungen des Beschluss der Landesregierung Nr. 5309 vom 29.11.1999 (Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten) erhöhen zu können;
- den Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten laut Beschluss der Landesregierung Nr. 5390 vom 29.11.1999, der für die Seilbahn C 38 u „Belvedere“ eine maximale Beförderungskapazität von 3000 Personen pro Stunde vorsieht;
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 13 vom 10.01.2005 betreffend die erste Dreijahres-revision des Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten, mit dem die Beförderungskapazität der Seilbahn C 38 u „Belvedere“ von 3000 auf 1.500 Pers/Stunde verringert wird;

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 6 novembre 2009, n. 514/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 38 u Belvedere sita in Comune di Valdaora**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 7;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore alla mobilità n. 268/38.3 di data 13.05.2008, con la quale è stata accordata alla Funivia Plan de Corones Spa con sede in Brunico, via Funivia, 10, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 38 u "Belvedere", linea già realizzata mediante una cabinovia da 15 posti ad ammorsamento automatico nel territorio del Comune di Valdaora;
- la domanda di data prot. 16.10.2009 con la quale il concessionario chiede di poter aumentare del 10% l'attuale potenzialità di trasporto dell'impianto da 3.000 pers/ora a 3.300 pers/ora in riferimento alla previsione di cui all'art. 7 co. 2. delle norme di attuazione al Piano di settore degli Impianti di risalita e piste da Sci di cui alla delibera della giunta Provinciale n. 5309 del 29.11.1999;
- Il piano di settore degli impianti di risalita di cui in delibera della Giunta Provinciale n. 5390 dd. 29.11.1999 che prevede per l'impianto funiviario C 38 u "Belvedere" una potenzialità massima di trasporto pari a 3.000 pers/ora;
- la delibera della Giunta Provinciale n. 13 dd. 10.01.2005 relativa alla prima revisione triennale al Piano di settore impianti di risalita e piste da sci che riduce la potenzialità di trasporto dell'impianto C 38 U Belvedere da 3.000 pers/ora a 1.500 pers/ora;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - das am 25.07.2006 hinterlegte Urteil des Verwaltungsgerichtshofes der Provinz Bozen Nr. 317/2006, mit dem, die erste Dreijahresrevision des Fachplanes für Aufstiegsanlagen, für den Teil welcher die Reduzierung der Beförderungskapazität der Seilbahn C 38 u "Belvedere" von 3000 auf 1500 Pers/Stunde vorsah, annulliert wird. - die Beschlüsse Nr. 2828 vom 27.08.2007 und Nr. 911 vom 17.03.2008 der Landesregierung mit denen das oben genannten Urteil umgesetzt wird; - die Genehmigung des Seilbahnprojektes in technischer Hinsicht des Amtes für Seilbahnen vom 20.10.2009, Nr. 189/2009; - den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen, - die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind; - den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten; | <ul style="list-style-type: none"> - la sentenza del TAR della Provincia di Bolzano n. 317/2006 depositata in data 25.07.2006 nella parte in cui prevede l'annullamento della prima revisione triennale al Piano di settore impianti di risalita e piste da sci relativamente alla parte nella quale prevedeva la riduzione della potenzialità di trasporto dell'impianto funiviario C 38 u "Belvedere" da 3.000 a 1500 pers/ora. - le delibere n. 2828 del 27.08.2007 e n. 911 del 17.03.2008 della Giunta Provinciale con le quali si recepisce la sopra indicata sentenza; - l'atto di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico dell'Ufficio trasporti funiviari, n. 189/2009 di data 20.10.2009; - la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie; - la documentazione di rito allegata alla citata domanda; - la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi; |
|--|--|

und

verfügt:

- 1) Der Kronplatz Seilbahn AG (Steuernummer 00197430218) mit Sitz in Bruneck, Seilbahnstrasse 10 für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 38 u „Belvedere“ erteilt wurde, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen vom 20.10.2009, Nr. 189/2009, abgeändert, was bedeutet, dass die bestehende Beförderungskapazität von 3.000 Pers/Stunde auf 3.300 Pers./Stunde erhöht werden kann.
- 2) Bis zum 31.03.2010 müssen die Änderungen an der Anlage durchgeführt werden.

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 189/2009 del 20.10.2009 - alla Funivia Plan de Coronas Spa (codice fiscale 00197430218) con sede in Brunico, via Funivia, 10, per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 38 u "Belvedere" nel senso che l'esistente potenzialità di trasporto pari ad 3.000 per/ora può essere aumentata a 3.330 pers./ora.
- 2) È fissata la data del 31.03.2010, quale termine entro il quale deve essere modificato l'impianto.

- 3) Die Konzession für die Seilbahnlinie behält die bereits mit Dekret vom 13.05.2008 festgelegte Fälligkeit bei;
- 4) Die Seilbahn, gelegen in der Gemeinde Olang, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig;
- 5) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT
DR. THOMAS WIDMANN

- 3) La concessione della linea mantiene la scadenza già fissata con decreto di data 13.05.2008;
- 4) La linea, sita in Comune di Valdaora, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n.1;
- 5) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ
DOTT. THOMAS WIDMANN

56315

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 6. November 2009, Nr. 515/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie C 66 n "Colfosco" des öffentlichen Verkehrs in der Gemeinde Corvara**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Transportwesen vom 18.12.1998, Nr. 253/38.3, mit welchem der Impianti Colfosco AG mit Sitz in Kolfuschg/Gadertal Str. Sotdljia 13, die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 66 n „Colfosco“ erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Corvara bereits errichtete kuppelbare 8er-Kabinenbahn;
- das am 22.10.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung ansucht, die bestehende Beförderungskapazität von 2.200 Pers/Stunde auf 2.400 Pers/Stunde erhöhen zu können;
- das Genehmigungsbescheid des Seilbahnprojektes in technischer Hinsicht des Amtes für Seilbahnen vom 04.11.2009, Nr. 199/2009;
- den Beschluss der Landesregierung vom 03.02.1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Ab-

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 6 novembre 2009, n. 515/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 66 n "Colfosco" sita nel Comune di Corvara in Badia**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti n. 253/38.3 di data 18.12.1998, con la quale è stata accordata alla Colfosco Impianti Spa con sede in Colfosco/Val Badia, Str. Sotdljia 13, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 66 n "Colfosco", linea già realizzata mediante una cabinovia octoposto ad ammortamento automatico nel territorio del Comune di Corvara;
- la domanda di data prot 22.10.2009, con la quale il concessionario chiede di poter aumentare l'attuale potenzialità di trasporto dell'impianto da 2.200 pers/ora a 2.400 pers/ora;
- l'atto di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico dell'Ufficio trasporti funiviari, n. 199/2009 di data 04.11.2009;
- la deliberazione della Giunta Provinciale di data 03.02.1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6,

satz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Die Konzession, die der Impianti Colfosco AG (Steuernummer 00415600212) mit Sitz in in Kolfuschg/Gadertal Str. Sotdljia 13, für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 66 n „Colfosco“ erteilt wurde, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen vom 04.11.2009, Nr. 199/2009, abgeändert, was bedeutet, dass die bestehende Beförderungskapazität von 2.200 Pers./Stunde auf 2.400 Pers./Stunde erhöht werden kann.
- 2) Bis zum 31.03.2010 müssen die Änderungen an der Anlage durchgeführt werden.
- 3) Die Konzession für die Seilbahnlinie behält die bereits mit Dekret vom 18.12.1998 festgelegte Fälligkeit bei;
- 4) Die Seilbahn, gelegen in der Gemeinde Corvara, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 5) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMAN

della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) È modificata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari, n. 199/2009 di data 04.11.2009 - la concessione accordata alla Impianti Colfosco Spa (codice fiscale 00415600212) con sede in Colfosco/Val Badia, Str. Sotdljia 13, per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 66 n "Colfosco" nel senso che l'esistente potenzialità di trasporto pari ad 2.200 per/ora può essere aumentata a 2.400 pers/ora.
- 2) È fissata la data del 31.03.2010, quale termine entro il quale deve essere modificato l'impianto.
- 3) La concessione della linea mantiene la scadenza già fissata con decreto di data 18.12.1998;
- 4) La linea, sita in Comune di Corvara, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 5) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ

56316

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 9. November 2009, Nr. 518/38.3

Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie C 30 n "Forcelles" des öffentlichen Verkehrs in der Gemeinde Corvara**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Mobilität vom 21.11.2005, Nr. 484/38.3, mit welchem der Impianti Colfosco AG mit Sitz in Kolfuschg/Gadertal, Str. Sotdljia 13, die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 30 n „Forcelles“ erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Corvara bereits errichtete kuppelbare 4er-Sesselbahn;
- das am 09.10.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung ansucht, die bestehende Beförderungskapazität von 2.000 Pers/Stunde auf 2.400 Pers/Stunde erhöhen zu können;
- das Genehmigung des Seilbahnprojektes in technischer Hinsicht des Amtes für Seilbahnen vom 06.11.2009, Nr. 203/2009;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Ab-

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 9 novembre 2009, n. 518/38.3

Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 30 n "Forcelles" sita nel Comune di Corvara in Badia**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti n. 484/38.3 di data 21.11.2005, con la quale è stata accordata alla Colfosco Impianti Spa con sede in Colfosco/Val Badia, Str. Sotdljia 13, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 30 n "Forcelles", linea già realizzata mediante una seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico nel territorio del Comune di Corvara;
- la domanda di data prot 09.10.2009, con la quale il concessionario chiede di poter aumentare l'attuale potenzialità di trasporto dell'impianto da 2.000 pers/ora a 2.400 pers/ora;
- l'atto di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico dell'Ufficio trasporti funiviari, n. 203/2009 di data 06.11.2009;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6,

satz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Die Konzession, die der Impianti Colfosco AG (Steuernummer 00415600212) mit Sitz in in Kolfuschg/Gadertal, Str. Sotdljia 13, für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 30 n „Forcelles“ erteilt wurde, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen vom 06.11.2009, Nr. 203./2009, abgeändert, was bedeutet, dass die bestehende Beförderungskapazität von 2.000 Pers./Stunde auf 2.400 Pers./Stunde erhöht werden kann.
- 2) Bis zum 31.03.2010 müssen die Änderungen an der Anlage durchgeführt werden.
- 3) Die Konzession für die Seilbahnlinie behält die bereits mit Dekret vom 21.11.2005 festgelegte Fälligkeit bei;
- 4) Die Seilbahn, gelegen in der Gemeinde Corvara, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 5) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) È modificata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari, n. 203/2009 di data 06.11.2009 - la concessione accordata alla Impianti Colfosco Spa (codice fiscale 00415600212) con sede in Colfosco/Val Badia Str. Sotdljia 13, per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 30 n "Forcelles" nel senso che l'esistente potenzialità di trasporto pari ad 2.000 per/ora può essere aumentata a 2.400 pers./ora.
- 2) È fissata la data del 31.03.2010, quale termine entro il quale deve essere modificato l'impianto.
- 3) La concessione della linea mantiene la scadenza già fissata con decreto di data 21.11.2005;
- 4) La linea, sita in Comune di Corvara, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 5) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ

56317

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 2. Dezember 2009, Nr. 617/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 345 t "Pflerschs" in der Gemeinde Brenner**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 19. Oktober 2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Bergbahnen Ladurns GmbH mit Sitz in Brenner Fraktion Pflersch 94, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 345 t „Pflersch“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine in der Gemeinde Brenner bereits errichtete Schleppliftanlage mit Einzelbügel;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 21. April 2004, Nr. 60/2.0, abgeändert mit Dekret des Landeshauptmanns vom 26. August 2004, Nr. 141/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 2 dicembre 2009, n. 617/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 345 t "Fleres" sita nel Comune di Brennero**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 19 ottobre 2009 con la quale la Funicolari Ladurns Srl. con sede in Brennero frazione Fleres 94, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 345 t "Fleres" trattasi di un impianto a fune già realizzato mediante una sciovia monoposto nel territorio del Comune di Brennero;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 aprile 2004, n. 60/2.0, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 2004, n. 141/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

verfügt:

- 1) Der Bergbahnen Ladurns GmbH (Steuer-
nummer 01266950219) mit Sitz in Brenner
Fraktion Pflersch 94, wird im Sinne des Lan-
desgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1,
und auf Grund des Bescheides des Amtes für
Seilbahnen Nr. 204/2009 vom 09.11.2009 die
Konzession für die Seilbahnlinie des öffentli-
chen Verkehrs S 345 t „Pflersch“ für 11 (elf)
Jahre erneuert, und zwar ab dem 03.01.2010.
- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Brenner ge-
legen), es handelt sich dabei um eine
Schleppliftanlage mit Einzelbügel mit einer
Beförderungskapazität von 710 Pers./h, wird
in die dritte Kategorie eingestuft.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur
die Rechtsvorschriften über den Bau und den
Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Ver-
kehrs sondern auch alle Vorschriften im
Standard-Auflagenheft, das von der Landes-
regierung mit Beschluss vom 3. Februar
1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt
der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröf-
fentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provin-
ciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al pa-
rere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 204/2009
del 09.11.2009 alla Funicolari Ladurns Srl.
(codice fiscale 01266950219) con sede in
Brennero, frazione Fleres 94, per la durata di
anni 11 (undici) a decorrere dal 03.01.2010, il
rinnovo della concessione per la linea di tra-
sporto funiviario in servizio pubblico denomi-
nata S 35 t "Pflersch".
- 2) La linea (sita in Comune di Brennero), realiz-
zata mediante una sciovia mono-posto aven-
te una potenzialità di trasporto di 710 pers./h,
è assegnata alla terza categoria.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osserva-
re, oltre alle disposizioni di legge e regola-
mentari che disciplinano la costruzione e l'e-
sercizio di impianti a fune in servizio pubbli-
co, tutte le prescrizioni riportate nel disciplina-
re-tipo, approvato dalla Giunta provinciale
con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estrat-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ

56319

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 2. Dezember 2009, Nr. 618/38.3

Rechtsnachfolge der in der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 223 m "Plan da Tieja" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 12,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Mobilität vom 11.09.2009, Nr. 427/38.3, mit welchem der Einzelfirma Comploi Leo mit Sitz in Wolkenstein in Gröden, Str. Plan da Tieja Nr. 47, die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 223 m „Plan da Tieja“ erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Kastelruth bereits errichtete Schleppliftanlage mit Einzelbügel;
- den notariellen Akt des Dr. Finelli aus Bozen, vom 14.10.2009, Urkundenrolle Nr. 96.480, mit welchem die oben angeführte Einzelfirma Comploi Leo in die Gesellschaft Tramans KG übergegangen ist;
- das am 06.11.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung ansucht, die genannte Seilbahn und die entsprechende Konzession an die Tramans KG mit Sitz in Wolkenstein in Gröden, Str. Plan da Tieja Nr. 47 abzutreten;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Ab-

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 2 dicembre 2009, n. 618/38.3

Subingresso della nella concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 223 m "Plan da Tieja" sita in Comune di Selva di Val Gardena**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 12;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore alla mobilità del 11.09.2009 n. 427/38.3, con il quale è stata accordata alla Impresa individuale Comploi Leo con sede in Selva di Val Gardena, Str. Plan da Tieja n. 47, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 223 m "Plan da Tieja" già realizzata mediante una sciovvia monoposto nel territorio del Comune di Selva di Val Gardena;
- l'atto notarile del dott. Finelli di Bolzano, del 14.10.2009, repertorio n. 96.480, con il quale ha la ditta individuale Comploi Leo è confluita nella società Tramans Sas di Comploi Leo;
- la domanda di data prot. 06.11.2009 con la quale il concessionario chiede l'autorizzazione per la cessione della predetta linea e della relativa concessione alla Tramans Sas di Comploi Leo con sede in Selva di Val Gardena, Str. Plan da Tieja 47;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6,

satz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Die Tramans KG (Steuernummer 01352130213) mit Sitz in Wolkenstein in Gröden, Str. Plan da Tieja Nr. 47, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, als Konzessionär der Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 223 m "Plan da Tieja" anerkannt, in Nachfolge der Einzelfirma Comploi Leo (Steuernummer CMPLEO53C26I591S) mit Sitz in Wolkenstein in Gröden, Str. Plan da Tieja Nr. 47, auf Grund des notariellen Vertrages des Dr. Finelli aus Bozen vom 14.10.2009.
- 2) Die Konzession für die Seilbahn, es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Wolkenstein in Grödenerrichtete Schleppliftanlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 705 Pers./Stunde, behält die mit Dekret des Landesrates für Transportwesen vom 11.09.2009, Nr. 427 festgelegte Fälligkeit und Vorschriften bei.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagen-Heft zu Seilbahnkonzessionen, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) È riconosciuto alla Tramans Sas di Comploi Leo (codice fiscale 01352130-213) con sede in 39048 Selva di Val Gardena, Str. Plan da Tieja n. 47, - ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 - concessionario della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 223 m "Plan da Tieja" intendendosi la stessa subentrata alla impresa individuale Comploi Leo (codice fiscale CMPLEO53C26I591S) con sede in 39048 Selva di Val Gardena, Str. Plan da Tieja n. 47 in base all'atto notarile di data 14.10.2009 del dott. Finelli di Bolzano.
- 2) La concessione della linea, realizzata nel Comune di Selva di Val Gardena mediante una sciovia monoposto avente una potenzialità di trasporto di 705 pers./ora, assume la scadenza e le prescrizioni fissate dal decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti del 11.09.2009, n. 427.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ

56320

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 3. Dezember 2009, Nr. 620/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 205 m "Biancaneve" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 16. Februar 2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Sciovia Biancaneve Ohg di Welponer Anton & C. mit Sitz in Wolkenstein in Gröden, Mureda Str. 174, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 205 m „Biancaneve“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden bereits errichtete Schlepplifftanlage mit Einzelbügel,
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 21. April 2004, Nr. 60/2.0, abgeändert mit Dekret des Landeshauptmanns vom 26. August 2004, Nr. 141/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 3 dicembre 2009, n. 620/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 205 m "Biancaneve" sita nel Comune di Selva di Val Gardena**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 16 febbraio 2009 con la quale la Sciovia Biancaneve Snc di Welponer Anton & Co. con sede in Ortisei via Murena 174, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 205 m "Biancaneve" trattasi di un impianto a fune già realizzato mediante una sciovia monoposto nel territorio del Comune di Selva di Val Gardena;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 aprile 2004, n. 60/2.0, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 2004, n. 141/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

Und

verfügt:

- 1) Der Sciovia Biancaneve Ohg di Welponer Anton & C. (Steuernummer 02277-150211) mit Sitz in Wolkenstein in Gröden, Mureda Str. 174, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 210/2009 vom 17.11.2009 die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 205 m „Biancaneve“ für 11(elf) Jahre erneuert, und zwar ab 16.12.2009.
- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden), es handelt sich dabei um eine Schleppliftanlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 720 Pers./h, wird in die dritte Kategorie eingestuft.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT
DR. THOMAS WIDMANN

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 210/2009 del 17.11.2009 alla Sciovia Biancaneve Snc di Welponer Anton & Co (codice fiscale 02277150211) con sede in Ortisei via Murena 174, per la durata di anni 11 (undici) a decorrere dal 16.12.2009, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 205 m "Biancaneve".
- 2) La linea (sita nel Comune di Selva di Val Gardena), realizzata mediante una sciovia monoposto avente una potenzialità di trasporto di 720 pers./h, è assegnata alla terza categoria.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ
DOTT. THOMAS WIDMANN

56321

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 3. Dezember 2009, Nr. 621/38.3

Abtretung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 253 n "Alting" in der Gemeinde Abtei**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 12,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Transportwesen vom 10.11.2003, Nr. 378/38.3, mit welchem der Einzelfirma Costa Hubert mit Sitz in Stern (Abtei) Str. Boscdaplan 150, die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 253 m „Alting“ erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Abtei bereits errichtete Schleppliftanlage mit Einzelbügel;
- das am 04.11.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung ansucht, die genannte Seilbahn und die entsprechende Konzession an der Einzelfirma Agreiter Carlo mit Sitz in Abtei Fraktion Stern, Str. Altin 22 abzutreten;
- die Vertragsbedingungen, die aus dem Abtretungsvertrages des Notar Dr. Tisot aus Bozen, vom 29.10.2009, Urkundenrolle Nr. 173.592 Sammlung Nr. 10.696, hervorgehen;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr.

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 3 dicembre 2009, n. 621/38.3

Cessione della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 253 n "Alting" sita nel Comune di Badia**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 12;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti del 10.11.2003 n. 378/38.3, con il quale è stata accordata alla Impresa individuale Costa Hubert con sede in La Villa (Badia), Str. Boscdaplan 150, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 253 m "Alting" già realizzata mediante una sciovia monoposto nel territorio del Comune di Badia;
- la domanda di data prot. 04.11.2009 con la quale il concessionario chiede l'autorizzazione per la cessione della predetta linea e della relativa concessione all'impresa individuale Agreiter Carlo con sede Badia frazione La Villa, Str. Altin 22;
- le clausole contrattuali risultanti dal contratto di cessione radatto dal notaio dott. Tisot di Bolzano, in data 29.10.2009, repertorio n. 173.592, raccolta n. 10.696;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, re-

185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Die Einzelfirma Agreiter Carlo (Steuernummer GRTCRL63H03B160N) mit Sitz in 39036 Abtei, Fraktion Stern, Str. Altin 22, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, als Konzessionär der Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 253 n "Alting" in Nachfolge der Einzelfirma Costa Hubert (Steuernummer CSTHRT59MI2A537U) mit Sitz in Abtei, Str. Boscdaplan 150, anerkannt, und zwar auf Grund des notariellen Vertrages des Dr. Tisot aus Bozen vom 29.10.2009.
- 2) Die Konzession für die Seilbahn, es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Abtei errichtete Schleplift-anlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 600 Pers./Stunde, behält die mit Dekret des Landesrates für Transportwesen vom 10.11.2003, Nr. 378/38.3 festgelegte Fälligkeit bei.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft zu Seilbahnkonzessionen, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

lativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) È riconosciuta l'impresa individuale Agreiter Carlo (codice fiscale GRTCRL-63H03B160N) con sede in 39036 Badia, frazione La Villa, Str. Altin 22 - ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 - quale concessionario della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 253 n "Alting", intendendosi la stessa subentrata alla impresa individuale Costa Hubert (codice fiscale CSTHRT59MI2A537U) con sede in 39036 Badia Str. Boscdaplan 150 in base all'atto notarile di data 29.10.2009 del dott. Tisot di Bolzano.
- 2) La concessione della linea funiviaria, realizzata nel Comune di Badia mediante una sciovvia monoposto ed avente una potenzialità di trasporto di 600 pers./ora, mantiene la scadenza fissata dal decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti di data 10.11.2003, n. 378/38.3.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ

56336

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 318/34.0

Maßnahmen zur Förderung der Innovation, Forschung und Entwicklung: Ausschreibung für Innovationsprojekte 2010 - Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14, "Forschung und Innovation"

DIE LANDESRÄTIN FÜR INNOVATION,
FORSCHUNG UND GENOSSENSCHAFTEN,
INFORMATIK, ARBEIT, ITALIENISCHE
BERUFSBILDUNG, FINANZEN UND HAUSHALT

hat folgenden Sachverhalt ermittelt und stützt sich bei ihrer Entscheidungsfindung auf folgende Rechtsvorschriften:

Die Landesregierung mit Beschluss vom 25.05.2009 Nr. 1351 hat die vollständige Durchführung der Fördermaßnahmen laut den nachstehenden angeführten Gesetzesbestimmungen den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52 Absatz 3 des Autonomiestatuts vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen.

Das Landesgesetz vom 13. Dezember 2006 Nr. 14 - III. Abschnitt sieht „Instrumente für die Planung und die Organisation“ von Forschung und Innovation vor.

Der Artikel 10 des Landesgesetzes 13. Dezember 2006, Nr. 14, sieht „Maßnahmen zur Förderung der Innovation“ vor.

Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 02. April 2008, Nr. 15 wurde die Durchführungsverordnung zur Förderung der Innovation betreffend das Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 genehmigt.

Der Artikel 18 der Durchführungsverordnung Nr. 15 vom 02. April 2008 zur Förderung der Innovation, sieht die Anwendung des Auswahlverfahrens durch Ausschreibung vor sowie die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die im oben genannten Artikel vorgesehenen Zwecke.

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 15 dicembre 2009, n. 318/34.0

Interventi per la promozione dell'innovazione, ricerca e sviluppo - Bando per progetti innovativi 2010 - Legge provinciale 13.12.2006, n. 14, "Ricerca e innovazione"

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE,
RICERCA E COOPERAZIONE, INFORMATICA,
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE
ITALIANA, BILANCIO E FINANZE

ha accertato, nel rispetto delle seguenti norme, i fatti e le circostanze in argomento e la rispettiva documentazione:

La Giunta Provinciale con deliberazione dd. 25.05.2009, n. 1351, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti per la integrale attuazione delle previsioni normative in materia di agevolazioni economiche, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, a termini dell'art. 52, comma 3, dello statuto di autonomia.

La legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, Capo III - prevede "Strumenti di pianificazione e di organizzazione" riguardo la ricerca scientifica e l'innovazione.

L'articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, elenca le "Azioni per la promozione dell'innovazione".

Con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 02 aprile 2008, n. 15 è stato approvato il regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione relativo alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14.

L'articolo 18 del regolamento di esecuzione sulla promozione della innovazione n. 15 del 02 aprile 2008, prevede la procedura di selezione a bando nonché la destinazione dei mezzi finanziari necessari per il raggiungimento delle finalità del suddetto articolo.

Die Einreichung und Umsetzung von Projekten im Bereich der Innovation, Forschung und Entwicklung durch die Unternehmen unter Einbindung von Forschungseinrichtungen und Universitäten soll verstärkt gefördert werden.

Für diese Ausschreibung finden die einschlägigen Richtlinien gemäß des Dekretes des Landeshauptmannes vom 02. April 2008, Nr. 15 Anwendung, welche in der Zeit in Kraft sind, in dem der Antrag eingereicht worden ist und soweit vorteilhafter auf alle aufliegenden Anträgen, deren Verwaltungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Ausgenommen davon sind die Abänderungen, welche die Landesverwaltung mit darauf folgenden Maßnahmen treffen wird;

Die Verfügbarkeit auf dem Kapitel 19215.03 des Gebarungsplanes des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2009 ist vorhanden.

Dies vorausgeschickt

verfügt

DIE LANDESRÄTIN FÜR INNOVATION,
FORSCHUNG UND GENOSSENSCHAFTEN,
INFORMATIK, ARBEIT, ITALIENISCHE BE-
RUFSBILDUNG, FINANZEN UND HAUSHALT

- 1) die Ausschreibung für innovative Projekte, die diesem Dekret beigelegt ist und wesentlicher Bestandteil desselben bildet, zu genehmigen.
- 2) die Ausgabe von 4.200.000,00 Euro auf das Ausgabekapitel 19215.03 des Gebarungsplanes des Jahres 2009 zweckzubinden.
- 3) die unverzügliche Veröffentlichung des vorliegenden Dekretes im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu veranlassen.

DIE LANDESRÄTIN FÜR INNOVATION,
FORSCHUNG UND GENOSSENSCHAFTEN,
INFORMATIK, ARBEIT, ITALIENISCHE
BERUFSBILDUNG, FINANZEN UND HAUSHALT

La presentazione e l'attuazione di progetti nell'ambito dell'innovazione, della ricerca e sviluppo da parte di imprese, coinvolgendo istituti di ricerca ed università devono essere maggiormente promossi.

Al bando si applicano i criteri indicati nel decreto del Presidente della Provincia dd. 02 aprile 2008, n. 15 in vigore alla data della presentazione della domanda ed anche a quelle il cui procedimento non sia ancora concluso, fatte salve le modifiche dei criteri stessi che la amministrazione provinciale si riserva di apportare con successivi provvedimenti;

La disponibilità dei fondi sul capitolo 19215.03 del piano di gestione del bilancio provinciale 2009.

Tanto premesso

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE,
RICERCA E COOPERAZIONE, INFORMATICA,
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE
ITALIANA, BILANCIO E FINANZE

decreta

- 1) di approvare il bando per progetti innovativi al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.
- 2) di impegnare la spesa di Euro 4.200.000,00 sul capitolo 19215.03 di spesa del piano di gestione dell'anno 2009.
- 3) di provvedere all'immediata pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE,
RICERCA E COOPERAZIONE, INFORMATICA,
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA,
BILANCIO E FINANZE

DOTT.SSA BARBARA REPETTO

AUSSCHREIBUNG 2009/10

Landesgesetz 13. Dezember 2006, Nr. 14

ZUGUNSTEN VON UNTERNEHMEN ZUR REALISIERUNG VON PROJEKTEN DER INDUSTRIELLEN FORSCHUNG UND DER EXPERIMENTELLEN ENTWICKLUNG

Abteilung 34, Innovation, Forschung, Entwicklung und Innovation

Artikel 1 Ziel der Maßnahme

Die Autonome Provinz Bozen unterstützt gemäß Artikel 10 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 und gemäß der entsprechenden Durchführungsverordnung, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 2. April 2008 (fortan „Durchführungsverordnung“ genannt) sowie gemäß Mehrjahresplan für Forschung und Innovation, Achse 1, die Realisierung von Projekten der industriellen Forschung sowie experimentellen Entwicklung, die von Unternehmen unterbreitet werden und positive Auswirkungen auf das lokale Wirtschaftssystem und eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen oder F&E-Einrichtungen vorsehen:

1. Die Ausschreibung unterstützt die Realisierung der Projekte, die:
 - Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zum Gegenstand haben;
 - von Klein-, Mittel- und Großunternehmen durchgeführt werden, welche eine Produktions- oder Forschungseinheit in Südtirol haben;
 - in Zusammenarbeit von Unternehmen oder mit Forschungseinrichtung umgesetzt werden.
2. In Übereinstimmung mit dem Mehrjahresplan für Forschung und Innovation gemäß Landesgesetz Nr. 14/2006 müssen die Projekte prioritär folgende inhaltliche Bereiche betreffen:
 - a) Technologien betreffend nachhaltige Ressourcen für: erneuerbare Energien; Energieeinsparung, ökologisches Bauwesen und Umwelttechnologien; nachhaltige Mobilität, Transport- und Logistiksysteme für die Nahversorgung; Alpintechnologien; Wellness; Gesundheit und Ernährung;
 - b) Transversale Technologien wie Informatik und Kommunikation, Mikroelektronik, Mikrorobotik, Mechatronik, neue Materialien, Nanotechnologien unter besonderer Berücksichtigung der Anwendungen auf die traditionellen Sektoren der Südtiroler Wirtschaft.

Artikel 2 **Begriffsbestimmungen**

Was die Definitionen der in dieser Ausschreibung verwendeten Begriffe wie ***kleine und mittlere Unternehmen, große Unternehmen, Forschungseinrichtung, industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, Kooperationsprojekte von Unternehmen oder von Unternehmen und Forschungseinrichtungen*** betrifft, wird auf die Durchführungsverordnung Artikel 2, Absatz 1, Buchstaben a), b), c), e) und f), sowie auf Punkt 2.2. der europäischen Verordnung betreffend die staatlichen Beihilfen zu Gunsten von Forschung, Entwicklung und Innovation, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union C323 vom 30. Dezember 2006, verwiesen.

Artikel 3 **Begünstigte**

1. Begünstigte einer Beihilfe im Rahmen dieser Ausschreibung sind folgende:
 - a) kleine, mittlere und große Unternehmen mit einer Betriebs- oder Forschungsstätte in Südtirol;
 - b) Konsortien oder zeitweilige Zusammenschlüsse von Unternehmen, welche bereits bestehen oder erst nach der eventuellen Genehmigung des Projekts zwischen Subjekten laut Buchstabe a) gebildet werden. An der Kooperation können auch Unternehmen oder Forschungseinrichtungen beteiligt sein, die keinen Rechtssitz oder Betriebsstätte in Südtirol haben, vorbehaltlich, dass diese keine Beihilfe erhalten können.
2. Im Falle von Großunternehmen müssen mindestens drei Partner am Projekt beteiligt sein, wobei neben einer eventuellen Forschungseinrichtung noch mindestens ein kleines oder mittleres Unternehmen am Projekt mitarbeiten muss.
3. Um in den Genuss einer Erhöhung laut Art. 5 der gegenständlichen Ausschreibung zu gelangen, muss das Vorhaben die effektive Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung betreffen und folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - a) die Forschungseinrichtung trägt mindestens 10 Prozent der förderfähigen Kosten des Vorhabens und
 - b) die Forschungseinrichtung hat das Recht, die Ergebnisse des Forschungsvorhabens zu veröffentlichen, soweit sie aus den von ihr durchgeführten Forschungstätigkeiten hervorgegangen sind.

Artikel 4 **Förderbedingungen**

1. Die Beihilfen zugunsten von KMU gemäß vorliegender Ausschreibung können nur dann gewährt werden, wenn das Ansuchen vor Projektbeginn eingereicht worden ist.
2. Im Falle von Großunternehmen muss außerdem nachgewiesen werden, dass durch die Beihilfe der Umfang oder die Tragweite oder die Gesamtausgaben des Beihilfeempfängers signifikant erhöht oder der Zeitraum der Realisierung des Projektes bedeutend verkürzt wird.
3. Unternehmen, die aufgrund einer Entscheidung der EU-Kommission einen Rückforderungsantrag betreffend eine illegale und mit dem Gemeinschaftsmarkt unvereinbare Beihilfe anhängig haben, sind nicht zur Förderung zugelassen. Die gemäß vorliegender Ausschreibung begünstigten Unternehmen müssen diesbezüglich eine entsprechende Erklärung einreichen.
4. Anträge um Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten sind nicht zur Förderung im Rahmen dieser Ausschreibung zugelassen.

Artikel 5 Finanzierung des Projektes

1. Die Maßnahme findet ihre finanzielle Deckung durch die vom Land Südtirol bereitgestellten Mittel gemäß Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 in Höhe von 4.200.000,00 Euro.
2. Die Mittel laut Absatz 1 können durch zusätzliche Mittel aufgestockt werden.
3. Laut Artikel 31 (Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben) und Artikel 32 (Beihilfen für technische Durchführbarkeitsstudien) der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 sowie laut Artikel 9 (Beihilfeintensität für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben) und Artikel 10 (Technische Durchführbarkeitsstudien) der Durchführungsverordnung zur Förderung der Innovation (Dekret des Landeshauptmanns vom 2. April 2008, Nr. 15) werden Beihilfen in folgendem Ausmaß gewährt:

BEIHILFEINTENSITÄT

Art der Tätigkeit	KLEINES UNTERNEHMEN		MITTLERES UNTERNEHMEN		GROSSES UNTERNEHMEN	
	GEWÄHRBARER BEIHILFEPROZENTSATZ					
5.3.1 Industrielle Forschung						
Grundprozentsatz	70	%	60	%	50	%
Aufschlag bei: - Zusammenarbeit zwischen Unternehmen; Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung - Verbreitung der Ergebnisse	10	%	15	%	15	%
Höchstsumme	80	%	75	%	65	%
5.3.2 Experimentelle Entwicklung						
Grundprozentsatz	45	%	35	%	25	%
Aufschlag bei: - Zusammenarbeit zwischen Unternehmen; - Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung	15	%	15	%	15	%
Höchstsumme	60	%	50	%	40	%
5.3.3 Technische Durchführbarkeitsstudien						
Studien zur Vorbereitung der industriellen Forschungstätigkeit	75	%	75	%	65	%
Studien zur Vorbereitung der experimentellen Entwicklungstätigkeit	50	%	50	%	40	%

Für die einzelnen Projekte darf der Beitrag folgenden Höchstbetrag nicht überschreiten:

- Vorhaben gemäß Punkt 5.3.1 und 5.3.2: 2.000.000,00 (zwei Millionen) Euro;
- Vorhaben gemäß Punkt 5.3.3: 50.000,00 (fünfzigtausend) Euro.

Zur Finanzierung nicht zugelassen sind Projekte betreffend Vorhaben gemäß Punkt 5.3.1 und 5.3.2, welche Kosten von weniger als 150.000,00 (hundertfünfzigtausend) Euro vorsehen.

Artikel 6

Förderfähige Kosten

1. Es sind folgende Kosten förderfähig:
 - a) Personalkosten (Forscher/Forscherinnen, Techniker/Technikerinnen und sonstiges Hilfspersonal, soweit sie mit dem Forschungsvorhaben beschäftigt sind),
 - b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Forschungsvorhaben genutzt werden. Werden diese Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das Forschungsvorhaben verwendet, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefähig,
 - c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, sofern und solange sie für das Forschungsvorhaben genutzt werden. Bei Gebäuden gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefähig. Bei Grundstücken sind die Kosten der kommerziellen Übertragung oder die tatsächlich bestrittenen Investitionskosten beihilfefähig,
 - d) Kosten für Auftragsforschung, technisches Wissen und von Dritten zu Marktpreisen erworbene oder in Lizenz erhaltene Patente im Rahmen einer zu üblichen Marktbedingungen und ohne rechtswidrige Absprachen durchgeführte Transaktion sowie Kosten für Beratungsdienste und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich der Forschungstätigkeit dienen. Diese Kosten werden höchstens bis zu einem Anteil von siebenzig Prozent der beihilfefähigen Gesamtkosten des Vorhabens anerkannt, ausgenommen Kosten für technische Durchführbarkeitsstudien gemäß Punkt 5.3.3;
 - e) zusätzliche allgemeine Kosten, die unmittelbar durch das Forschungsvorhaben entstehen, bis zu fünf Prozent der förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens,
 - f) sonstige im Rahmen der Forschungstätigkeit unmittelbar bestrittene Betriebskosten einschließlich Kosten für Material, Lieferungen und ähnliche Produkte.
2. Kein Unternehmen darf mehr als siebenzig Prozent der beihilfefähigen Kosten des Kooperationsvorhabens tragen.

Artikel 7

Kumulierungsverbot

1. Die in dieser Ausschreibung vorgesehenen Beihilfen dürfen in Bezug auf dieselben förderfähigen Kosten nicht mit anderen öffentlichen Förderungen, gleichgültig welcher Art (gemeinschaftliche, staatliche, regionale oder von anderen öffentlichen Körperschaften und Anstalten gewährte öffentliche Förderungen), kumuliert werden.

Artikel 8

Zulassungs-, Bewertungs- und Vorzugskriterien

1. Die Projekte müssen den in Artikel 1 angeführten Zielsetzungen entsprechen und vorzugsweise eines der in Art. 1, Abs. 2 angeführten Schwerpunktthemen zum Gegenstand haben.
2. Die maximale Projektdauer beträgt sechsunddreißig Monate ab Einreichung des Projektes. Im Falle eines begründeten Antrages kann eine einmalige Verlängerung der Projektdauer von höchstens 12 Monaten gewährt werden.
3. Die formellen Voraussetzungen für die Zulassung des Projekts sind folgende:
 - a) die Beachtung der Frist für die Übermittlung des Antrages;
 - b) die Zulässigkeit des Antragstellers;
 - c) die Vollständigkeit des Antrages;
 - d) dieselben Projektkosten dürfen nicht durch andere Programme der Europäischen Union finanziert werden;

- e) das Projekt hat nicht bereits umgesetzte Vorhaben zum Gegenstand;
 - f) das Projekt muss den von der Ausschreibung festgelegten objektiven Vorgaben (Produktionssektoren, Technologiebereiche, Verpflichtung zur Integration zwischen verschiedenen Subjekten) entsprechen;
 - g) Das Projekt muss innerhalb der von der Ausschreibung festgelegten Frist abgeschlossen werden.
4. Bei Punktegleichheit werden der Reihe nach folgende Vorzugskriterien angewandt:
- a) Positive Auswirkung auf die Beschäftigungssituation der Mitarbeiter/innen;
 - b) Beitrag des Projektes zur nachhaltigen Entwicklung durch die Umsetzung von Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben im Bereich der Umwelttechnologien.

Artikel 9 **Technischer Beirat**

Die Bewertung der Projekte wird vom technischen Beirat gemäß Artikel 7 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, vorgenommen. Der Bewertung muss eine technische und verwaltungsmäßige Überprüfung durch das Amt Innovation, Forschung und Entwicklung (34.1), vorausgehen.

1. Um die Bewertung zu vervollständigen, kann der technische Beirat an die Antragsteller oder im Falle von Zusammenschlüssen von Unternehmen an deren Beauftragten, die notwendigen Ergänzungen und Erklärungen beantragen, welche innerhalb fünfzehn Arbeitstagen ab Erhalt der Aufforderung eingereicht werden müssen. Wenn die angeforderten Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht werden, wird der Antrag abgelehnt.
2. Der technische Beirat laut vorhergehendem Absatz 1 erstellt ein technisch-wissenschaftliches Gutachten über die Projekte, welche die Zulassungsvoraussetzungen laut vorhergehendem Artikel 8 erfüllen.

Artikel 10 Spezifische Bewertungskriterien

Die Bewertung erfolgt aufgrund folgender Kriterien:

SPEZIFISCHE BEWERTUNGSKRITERIEN	PUNKTE
a. Übereinstimmung des Projektes/Vorhabens mit den Zielsetzungen der Ausschreibung und dem Mehrjahresplan für Forschung und Innovation sowie den diesbezüglichen Schwerpunktthemen (Art.1 der vorliegenden Ausschreibung)	10
b. Technische Bedeutung des Projektes/Vorhabens im Hinblick auf die Übereinstimmung des Entwicklungsplans mit den gesetzten Zielen und erwarteten Ergebnissen sowie hinsichtlich möglicher Ergänzungen der einzelnen Phasen des Projektes	15
c. Technologische Innovation des Projektes, gemessen am Innovationsgrad der Funktions- und Leistungseigenschaften der erwarteten Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zum Stand der Technik	15
d. Technische und organisatorische Leistungsfähigkeit des Begünstigten im Hinblick auf die Realisierung des Projektes (gemessen am Ergänzungsgrad der einzelnen Phasen des Projektes sowie an den nachgewiesenen technisch-wissenschaftlichen Kompetenzen, die entsprechend den Anforderungen der Ausschreibung dokumentiert sein müssen)	12
e. Wirtschaftlich-finanzielle Leistungsfähigkeit des Begünstigten sowie Gültigkeit des Finanz- und Betriebsplans (Übereinstimmung Finanzplan/Betriebsplan mit den Projektzielen, Angemessenheit der Organisationsstruktur und Finanzierungspotential der Projektpartner)	15
f. Vollständigkeit und Angemessenheit der Kooperation (vorgesehene Rolle und Erfahrungen der verschiedenen Projektpartner)	10
g. Kommunikation, Verbreitung und Verwertung der Projektergebnisse	5
h. Beitrag des Projektes zur nachhaltigen Entwicklung mittels Erforschung oder Entwicklung von Umwelttechnologien (Maßnahmen zur Einführung von Innovationen im Umweltbereich, von Qualitätssystemen/Umweltmanagementsystemen oder zur Reduzierung der Gefahren am Arbeitsplatz)	8
i. Positive Auswirkung auf die Beschäftigungslage für MitarbeiterInnen im Wissensbereich (bewertet nach der Anzahl neuer F&E- Mitarbeiter, die an der Umsetzung des Projektes beteiligt sind; die Aufnahme von neuem wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und/oder hoch qualifiziertem Personal, zum Zwecke der Realisierung des Projektes - auch mit Zeitvertrag für die Dauer des Projektes)	10
Gesamtpunkte	100

Die Projekte, deren Gesamtpunktezahle unter fünfzig liegt bzw. die eine Punktezahle von null, auch nur hinsichtlich eines der ersten sechs spezifischen Bewertungskriterien erreichen, werden nicht zur Beihilfe zugelassen.

Artikel 11 Rangordnung

1. Die Rangordnung wird vom technischen Beirat auf der Basis der Gesamtpunktezahle eines jeden Projektes erstellt; sie bleibt gültig bis zum Abschluss des Verfahrens laut Absatz 4.

2. Das letztgereichte zugelassene Projekt wird insoweit berücksichtigt, als die für die Ausschreibung verfügbaren Mittel reichen, allenfalls auch nur teilweise.
3. Die definitive Rangordnung laut Absatz 1 wird mit Dekret des für die Gewährung der betreffenden Beihilfen zuständigen Landesrates genehmigt.
4. Nach Abschluss der Bewertung werden die nicht eingesetzten Mittel und jene, die allenfalls in Folge von Verzicht oder Widerruf verfügbar geworden sind, sowie eventuelle zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Ausschreibung dazu genutzt, um Projekte zu finanzieren, die bis dahin wegen fehlender Mittel nicht finanziert wurden; dabei wird jenes Projekt zuerst berücksichtigt, das vorher nur teilfinanziert wurde, dann folgen gemäß Rangordnung die übrigen Projekte.

Artikel 12 Formulare

1. Für jedes Projekt muss ein entsprechendes Formular, welches auf der Homepage des Amtes für Innovation, Forschung und Entwicklung unter www.provinz.bz.it/innovation oder in Papierform beim zuständigen Amt direkt in der Raiffeisenstr. 5, Bozen verfügbar ist, eingereicht werden.
2. Das koordinierende Unternehmen fungiert als einzige Verbindungsstelle zum Land; es holt von den einzelnen Projektpartnern die erforderlichen Unterlagen ein.

Artikel 13 Projektänderungen

1. Kleinere Änderungen am Projekt sind zulässig. Wesentliche Änderungen am eingereichten Projekt bedürfen der schriftlichen Zustimmung aller Teilnehmer und des Landes.
2. Änderungen führen auf keinem Falle zu einer Erhöhung der gewährten Beihilfen.

Artikel 14 Auszahlung der Beihilfen

1. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt in der Regel nach Durchführung des zur Förderung zugelassenen Vorhabens und aufgrund folgender Ausgabendokumentation:
 - a) technisch-wissenschaftlicher Bericht über die durchgeführte Tätigkeit, aus dem die auch nur teilweise erzielten Ergebnisse, das Ausmaß der Erreichung der gesetzten Ziele und jede erfolgte Abweichung oder Änderung in Bezug auf Forschungsinhalt, eingesetzte Ressourcen und getätigte Ausgaben hervorgehen;
 - b) Zusammenfassung der nach Tätigkeitsart (industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung) sowie nach Kostenart getrennten Ausgaben im Bezugszeitraum;
 - c) Rechnungen und Spesennoten in Original versehen mit ordnungsgemäßen Zahlungsbelegen wie von den einschlägigen nationalen oder EU-Normen vorgeschrieben;
 - d) Erklärung des Begünstigten über die ordnungsgemäße Tätigkeit der Ausgaben;
 - e) Lohnstreifen;
 - f) Tätigkeitsjournale des internen Personal;
 - g) Nur für Großunternehmen müssen bei Innovationsvorhaben die Unterlagen zum Nachweis des Zusätzlichkeitscharakters der Vorhaben im Vergleich zur gewöhnlichen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeit mit der Analyse des Anreizeffekts der Beihilfe ergänzt werden.

2. Auf Antrag des Begünstigten und bei Vorhaben mit einer Dauer von mehr als zwölf Monaten sind auch mehrere Teilzahlungen möglich. Die Zahlungen erfolgen jährlich auf der Grundlage der Abrechnung über die Fortschritte des Vorhabens. Nach Einreichung der Unterlagen laut Absatz 1 und Überprüfung der korrekten Realisierung des Vorhabens durch das Landesamt für Innovation, Forschung und Entwicklung kann die Restzahlung durchgeführt werden; diese darf nicht weniger als zehn Prozent der Gesamtförderung ausmachen.
3. Liegen die tatsächlich getätigten Ausgaben unter den förderfähigen Kosten, wird die auszahlende Beihilfe entsprechend gekürzt und auf der Grundlage der tatsächlich bestrittenen Ausgaben neu berechnet.

Artikel 15 **Zulässigkeit der Kosten**

1. Für die Zulässigkeit von Ausgaben müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
 - a) Die Kosten müssen klar zuordenbar und vom Begünstigten auch tatsächlich getragen werden;
 - b) die Ausgaben müssen direkt mit den Tätigkeiten des Projekts zusammenhängen;
 - c) bei den Ausgaben muss das Prinzip der guten Finanzgebarung und der Wirtschaftlichkeit in Hinblick auf das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen gewahrt werden;
 - d) die Ausgaben müssen im Bezugszeitraum des Projekts, wie er in Absatz 2 angeführt ist, getätigt werden;
 - e) sie müssen in eine der Tätigkeits- und Kostenarten laut Artikel 5 und 6 dieser Ausschreibung fallen;
 - f) sie müssen den in den jeweiligen Zahlungsbelegen enthaltenen Beträgen entsprechen, welche eine unverwechselbare und direkte Rückverfolgbarkeit der Projektkosten erlauben;
 - g) sie müssen in den Buchhaltungsregistern der Begünstigten verbucht und eindeutig identifizierbar sein (getrennte Buchführung);
 - h) sie müssen unter Beachtung der für die Buchführung geltenden zivil- und steuerrechtlichen Grundsätzen sowie nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung getätigt werden;
 - i) die entsprechenden Zahlungen müssen ausschließlich durch Banküberweisung, Bankquittung oder Internet- Banking erfolgen.
2. Die Ausgaben gelten als zulässig,
 - a) sofern der Rechtstitel, aus dem die Verpflichtung zur Tätigkeit der Ausgabe erwächst, nicht vor Projektbeginn begründet wurde;
 - b) sofern die Rechnungen, die Lastschriften, die Quittungen, die Lohnstreifen und jeder andere Ausgabenbeleg innerhalb des Zeitraums der Projektdurchführung datiert sind.
3. Folgende Ausgaben können nicht im Rahmen des Projektes finanziert werden:
 - a) Ausgaben, die nicht unter die von dieser Ausschreibung vorgesehenen Vorhaben und zulässigen Kostenarten fallen oder nicht auf spezifische Projekterfordernisse zurückzuführen sind;
 - b) die Mehrwertsteuer und andere Steuern, Abgaben und Stempelgebühren, wenn diese rückerstattet, ausgeglichen oder vom Begünstigten steuerlich abgesetzt werden können, auch wenn diese nicht effektiv rückgefordert werden;
 - c) Ausgaben, die nur indirekt mit dem Projekt zusammenhängen oder als alltägliche Tätigkeiten des Unternehmens oder der Forschungseinrichtung angesehen werden können;
 - d) die Passivzinsen;
 - e) der Erwerb von Grundstücken zu einem Betrag von über zehn Prozent der zulässigen Projektkosten.

Artikel 16

Rechte des geistigen Eigentums und Vertraulichkeit

1. Das aus der Realisierung der Projekte gewonnene Know how ist Eigentum der Projektpartner, die folgendes vertraglich regeln:
 - a) die Bedingungen der, allenfalls gemeinsamen, Nutzung des Wissens durch die Teilnehmer;
 - b) die Bedingungen des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums.
2. Das Land gewährleistet, dass das mit der Überprüfung der Projekte betraute Personal gegenüber jeder nicht ermächtigten Person die Vertraulichkeit wahrt, soweit es Informationen, Wissen und Dokumente betrifft, von denen es in seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt hat.

Artikel 17

Werbemaßnahmen und Verpflichtungen

1. Unbeschadet dessen, was Artikel 15 vorsieht, behält sich das Land das Recht vor, mit der Zustimmung der Projektpartner auf angemessene Weise sowie mit geeigneten Mitteln Werbe - und Verbreitungsmaßnahmen betreffend die Projekte umzusetzen, ohne dabei das Recht auf Eigentum, Nutzung und Schutz des geistigen Eigentums anzutasten.

Artikel 18

Kontrollverfahren

1. Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung des geförderten Vorhabens und der Richtigkeit der Erklärungen der Begünstigten, kann das Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung jederzeit, auch in Form von Stichprobenkontrollen, Inspektionen und Kontrollen durchführen.

Artikel 19

Haftung

1. Das Land Südtirol haftet in keinem Falle für Handlungen oder Unterlassungen bei der Realisierung der Projekte seitens der Forschungseinrichtungen oder der Unternehmen. Es haftet überdies nicht für Schäden, die von einem fachgerecht entwickelten Produkt oder von einer solcherart erbrachten Dienstleistung herrühren. Die Projektpartner verpflichten sich, das Land hinsichtlich jeglicher Forderung schadlos und frei zu halten.

Artikel 20

Einreichung der Anträge

1. Die Anträge müssen **ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Ausschreibung** im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol und **bis 12.00 Uhr vom Freitag, den 30. April 2010** im Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung (34.1) Raiffeisenstraße 5 - 39100 Bozen persönlich oder mittels Einschreibebrief abgegeben werden. Die Anträge müssen sowohl in Papierform als auch in digitaler Form nach den spezifischen Vorgaben des oben angeführten Amtes eingereicht werden. Für Anträge, die per Post verschickt werden, gilt das Datum des Poststempels. Informationen zur korrekten Abfassung des Antrages können beim Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung eingeholt werden (E-Mail-Adresse: innovation@provinz.bz.it).
2. Die Ausschreibung wird auf der Internet-Seite der Autonomen Provinz Bozen und im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

Artikel 21 Projektstart

1. Die Mitteilung hinsichtlich der Zulassung des Projekts zur Förderung wird dem Begünstigten mittels Einschreibebrief zugestellt. Innerhalb von sechzig Tagen ab Erhalt der genannten Mitteilung muss der Begünstigte das Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung über die Annahme der Beihilfe und den erfolgten Projektbeginn schriftlich informieren.

Artikel 22 Verzicht

1. Die Begünstigten, die auf die Durchführung des Projekts verzichten, müssen dies dem Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung unverzüglich per Einschreibebrief mitteilen.
2. Falls der verzichtende Begünstigte bereits einen Teil der Beihilfe erhalten hat, muss er diese innerhalb von sechzig Tagen ab Erhalt der Förderung an die Autonome Provinz Bozen rückerstatten.

Artikel 23 Widerruf

1. Zusätzlich zu den in Artikel 26 der Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen wird die Beihilfe in folgenden Fällen widerrufen:
 - a) bei Unterlassung des Projektstarts innerhalb von sechzig Tagen ab Erhalt der Mitteilung über die gewährte Förderung;
 - b) bei Umsetzung der Projekte im Ausmaß von weniger als fünfzig Prozent der genehmigten Gesamtkosten, ausgenommen einer proportionalen Kürzung des Beitrages.

Artikel 24 Einschlägige Vorschriften

1. Unbeschadet der bereits ausdrücklich in der Ausschreibung angeführten Vorschriften, kommen die einschlägigen gemeinschaftlichen, staatlichen und Landesvorschriften zur Anwendung; im einzelnen sind dies folgende:
 - Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 in geltender Fassung;
 - Durchführungsverordnung für die Förderung von Innovation (Dekret des Landeshauptmanns vom 2. April 2008, Nr. 15 veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol vom 27. Mai 2008, Nr. 22/I-II;
 - EU Verordnung betreffend die Staatshilfen zu Gunsten von Forschung, Entwicklung, Innovation - Amtsblatt der Europäische Union C 323 vom 30. Dezember 2006.

Artikel 25 Datenschutz

1. Mit der Einreichung der Projekte erklären die Projektpartner, davon in Kenntnis zu sein, dass ihre Daten im Sinne von Artikel 13 des Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, „Datenschutzkodex“, für die Gewährung und Auszahlung der beantragten Beihilfe gesammelt werden, dass ihre Bereitstellung verpflichtend ist, dass sie in der Abteilung Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaften des Landes hinterlegt werden, welche die Anträge überprüft und dass sie bearbeitet werden, um in statistische Untersuchungen oder Verzeichnisse der Landesverwaltung aufgenommen zu werden.

2. Die Projektpartner erklären, dass sie über die Rechte laut Artikel 7 und 8 des Dekrets Nr. 196/2003 sowie darüber, dass die Zustimmung für die Datenverarbeitung gemäß Artikel 18 desselben Dekretes nicht eingeholt werden muss, in Kenntnis sind, und dass das Land, die Mitglieder des technischen Beirates, deren Beauftragte und/oder Berater/innen zu den im Besitz der Projektpartner befindlichen Projektdaten Zugang haben und deren Aushändigung verlangen können.
3. Die Projektpartner sind in Kenntnis, dass im Hinblick auf die Vorlage von Unterlagen für die Rechnungslegung des Projektes keinerlei Ausnahmen gemacht werden, unabhängig von eventuell eingebrachten Bedenken der Antragsteller in Bezug auf die Vertraulichkeit der eigenen Daten oder jener von Dritten.

Artikel 26 **Ersatzerklärungen „Deggendorf“**

1. Die von dieser Ausschreibung vorgesehenen Beihilfen können nur an Unternehmen gewährt werden, die erklären, dass sie keine Beihilfen erhalten haben, die von der Europäischen Kommission als unrechtmäßig oder als mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar angesehen worden sind bzw. dass sie diese Beihilfen erhalten, dann aber rückerstattet oder auf ein Sperrkonto überwiesen haben. Die begünstigten Unternehmen einer Beihilfe gemäß vorliegender Ausschreibung müssen eine entsprechende Ersatzerklärung einreichen.

Artikel 27 **Verpflichtungen der Beihilfeempfänger**

1. Die Beihilfeempfänger, die zur Förderung zugelassen sind, müssen:
 - a) den eigenen Beschäftigten gegenüber kleine schlechteren Bedingungen als jene laut entsprechenden nationalen Kollektivverträgen für die jeweilige Kategorie und das jeweilige Gebiet anwenden;
 - b) alle Bestimmungen betreffend Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, obligatorischer Sozialversicherung und Steuerrecht einhalten;
 - c) eine getrennte Buchführung anwenden bzw. einen Buchführungscode verwenden, um Kostentransparenz zu gewährleisten und Kontrollen zu erleichtern. Die zum Projekt gehörende Buchführung muss seitens der Behörden, die Projekt begleitend und im Nachhinein verwaltungsmäßige Kontrollen durchführen, leicht überprüfbar sein;
 - d) eine Abschlussrechnung über die für die Realisierung des Projekts getätigten Ausgaben erstellen und diese innerhalb von sechzig Tagen nach Abschluss des Projekts vorlegen;
 - e) bei Aufforderung der Verwaltung die Originalunterlagen vorlegen;
 - f) halbjährlich und nach den von der Verwaltung festgelegten Bedingungen alle Daten liefern, die mit dem finanzierten Projekt zusammenhängen;
 - g) unter Anwesenheit des betroffenen Personals eine optimale Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Durchführung der Kontrollen garantieren;
 - h) die Durchführung der Kontrollen bei den Inspektionsbesuchen erleichtern;
 - i) innerhalb der festgesetzten Fristen die vom Land verlangten ordentlichen und außerordentlichen Informationen liefern.
2. Falls ein Beihilfeempfänger einer oder mehreren laut Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen und ihm auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommt, veranlasst das Land, nach entsprechender Aufforderung zur Erfüllung, den Widerruf der Finanzierung und die Eintreibung der ausbezahlten Summen.

Allegato

BANDO 2009/10

Legge Provinciale 13 dicembre 2006, n. 14

A FAVORE DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE.

Ripartizione 34, Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative

Articolo 1 Obiettivo dell'intervento

La Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 2 aprile 2008 (in seguito denominato "regolamento di esecuzione") e del Piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione, Asse 1, intende favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, proposti da imprese con elevato impatto sul sistema economico del territorio in collaborazione fra loro.

1. Il presente bando sostiene la realizzazione di progetti:
 - che presentino attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - da parte di piccole, medie e grandi imprese con unità produttiva o di ricerca nel territorio provinciale;
 - alla quale partecipino imprese in collaborazione fra loro o con un organismo di ricerca.
2. I progetti in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione previsto dalla legge provinciale n. 14 del 13 dicembre 2006, dovranno riguardare principalmente le seguenti aree tematiche prioritarie:
 - a) tecnologie relative a risorse sostenibili: energie rinnovabili; risparmio energetico; edilizia eco-sostenibile; tecnologie ambientali; mobilità eco-sostenibile; sistemi di trasporto e logistica per servizi di vicinato; tecnologie per l'ambiente alpino; benessere, salute e alimentazione;
 - b) tecnologie trasversali quali informatica e comunicazione, microelettronica, elettronica, micro-robotica, mecatronica, nuovi materiali e nano-tecnologie con una particolare attenzione alle applicazioni nei settori tradizionali dell'economia altoatesina.

Articolo 2

Definizioni

Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Bando quali, ***piccole e medie imprese, grandi imprese, organismo di ricerca; ricerca industriale, sviluppo sperimentale, progetti di collaborazione fra imprese e collaborazioni tra imprese e organismi di ricerca*** si rimanda a quanto riportato nel regolamento di esecuzione articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) e f) e al punto 2.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo & Innovazione, pubblicato in GUUE C323 del 30 dicembre 2006.

Articolo 3

Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei contributi previsti dal presente bando:
 - a) le piccole, medie e le grandi imprese con un'unità produttiva o di ricerca nella provincia di Bolzano;
 - b) consorzi o associazioni temporanee di imprese (ATI) già costituite o da costituire dopo l'eventuale approvazione del progetto, fra i soggetti di cui alla lettera a). All'ATI possono partecipare anche imprese o organismi di ricerca privi di sede legale o unità produttiva in provincia di Bolzano, fermo restando che non possono ricevere contributi.
2. Le grandi imprese rientrano fra i beneficiari soltanto qualora il progetto preveda anche la collaborazione con almeno altre due imprese, di cui almeno una dovrà esser una PMI.
3. Per godere della maggiorazione prevista dall'art. 5 del presente Bando, il progetto deve comportare un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca e devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto;
 - b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Articolo 4

Condizioni di ammissibilità

1. Gli aiuti alle PMI ai sensi dei presenti criteri possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività oggetto dell'aiuto.
2. Nel caso di grandi imprese dovrà inoltre essere documentato che grazie all'aiuto si verifichi un aumento significativo delle dimensioni del progetto, o della sua portata, o dell'importo totale investito, o una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto.
3. Non sono ammissibili aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione (UE) che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Le imprese beneficiarie di un contributo ai sensi del presente bando dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.
4. Non sono ammissibili gli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Articolo 5 Finanziamento del progetto

1. L'intervento trova copertura finanziaria con le risorse stanziare dalla Provincia Autonoma di Bolzano a valere sul fondo di cui alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 in misura pari a 4.200.000,00 Euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 potranno essere integrate da ulteriori risorse.
3. Ai sensi dell'articolo 31 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e dell'articolo 32 (Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica) del Regolamento (CE) n. 800/2008, così come ai sensi dell'articolo 9 (Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo) e dell'articolo 10 (Studi di fattibilità tecnica) del Regolamento provinciale di esecuzione sulla promozione dell'innovazione (Decreto del Presidente della Provincia del 2 aprile 2008, n. 15 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano Trentino Alto Adige del 27 maggio 2008, n. 22) si potranno erogare agevolazioni nelle seguenti percentuali dei costi ammissibili:

INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

Tipo di attività	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
	PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE		
5.3.1 Ricerca industriale			
Percentuale base	70 %	60 %	50 %
Maggiorazione attribuita se soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: - collaborazione fra imprese; - collaborazione fra un'impresa ed un organismo di ricerca - diffusione dei risultati	10 %	15 %	15 %
Totale massimo	80 %	75 %	65 %
5.3.2 Sviluppo sperimentale			
Percentuale base	45 %	35 %	25 %
Maggiorazione attribuita se soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: - collaborazione fra imprese; - collaborazione fra un'impresa ed un organismo di ricerca - diffusione dei risultati organismo di ricerca	15 %	15 %	15 %
Totale massimo	60 %	50 %	40 %
5.3.3 Studi di fattibilità tecnica			
Studi preliminari ad attività di ricerca industriale	75 %	75 %	65 %
Studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale	50 %	50 %	40 %

Per ogni progetto il contributo massimo non potrà superare:

- Per la tipologia 5.3.1 e 5.3.2 i 2.000.000,00 Euro (due milioni)
- Per la tipologia 5.3.3: il contributo non può superare i 50.000,00 Euro (cinquantamila).

Non verranno ammessi a finanziamento i progetti rientranti nelle tipologie 5.3.1 e 5.3.2 che prevedano costi inferiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila).

Articolo 6

Costi ammissibili

1. Sono finanziabili i seguenti costi:
 - a) costi del personale quali ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura proporzionale al loro impiego nel progetto;
 - b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
 - c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi di buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di know-how, di diritti di licenza. Questi costi sono comunque ammessi fino ad una soglia massima del settanta per cento dei costi totali ammissibili del progetto, dedotti i costi dello studio di fattibilità tecnica di cui al punto 5.3.3;
 - e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca fino ad una soglia massima del cinque per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
 - f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
2. L'ammontare dei costi di progetto ammessi ad agevolazione di un singolo partner di progetto non può superare il settanta per cento.

Articolo 7

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche), concessi per gli stessi costi.

Articolo 8

Criteri di ammissibilità, valutazione e preferenza

1. I progetti devono essere conformi alle finalità indicate all'articolo 1 e riguardare prioritariamente una delle aree tematiche indicate dall'art. 1 comma 2
2. La durata massima dei progetti è di trentasei mesi dal momento della presentazione del progetto. In caso di motivate esigenze può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore a dodici mesi.
3. Per l'ammissione del progetto è necessario il rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità formale :
 - a) il rispetto della scadenza per l'inoltro del modulo di domanda;
 - b) l'ammissibilità del proponente/ammissibilità del richiedente;
 - c) la completezza della domanda;
 - d) il progetto non deve essere finanziato da altri programmi nazionali e comunitari;
 - e) il progetto non rappresenta il doppio di attività già in essere;
 - f) la compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive (settori produttivi, aree tecnologiche, obbligo di integrazione tra diversi soggetti, ecc.) imposte dal bando;
 - g) le attività progettuali terminano entro le scadenze previste dal bando.

4. A parità di punteggio saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:
- Impatto occupazionale;
 - Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali.

Articolo 9 Comitato tecnico

La valutazione dei progetti viene effettuata dal Comitato tecnico previsto e costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 previa istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio, Innovazione, ricerca, sviluppo.

- Al fine di completare la valutazione, il Comitato tecnico può richiedere al/alla proponente, ovvero al/alla mandatario/-a in caso di ATI, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.
- Il Comitato tecnico di cui al precedente comma 1 esprime il proprio parere tecnico scientifico in merito ai progetti che rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10 Criteri specifici di valutazione

La valutazione delle domande avviene con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a. Coerenza del progetto/operazione con le finalità del bando e con il Piano pluriennale per la ricerca scientifica e innovazione ed i relativi temi prioritari per la ricerca scientifica e l'innovazione (articolo 1 del presente bando)	10
b. Qualità/validità tecnica del progetto/operazione in termini di coerenza del piano di sviluppo rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi nonché a livello di realizzabilità del progetto/operazione, misurata in relazione alla complementarietà delle singole fasi in cui l'intervento si sviluppa	15
c. Grado di innovazione tecnologica del progetto valutato con riferimento al grado d'innovazione delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni e dei prodotti attesi rispetto allo stato dell'arte	15
d. Capacità tecnica ed organizzativa del soggetto beneficiario per la modalità di realizzazione del progetto (misurata anche in termini di complementarietà e comprovata qualifica delle competenze tecnico-scientifiche coinvolte, opportunamente documentata secondo quanto richiesto dal bando)	12
e. Capacità economica-finanziaria del soggetto beneficiario e validità del piano economico finanziario e gestionale (intesa come congruenza tra il piano finanziario/gestionale e gli obiettivi del progetto, adeguatezza dello schema organizzativo e capacità di cofinanziamento dei proponenti)	15
f. Completezza e adeguatezza del partenariato (ruolo previsto per i vari soggetti, qualità e rilevanza delle esperienze dei partecipanti)	10
g. Comunicazione, diffusione e sfruttamento dei risultati	5
h. Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali (presenza di interventi finalizzati all'introduzione di innovazione in campo ambientale o all'adozione di sistemi di certificazione nel settore della gestione ambientale o alla riduzione dei rischi sui posti di lavoro)	8
i. Impatto occupazionale positivo su lavoratori/lavoratrici della conoscenza (valutato in termini di previsione di: nuovi addetti alla R&S coinvolti nella fase di implementazione del progetto; impegno ad assumere, a fini della realizzazione del progetto, ricercatori e/o personale altamente qualificato, anche con contratti a termine legati alla durata del progetto)	10
TOTALE	100

I progetti che conseguono un punteggio complessivo inferiore a cinquanta, ovvero che conseguono un punteggio uguale a zero anche in solo uno dei primi sei criteri specifici di valutazione non sono ammessi ad agevolazione.

Articolo 11 Graduatoria

1. La graduatoria viene stilata dal Comitato tecnico in base al punteggio complessivo di ogni progetto e rimane valida fino al termine della procedura di cui al comma 4.
2. L'ultimo progetto ammesso può essere finanziato anche solo in parte sulla base delle residue disponibilità finanziarie per ciascun bando.
3. La graduatoria definita come al precedente comma 1 viene approvata con decreto dell'Assessore competente per la concessione dei relativi contributi.
4. Terminata la valutazione, le risorse accantonate e quelle eventualmente rese disponibili in seguito a rinunce o a revoche, oltre ad eventuali risorse aggiuntive destinate al finanziamento del bando, potranno essere utilizzate per finanziare progetti che non erano stati finanziati per mancanza di risorse, partendo da quelli che erano stati finanziati soltanto parzialmente e seguendo la graduatoria.

Articolo 12 Modulistica

1. Per ogni progetto, deve essere presentata una domanda su apposita modulistica scaricabile dal sito www.provincia.bz.it/innovazione oppure predisposti in forma cartacea dall'Ufficio Innovazione ricerca, sviluppo in Via Raiffeisen 5, Bolzano.
2. L'impresa coordinatrice assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti della Provincia, provvedendo a raccogliere presso i partecipanti al progetto la documentazione necessaria.

Articolo 13 Variazioni dei progetti

1. Sono ammesse variazioni contenute al progetto presentato; eventuali variazioni rilevanti devono essere accettate per iscritto da tutti i partecipanti e dalla Provincia.
2. In nessun caso le variazioni potranno portare ad aumenti del contributo concesso.

Articolo 14 Liquidazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono liquidate di norma a seguito di realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e sulla base della seguente documentazione di spesa:
 - a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) e per categoria di costo;
 - c) fatture o note onorarie originali munite di quietanza come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario;

- d) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese;
 - e) buste paga;
 - f) elenchi e diari delle attività relative al personale interno;
 - g) limitatamente alle grandi imprese la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione dell'agevolazione, al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta.
2. A richiesta del beneficiario e per progetti di durata superiore a dodici mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza annuale sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al dieci per cento del totale dell'agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell'Ufficio innovazione ricerca e sviluppo sulla corretta realizzazione del progetto.
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa.

Articolo 15 **Ammissibilità delle spese**

1. Per essere ammissibile, una spesa deve rispondere ai seguenti requisiti:
- a) essere chiaramente imputata e sostenuta dal soggetto beneficiario;
 - b) essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto;
 - c) soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
 - d) essere effettuata nel periodo di riferibilità temporale del progetto come definito al successivo comma 2 di questo articolo;
 - e) rientrare in una delle tipologie di progetto e di costi ammissibili di cui gli articoli 5 e 6 del presente Bando;
 - f) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità di pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente e immediatamente la spesa del progetto;
 - g) essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità separata);
 - h) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
 - i) essere pagata esclusivamente con bonifico bancario; ricevuta bancaria; internet banking.
2. Le spese si intendono sostenute se:
- a) il titolo da cui sorge l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione della spesa sorge non prima dell'inizio del progetto;
 - b) la fattura, la nota di addebito, la ricevuta, la busta paga e ogni altro documento di spesa sono datati entro il periodo di esecuzione del progetto.
3. Sono da considerare escluse dal progetto:
- a) tutte le spese che non rientrano nelle tipologie di progetto e di costi ammissibili previsti dal presente bando o che non sono riconducibili a specifiche necessità del progetto;
 - b) l'IVA ed altre tasse, imposte e bolli qualora rimborsabili, compensabili ovvero recuperabili fiscalmente dal beneficiario, anche ove non vengano effettivamente recuperati;
 - c) tutte le spese che hanno una attinenza solo indiretta con il progetto e/o sono riconducibili a normali attività correnti dell'impresa o organismo di ricerca;
 - d) gli interessi passivi;
 - e) l'acquisto di terreni per un importo superiore al dieci per cento della spesa del progetto ritenuta ammissibile.

Articolo 16

Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

1. Le conoscenze e le informazioni derivanti dalla realizzazione dei progetti sono di proprietà dei partecipanti, che sono tenuti a regolare con accordo:
 - a) le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze da parte dei partecipanti;
 - b) le modalità di protezione previste per i relativi diritti di proprietà intellettuale.
2. La Provincia si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie dei progetti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della loro attività.

Articolo 17

Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, la Provincia si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.

Articolo 18

Procedure di controllo

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario in qualsiasi momento l'Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo potrà effettuare ispezioni e controlli, anche a campione.

Articolo 19

Responsabilità

1. La Provincia Autonoma di Bolzano non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dagli organismi di ricerca e/o dalle imprese nella realizzazione dei progetti. Essa, inoltre, non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti. I partecipanti si impegnano a tenere indenne e manlevare la Provincia Autonoma di Bolzano da qualsiasi richiesta al riguardo.

Articolo 20

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate inderogabilmente **a partire dalla data di pubblicazione** del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entro le **ore 12.00 di venerdì 30 aprile 2010** e consegnate all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo (34.1), via Raiffeisen 5 - 39100 Bolzano, personalmente o tramite lettera raccomandata. Le domande devono essere presentate in formato cartaceo e digitale in conformità alle indicazioni predisposte dall'ufficio sopra nominato. Per le domande inviate tramite posta, fa fede la data indicata sul timbro postale. Ai fini di una corretta predisposizione della domanda è possibile chiedere informazioni all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo (indirizzo e-mail: innovazione@provincia.bz.it).
2. Il bando è pubblicato sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Articolo 21

Avvio

1. La comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto viene data al beneficiario per mezzo di lettera raccomandata. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo dell'accettazione del contributo e dell'avvenuto avvio del progetto.

Articolo 22

Rinuncia

1. I beneficiari che intendono rinunciare all'attuazione del progetto, ne devono dare immediata comunicazione all'Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo mediante lettera raccomandata.
2. Qualora il rinunciatario abbia già percepito parte del contributo, lo deve restituire entro sessanta giorni dalla data di accredito alla Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 23

Revoca

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento provinciale di esecuzione del 2008, costituisce motivo di revoca del finanziamento:
 - a.) il mancato avvio del progetto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della sua ammissione al contributo;
 - b.) la realizzazione dei progetti in misura inferiore al cinquanta per cento del totale dei costi approvati, salvo la riduzione proporzionale del contributo.

Articolo 24

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando viene fatto riferimento alla normativa comunitaria, statale e provinciale vigente, ed in particolare a:
 - Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 e successive modifiche;
 - Regolamento provinciale di esecuzione sulla promozione dell'innovazione (Decreto del Presidente della Provincia del 2 aprile 2008, n. 15 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano Trentino Alto Adige del 27 maggio 2008, n. 22/I-II);
 - Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo & Innovazione (GUUE C323 del 30 dicembre 2006).

Articolo 25

Privacy

1. Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i loro dati sono raccolti per la concessione e l'erogazione del contributo richiesto, che il loro conferimento è obbligatorio, che gli stessi rimangono depositati presso la Ripartizione Innovazione, ricerca sviluppo e cooperative (34) della Provincia autonoma di Bolzano, che cura l'istruzione della pratica, e che possono essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'Amministrazione provinciale.

2. I partecipanti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'articolo 18 del decreto stesso, e del fatto che la Provincia autonoma di Bolzano, i membri del Comitato tecnico, i loro incaricati e/o consulenti possono accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che ritengano pertinenti al progetto e possono esigere che tali dati siano loro forniti.
3. I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non può essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto a motivo di problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

Art 26

Dichiarazioni sostitutive „Deggendorf“

1. Gli aiuti previsti dal presente bando possono essere concessi ad imprese che attestino di non aver mai ricevuto aiuti di stato riconosciuti dalla Comunità Europea illegali o incompatibili con il mercato comune oppure averli ricevuti e successivamente rimborsati o depositati in conto bloccato. Le imprese beneficiarie di un contributo ai sensi del presente bando dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

Articolo 27

Obblighi dei beneficiari

1. Il soggetto proponente ammesso al finanziamento è tenuto a:
 - a) applicare nei confronti del personale dipendente, il contratto nazionale del settore di riferimento;
 - b) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - c) adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
 - d) redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo entro sessanta giorni dalla conclusione dello stesso;
 - e) su richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione originale;
 - f) fornire con cadenza semestrale e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti alla realizzazione del progetto finanziato;
 - g) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche garantendo la presenza del personale interessato;
 - h) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
 - i) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Provincia entro i termini fissati.
2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

56322

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 629/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 309 v "Kameriot" in der Gemeinde Prags**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 11 Novembre 2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Pragser Skilifte GmbH mit Sitz in Prags, Fraktion Ausserprags 86C, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 309 v „Kameriot“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine in der Gemeinde Prags bereits errichtete Schleppliftanlage mit Einzelbügel,
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 21. April 2004, Nr. 60/2.0, abgeändert mit Dekret des Landeshauptmanns vom 26. August 2004, Nr. 141/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 15 dicembre 2009, n. 629/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 309 v "Kameriot" sita nel Comune di Braies**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 11 novembre 2009 con la quale la Sciovie di Braies Srl con sede in Braies, frazione Braies di Fuori 86 C, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 309 v "Kameriot" trattasi di un impianto a fune già realizzato mediante una sciovia monoposto nel territorio del Comune di Braies;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 aprile 2004, n. 60/2.0, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 2004, n. 141/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

und

verfügt:

- 1) Der Pragser Skilifte GmbH (Steuernummer 01361520214) mit Sitz in Prags, Fraktion Ausserprags 86 C, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 241/2009 vom 10.12.2009 die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 309 v „Kameriot“ für 11 (elf) Jahre erneuert, und zwar ab 19.12.2009.
- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Prags), es handelt sich dabei um eine Schleppliftanlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 718 Pers./h, wird in die dritte Kategorie eingestuft.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 241/2009 del 10.12.2009 alla Sciovie di Braies Srl (codice fiscale 01361520214) con sede in Braies, frazione Braies di Fuori 86 C, per la durata di anni 11 (undici) a decorrere dal 19.12.2009, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 309 v "Kameriot".
- 2) La linea (sita nel Comune di Braies), realizzata mediante una sciovia monoposto avente una potenzialità di trasporto di 718 pers./h, è assegnata alla terza categoria.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ

56323

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 630/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 623 o "Schölmental" in der Gemeinde Stilfs**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 25 September 2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Trafoi GmbH mit Sitz in Stilfs, Fraktion Trafoi 57, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 623 o „Schölmental“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine in der Gemeinde Stilfs bereits errichtete Schleppliftanlage mit Doppelbügel,
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 21. April 2004, Nr. 60/2.0, abgeändert mit Dekret des Landeshauptmanns vom 26. August 2004, Nr. 141/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 15 dicembre 2009, n. 630/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 623 o "Schölmental" sita nel Comune di Stelvio**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 25 settembre 2009 con la quale la Trafori Srl con sede in Stelvio, frazione Trafori 57, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 623 o "Schölmental" trattasi di un impianto a fune già realizzato mediante una sciovia monoposto nel territorio del Comune di Stelvio;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 aprile 2004, n. 60/2.0, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 2004, n. 141/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

und

verfügt:

- 1) Der Trafoi GmbH (Steuernummer 01525600217) mit Sitz in Stilfs, Fraktion Trafoi 57, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 243/2009 vom 10.12.2009 die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 623 o „Schölmental“ für 2 (zwei) Jahre erneuert, und zwar ab 18.12.2009.
- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Stilfs), es handelt sich dabei um eine Schleppliftanlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 898 Pers./h, wird in die dritte Kategorie eingestuft.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

DR. THOMAS WIDMANN

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 243/2009 del 10.12.2009 alla Trafoi Srl (codice fiscale 01525600217) con sede in Stelvio, frazione Trafori 57, per la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 18.12.2009, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 623 o "Schölmental".
- 2) La linea (sita nel Comune di Stelvio), realizzata mediante una sciovia monoposto avente una potenzialità di trasporto di 898 pers./h, è assegnata alla terza categoria.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ

56324

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 631/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 73 I "Zur Sonne Schgagul" in der Gemeinde Kastelruth**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 28.07.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Seilbahnen St. Ulrich Seiseralp AG mit Sitz in Kastelruth Setilstrasse 9, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 73 I „Zur Sonne Schgagul“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine bereits errichtete Zweiersesselbahn in der Gemeinde Kastelruth;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 15 dicembre 2009, n. 631/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 73 I "Zur Sonne Schgagul" sita nel Comune di Castelrotto**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 28.07.2009 con la quale la Funivie Ortisei-Alpe di Siusi Spa con sede in Castelrotto, Via Setil 9, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 73 I "Zur Sonne Schgagu" già realizzata mediante una seggiovia biposto nel territorio del Comune di Castelrotto;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

und

verfügt:

- 1) Der Seilbahnen St. Ulrich Seiseralp AG (Steuernummer 00407190214) mit Sitz in Kastelruth Setilstrasse 9, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 197/2009 vom 30.10.2009 die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 73 I „Zur Sonne Schgagul“ für 16 (sechzehn) Jahre erneuert, und zwar ab dem 04.12.2009.
- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Kastelruth gelegen), es handelt sich dabei um eine Zweiersesselbahn mit einer Beförderungskapazität von 1200 Pers./h, wird in die II Kategorie eingestuft, und sie ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT
DR. THOMAS WIDMANN

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 197/2009 del 30.10.2009 alla Funivie Ortisei-Alpe di Siusi Spa (codice fiscale 00407190214) con sede in Castelrotto, via Setil 9, per la durata di anni 16 (sedici) a decorrere dal 04.12.2009, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 73 I "Zur Sonne Schgagul".
- 2) La linea (sita in Comune di Castelrotto), realizzata mediante una seggiovia biposto avente una potenzialità di trasporto di 1200 pers./h, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ
DOTT. THOMAS WIDMANN

56325

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 632/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 211 u "Rara" in der Gemeinde EnnebergDER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 29.10.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Seilbahnen St. Vigil in Enneberg AG mit Sitz in Enneberg, Str. Plan de Coronas 38, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 211 u „Rara“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine bereits errichtete 4er-Sesselbahn in der Gemeinde Enneberg;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Der Seilbahnen St. Vigil in Enneberg AG (Steuernummer 00166790212) mit Sitz in

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 15 dicembre 2009, n. 632/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 211 u "Rara" sita nel Comune di MarebbeL'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 29.10.2009 con la quale la Funivie S. Vigilio di Marebbe Spa con sede in Marebbe, Str. Plan de Coronas 38, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 211 u "Rara" già realizzata mediante una seggiovia quadriposto nel territorio del Comune di Marebbe;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al pa-

Enneberg, Str. Plan de Corones 38, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 198/2009 vom 30.10.2009 die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 211 u „Rara“ für 16 (sechzehn) Jahre erneuert, und zwar ab dem 10.12.2009.

- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Enneberg gelegen), es handelt sich dabei um eine 4er-Sesselbahn mit fixen Klemmen mit einer Beförderungskapazität von 2.400 Pers./h, wird in die II Kategorie eingestuft, und sie ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT
DR. THOMAS WIDMANN

rere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 198/2009 del 30.10.2009 alla Funivie S. Vigilio di Marebbe Spa (codice fiscale 00166790212) con sede in Marebbe, Str. Plan de Corones 38, per la durata di anni 16 (sedici) a decorrere dal 10.12.2009, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 211 u „Rara“.

- 2) La linea (sita in Comune di Marebbe), realizzata mediante una seggiovia quadriposto con attacchi fissi avente una potenzialità di trasporto di 2.400 pers./h, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ
DOTT. THOMAS WIDMANN

56326

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 633/38.3

Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 111 o "Trafoi-Kleinboden" in der Gemeinde Stilfs**DER LANDESRAT
FÜR MOBILITÄT**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 25.09.2009 eingelangte Gesuch, mit welchem die Trafoi GmbH mit Sitz in Stilfs, Fraktion Trafoi 57, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 111 o „Trafoi - Kleinboden“ ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine bereits errichtete 2er-Sesselbahn in der Gemeinde Stilfs;
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Dezember 2008, Nr. 185/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 15 dicembre 2009, n. 633/38.3

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 111 o "Trafoi-Dosso della Pecora" sita nel Comune di Stelvio**L'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ**

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 25.09.2009 con la quale la Trafoi Srl con sede in Stelvio, frazione Trafoi 57, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 111 o "Trafoi-Dosso della pecora" già realizzata mediante una seggiovia biposto nel territorio del Comune di Stelvio;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 185/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

und

verfügt:

- 1) Der Trafoi GmbH (Steuernummer 01525600217) mit Sitz in Stilfs, Fraktion Trafoi 57, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 242/2009 vom 10.12.2009 die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 111 o „Trafoi - Kleinboden“ für 16 (sechzehn) Jahre erneuert, und zwar ab dem 22.12.2009.
- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Stilfs gelegen), es handelt sich dabei um eine 2er-Sesselbahn mit fixen Klemmen mit einer Beförderungskapazität von 750 Pers./h, wird in die II Kategorie eingestuft, und sie ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT
DR. THOMAS WIDMANN

decreta:

- 1) È accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti funiviari n. 242/2009 del 10.12.2009 alla Trafori Srl (codice fiscale 01525600217) con sede in Stelvio, frazione Trafori 57, per la durata di anni 16 (sedici) a decorrere dal 22.12.2009, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 111 o „Trafoi - Dosso della pecora“.
- 2) La linea (sita in Comune di Stelvio), realizzata mediante una seggiovia biposto con attacchi fissi avente una potenzialità di trasporto di 750 pers./h, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ
DOTT. THOMAS WIDMANN

56334

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES SCHULAMTSLEITERS**

vom 27. November 2009, Nr. 796/17.1

Anerkennung der Privatgrundschule "Waldorf" in Bozen, welche von der "Associazione per la Pedagogia Waldorf" Bozen geführt wird, als nicht gleichgestellte Privatschule, auf Grund des Art. 20/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, und des Beschlusses der Landesregierung vom 17. November 2008, Nr. 4251

Mit dem Gesetzesdekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 250, welches am 3.2.2006 in Gesetz Nr. 27 umgewandelt worden ist, sind die nicht staatlichen Schulen in zwei Gruppen aufgeteilt worden und zwar in anerkannten gleichgestellten Schulen und nicht gleichgestellten Schulen.

Das Landesgesetz Nr. 2 vom 14.3.2008 fügt Art. Nr. 20-bis ins Landesgesetz vom 29.6.2000, Nr. 12 ein. Dieser Artikel sieht vor, dass die Schulen, welche die vorgesehenen Voraussetzungen für die Gleichstellung nicht erfüllen, aufgrund von Kriterien, die von der Landesregierung festgelegt werden, anerkannt und gefördert werden können, sofern sie die Grundsätze der geltenden Schulordnung des Landes beachten.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 4251 vom 17.11.2008 wurden das Verfahren und die Bedingungen für die Anerkennung der nicht gleichgestellten Privatschulen genehmigt.

Die stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft „Associazione per la Pedagogia Waldorf“ in Bozen, Frau Dr. Francesca Zanella, geboren in Riva del Garda (TN) am 27. Februar 1968, Steuernummer ZNLFNC68B65H330X hat am 30.1.2009 um die Anerkennung der italienischen Privatgrundschule mit Sitz in Bozen, Kohlernweg Nr. 10, beim Zentrum „Centro ambientale Uhl del Colle“ angesucht.

Festgestellt, dass beigelegte Unterlagen und diesbezügliche Erklärungen der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Dr. Francesca Zanella dem Gesetz entsprechen.

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO**

del 27 novembre 2009, n. 796/17.1

Riconoscimento della scuola primaria privata in lingua italiana "Waldorf" di Bolzano, gestita dall'Associazione per la Pedagogia "Waldorf" di Bolzano, quale scuola privata non paritaria, ai sensi dell'art. 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e della Deliberazione della Giunta Provinciale del 17 novembre 2008, n. 4251

Con decreto legge del 5.12.2005, n. 250 convertito nella legge 3.2.2006, n. 27, art. 1-bis, le scuole non statali sono state ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute e di scuole non paritarie.

La legge provinciale del 14.3.2008, n. 2 inserisce l'art. n. 20-bis alla legge provinciale del 29.6.2000, n. 12 il quale stabilisce che le istituzioni scolastiche private che non soddisfano i requisiti della parità scolastica, possono essere riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, purché rispettino i principi del vigente ordinamento scolastico provinciale.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4251 del 17.11.2008 sono state stabilite le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle scuole private non paritarie.

Con istanza datata 30.1.2009 presentata dalla dott.ssa Francesca Zanella, nata a Riva del Garda (TN) il 25 febbraio 1968, codice fiscale ZNLFNC68B65H330X, vice-presidente della "Associazione per la Pedagogia Waldorf" di Bolzano, ente gestore della scuola primaria privata in lingua italiana, con sede a Bolzano in Via Colle n. 10 presso il Centro ambientale Uhl del Colle, si richiede il riconoscimento quale scuola privata non paritaria per la suddetta scuola primaria.

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui sopra e le relative dichiarazioni fornite dalla vice-presidente dott.ssa Francesca Zanella risultano regolari.

In Anbetracht der Tatsache, dass die vorgelegte Dokumentation vom 23.11.2009 mit der Angabe, dass ab dem laufenden Jahr in der Grundschule das so genannte Fach "Tecnologia" auch mit Bezug auch auf Informatik laut geltenden Landesbestimmungen eingeführt wird, integriert worden ist.

Mit dem Schreiben vom 24. November 2009, Prot. Nr. 17SD/32.03/672322 hat der Inspektor für italienische Grundschulen auf Grund des durchgeführten Lokalaugenscheines ein positives Gutachten zur Anerkennung der Privatgrundschule „Waldorf“ mit Sitz beim „Centro ambientale Uhl del Colle“ in Bozen ausgestellt und bestätigt, dass diese Schule allen vorgesehenen gesetzlichen Voraussetzungen entspricht.

Festgestellt, dass die Privatgrundschule „Waldorf“ mit Sitz in Bozen, Kohlernweg Nr. 10, die vorgeschriebenen erforderlichen Voraussetzungen zur Anerkennung als Privatschule erfüllt.

All dies vorausgeschickt;

verfügt

DIE HAUPTSCHULAMTSLEITERIN:

- 1) ab 1. September 2009, auf Grund des Art. 20/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, und des Beschlusses vom 17. November 2008, Nr. 4251 wird die Privatgrundschule „Waldorf“ als nicht gleichgestellte Schule anerkannt:

Privatgrundschule „Waldorf“, (Steuernummer 94023440210) mit Sitz in Bozen, Kohlernweg Nr. 10, beim "Centro ambientale Uhl del Colle".

Die Schulverwaltung behält sich das Recht vor, jederzeit Kontrollen über den ursprünglichen Besitz und das Einhalten der vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen für die anerkannten Privatschulen sowie Überprüfungen bezüglich der Abwicklungsmodalitäten des Schuldienstes durchzuführen.

Die Schule wird ins Verzeichnis der „Anerkannten nicht gleichgestellten Privatschulen“ beim Italienischen Schulamt eingetragen und in dessen Internetportal veröffentlicht. Die anerkannte Privatschule muss alle drei Jah-

Vista l'integrazione alla documentazione presentata, datata 23.11.2009, con la quale si comunica che a partire dall'anno in corso viene introdotta nella scuola primaria la disciplina "tecnologia" comprendente anche l'approccio all'informatica secondo quanto previsto dalle indicazioni provinciali.

Con nota prot.n. 17SD/32.03/672322 del 24. 11.2009 l'ispettore per le scuole primarie in lingua italiana, in seguito a visita ispettiva, ha espresso parere favorevole ai fini del riconoscimento quale scuola privata non paritaria per la scuola primaria "Waldorf" con sede presso il "Centro ambientale Uhl del Colle" a Bolzano; dichiarando inoltre che detta scuola risponde a tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale di riferimento.

Constatato che la scuola primaria privata "Waldorf" con sede a Bolzano in Via Colle n. 10, è in possesso dei prescritti requisiti necessari per il riconoscimento quale scuola privata non paritaria.

Tutto ciò premesso;

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA

decreta:

- 1) a decorrere dal 1° settembre 2009 è riconosciuta, ai sensi dell'art. 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 e della Deliberazione della Giunta Provinciale del 17.11.2008, n. 4251, quale scuola primaria privata non paritaria:

Scuola primaria privata "Waldorf", (codice fiscale 94023440210) con sede a Bolzano in Via Colle n. 10, presso il "Centro ambientale Uhl del Colle".

L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole private riconosciute e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico.

La predetta scuola privata viene iscritta in un elenco delle „scuole private non paritarie riconosciute“ presso l'Intendenza scolastica italiana che viene pubblicato anche sul suo sito internet. La scuola privata riconosciuta de-

ren erklären, dass sie ihre Tätigkeit weiterführt und die Voraussetzungen für die Eintragung weiterhin erfüllt und dass sie weiterhin im Verzeichnis eingetragen bleiben will.

Schülerinnen und Schüler, die eine solche anerkannte nicht gleichgestellte Privatschule besuchen, erfüllen im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Schul- und Bildungsrecht und Schul- und Bildungspflicht,

Die anerkannten „nicht gleichgestellten Privatschulen können keine gültigen Zeugnisse und Studententitel ausstellen.

Die Anerkennung bewirkt nicht automatisch ein Anrecht auf Finanzierung.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DIE HAUPTSCHULAMTSLEITERIN
DR. NICOLETTA MINNEI

ve dichiarare, con cadenza triennale, il regolare proseguimento dell'attività, la permanenza dei presupposti richiesti per l'iscrizione nell'elenco e deve inoltre dichiarare la volontà di rimanere iscritta nell'elenco di cui sopra.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola privata riconosciuta "non paritaria" adempiono al diritto dovere di istruzione e formazione come pure all'obbligo di istruzione e formazione ai sensi della vigente normativa in materia.

Le scuole private riconosciute "non paritarie" non possono rilasciare pagelle e diplomi aventi valore legale.

Il riconoscimento non implica automaticamente il diritto al finanziamento.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA NICOLETTA MINNEI

56328

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 16. November 2009, Nr. 807/29.6

Zwischenlagerung (D15), Wiederverwertung (R3-R4-R5), Austausch (R12) und Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Südtirol Recycling G.M.B.H, Neumarkt (BZ)

DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Art. 24 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Dekret Nr. 638 vom 18/09/2009 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15), VERWERTUNG (R3-R4-R5), AUSTAUSCH (R12), ANSAMMLUNG (R13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN

Finanzgarantie;

Ansuchen vom 23/10/2009

eingereicht von
SÜDTIROL RECYCLING G.M.B.H

mit rechtlichem Sitz in
Neumarkt (BZ)
Romstr. 15

und

ermächtigt

die Firma
SÜDTIROL RECYCLING G.M.B.H

mit rechtlichem Sitz in
Neumarkt (BZ)
Romstr. 15

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 16 novembre 2009, n. 807/29.6

Deposito preliminare (D15), recupero (R3-R4-R5), scambio (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Südtirol Recycling S.R.L., Egna (BZ)

IL DIRETTORE D'UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Art. 24 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Decreto n. 638 del 18/09/2009 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15), RECUPERO (R3-R4-R5), SCAMBIO (R12), MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

Garanzia finanziaria;

Domanda dd. 23/10/2009

inoltrata da
SÜDTIROL RECYCLING S.R.L.

con sede legale in
Egna (BZ)
Via Roma 15

e

autorizza

la Ditta
SÜDTIROL RECYCLING S.R.L.

con sede legale in
Egna (BZ)
Via Roma 15

bis 31/12/2014

mit Ermächtigungsnummer: 3167

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15), WIEDERVERWERTUNG (R3-R4-R5), AUSTAUSCH (R12) UND ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 080318 (R13)

Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen

Menge: 0,2 t/Jahr

Abfallkodex: 120105 (R13)

Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne

Menge: 900 t/Jahr

Abfallkodex: 150101 (R12)

Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Menge: 6000 t/Jahr

Abfallkodex: 150102 (R12-R13)

Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Menge: 3000 t/Jahr

Abfallkodex: 150103 (R12-R13)

Abfallart: Verpackungen aus Holz

Menge: 2000 t/Jahr

Abfallkodex: 150104 (R12-R13)

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 150106 (R12-R13)

Abfallart: gemischte Verpackungen

Menge: 3000 t/Jahr

Abfallkodex: 150107 (R12-R13)

Abfallart: Verpackungen aus Glas

Menge: 2000 t/Jahr

Abfallkodex: 150110 (R13)

Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Menge: 2,05 t/Jahr

Abfallkodex: 150202 (R13)

Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Menge: 0,2 t/Jahr

fino al 31/12/2014

con numero d'autorizzazione: 3167

ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15), RECUPERO (R3-R4-R5), SCAMBIO (R12) E MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 080318 (R13)

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Quantità: 0,2 t/anno

Codice di rifiuto: 120105 (R13)

Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici

Quantità: 900 t/anno

Codice di rifiuto: 150101 (R12)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Quantità: 6000 t/anno

Codice di rifiuto: 150102 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Quantità: 3000 t/anno

Codice di rifiuto: 150103 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno

Quantità: 2000 t/anno

Codice di rifiuto: 150104 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 150106 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti

Quantità: 3000 t/anno

Codice di rifiuto: 150107 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Quantità: 2000 t/anno

Codice di rifiuto: 150110 (R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Quantità: 2,05 t/anno

Codice di rifiuto: 150202 (R13)

Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Quantità: 0,2 t/anno

Abfallkodex: 160103 (R13) Abfallart: Altreifen Menge: 7000 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160103 (R13) Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Quantità: 7000 t/anno
Abfallkodex: 160107 (R13) Abfallart: Ölfilter Menge: 0,2 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160107 (R13) Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantità: 0,2 t/anno
Abfallkodex: 160119 (R4-R5-R13) Abfallart: Kunststoffe Menge: 200 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160119 (R4-R5-R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantità: 200 t/anno
Abfallkodex: 160120 (R13) Abfallart: Glas Menge: 50 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160120 (R13) Tipologia di rifiuto: vetro Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 160211 (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhagenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 80 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160211 (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Quantità: 80 t/anno
Abfallkodex: 160213 (R13) Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen Menge: 50 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160213 (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 160214 (R4) Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen Menge: 250 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160214 (R4) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 Quantità: 250 t/anno
Abfallkodex: 160216 (R13) Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen Menge: 10 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160216(R13) Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 160601 (R13) Abfallart: Bleibatterien Menge: 6 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160601 (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantità: 6 t/anno
Abfallkodex: 160604 (R13) Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03) Menge: 0,2 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160604 (R13) Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06 03) Quantità: 0,2 t/anno
Abfallkodex: 170107 (R13) Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Menge: 1000 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170107 (R13) Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106 Quantità: 1000 t/anno
Abfallkodex: 170201 (R12) Abfallart: Holz Menge: 200 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170201 (R12) Tipologia di rifiuto: legno Quantità: 200 t/anno

Abfallkodex: 170401 (R12) Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing Menge: 2 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170401 (R12) Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 170402 (R12) Abfallart: Aluminium Menge: 20 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170402 (R12) Tipologia di rifiuto: alluminio Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 170405 (R12) Abfallart: Eisen und Stahl Menge: 200 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170405 (R12) Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Quantità: 200 t/anno
Abfallkodex: 170411 (R12) Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen Menge: 20 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170411 (R12) Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 170904 (R12-R13) Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Menge: 800 t/Jahr	Codice di rifiuto: 170904 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Quantità: 800 t/anno
Abfallkodex: 191201 (R12-R13) Abfallart: Papier und Pappe Menge: 11000 t/Jahr	Codice di rifiuto: 191201 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantità: 11000 t/anno
Abfallkodex: 191202 (R12-R13) Abfallart: Eisenmetalle Menge: 2000 t/Jahr	Codice di rifiuto: 191202 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantità: 2000 t/anno
Abfallkodex: 191203 (R12-R13) Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 50 t/Jahr	Codice di rifiuto: 191203 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 191204 (R5-R12-R13) Abfallart: Kunststoff und Gummi Menge: 3500 t/Jahr	Codice di rifiuto: 191204 (R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica e gomma Quantità: 3500 t/anno
Abfallkodex: 191205 (R12-R13) Abfallart: Glas Menge: 2000 t/Jahr	Codice di rifiuto: 191205 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: vetro Quantità: 2000 t/anno
Abfallkodex: 191207 (R12-R13) Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt Menge: 3200 t/Jahr	Codice di rifiuto: 191207 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 Quantità: 3200 t/anno
Abfallkodex: 191212 (D15-R3-R4-R5-R12-R13) Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 3800 t/Jahr	Codice di rifiuto: 191212 (D15-R3-R4-R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantità: 3800 t/anno
Abfallkodex: 200101 (R12-R13) Abfallart: Papier und Pappe/Karton	Codice di rifiuto: 200101 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Menge: 4000 t/Jahr

Abfallkodex: 200102 (R12)

Abfallart: Glas

Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 200121 (R13)

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

Menge: 0,1 t/Jahr

Abfallkodex: 200123 (R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 200125 (R13)

Abfallart: Speiseöle und -fette

Menge: 4 t/Jahr

Abfallkodex: 200127 (R13)

Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200133 (R13)

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Menge: 4 t/Jahr

Abfallkodex: 200135 (R13)

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R13)

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 200138 (R12)

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Menge: 1000 t/Jahr

Abfallkodex: 200139 (R3-R5-R13)

Abfallart: Kunststoffe

Menge: 1200 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R12)

Abfallart: Metalle

Menge: 1000 t/Jahr

Quantità: 4000 t/anno

Codice di rifiuto: 200102 (R12)

Tipologia di rifiuto: vetro

Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 200121 (R13)

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Quantità: 0,1 t/anno

Codice di rifiuto: 200123 (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 200125 (R13)

Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Quantità: 4 t/anno

Codice di rifiuto: 200127 (R13)

Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200133 (R13)

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Quantità: 4 t/anno

Codice di rifiuto: 200135 (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 200138 (R12)

Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Quantità: 1000 t/anno

Codice di rifiuto: 200139 (R3-R5-R13)

Tipologia di rifiuto: plastica

Quantità: 1200 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R12)

Tipologia di rifiuto: metallo

Quantità: 1000 t/anno

Abfallkodex: 200201 (R13)
 Abfallart: kompostierbare Abfälle
 Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (D15-R3-R4-R5-R13)
 Abfallart: Sperrmüll
 Menge: 400 t/Jahr

Ort der Zwischenlagerung:
 NEUMARKT - Romstraße, 15

1. Die Abfälle müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 11/02/2009 aufgestellt werden.
2. Ausgerüstet mit folgenden Gerätschaften (die Position der Gerätschaften ist im Lageplan, welcher integrierender Bestandteil dieses Dekretes darstellt, eingezeichnet):
 Hydraulische Presse (Areal 57)
 Händische Abfallsortierungsanlage Mod. SAIE (Areal 49).
3. Die Flussdiagramme die im Ansuchen vom 11.02.2009 angegeben sind, sind integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung.
4. Die Luftschläuche (EAK 160103), die aus der Verarbeitung der Areale 51 und 56 stammen und die auf dem Areal 16 zwischengelagert sind, gelten nur dann als Nebenerzeugnisse gemäß Art. 3 Absatz 1 Buchstabe c) des L.G.Nr.04/2006, eingestuft sind, wenn Sie zur Modeindustrie zugeführt werden.
5. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
6. Die gemäß Art. 6 des D.LH. 06.03.1989, Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Lärmbelastung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden.
7. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
8. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an

Codice di rifiuto: 200201 (R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
 Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (D15-R3-R4-R5-R13)
 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
 Quantità: 400 t/anno

Sede di stoccaggio:
 EGNA - Via Roma, 15

1. I rifiuti devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 11/02/2009.
2. Macchinari in dotazione (il posizionamento è indicato nella planimetria, che fa parte integrante del presente decreto):
 pressa idraulica (area 57)
 impianto di selezione manuale rifiuti mod. SAIE (area 49).
3. I diagrammi di flusso indicati nella domanda dd. 11.02.2009 fanno parte integrante della presente autorizzazione.
4. Le camere d'aria (CER 160103), provenienti dalla lavorazione dell'area 51 e 56, depositate in area 16, sono classificate sottoprodotti ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.c) della L.P. n. 04/2006, solo se destinate al settore manifatturiero.
5. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
6. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l'inquinamento acustico esterno.
7. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
8. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a

Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.

9. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
10. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
11. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.
12. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 638 vom 18/09/2009.

DER AMTSDIREKTOR

DR. GIULIO ANGELUCCI

terzi per lo smaltimento, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti.

9. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
10. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
11. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
12. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 638 del 18/09/2009.

IL DIRETTORE D'UFFICIO

56330

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 21. Dezember 2009, Nr. 940/29.6

Verwertung (R3), Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch, Prad am Stilfserjoch

DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Protokoll Bauabnahme vom 10.12.2009, Prot.Nr. 708579;

Ansuchen vom 26/11/2009

eingereicht von der
MARKTGEMEINDE PRAD AM STILFSERJOCH

mit rechtlichem Sitz in
PRAD AM STILFSERJOCH
KREUZWEG 4

und

ermächtigt

die
MARKTGEMEINDE PRAD AM STILFSERJOCH

mit rechtlichem Sitz in
PRAD AM STILFSERJOCH
KREUZWEG 4

bis 31/12/2014

mit Ermächtigungsnummer: 3197

Decreti - Parte 1 - Anno 2010**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 21 dicembre 2009, n. 940/29.6

Recupero (R3), deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune Prato allo Stelvio, Prato allo Stelvio

IL DIRETTORE D'UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Protocollo di collaudo del 10.12.2009, prot. n. 708579;

Domanda dd. 26/11/2009

inoltrata dal
COMUNE PRATO ALLO STELVIO

con sede legale in
PRATO ALLO STELVIO
VIA CROCE 4

e

autorizza

il
COMUNE PRATO ALLO STELVIO

con sede legale in
PRATO ALLO STELVIO
VIA CROCE 4

fino al 31/12/2014

con numero d'autorizzazione: 3197

zur VERWERTUNG (R3), ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 130208 *

Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

Abfallkodex: 150102

Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Abfallkodex: 150103

Abfallart: Verpackungen aus Holz

Abfallkodex: 150104

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Abfallkodex: 150107

Abfallart: Verpackungen aus Glas

Abfallkodex: 160107 *

Abfallart: Ölfilter

Abfallkodex: 160601 *

Abfallart: Bleibatterien

Abfallkodex: 170107

Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Abfallkodex: 170201

Abfallart: Holz

Abfallkodex: 200101

Abfallart: Papier und Pappe/Karton

Abfallkodex: 200102

Abfallart: Glas

Abfallkodex: 200119 *

Abfallart: Pestizide

Abfallkodex: 200121 *

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 200125

Abfallart: Speiseöle und -fette

Abfallkodex: 200127 *

Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 200131 *

Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

ad effettuare il RECUPERO (R3), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 130208 *

Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Codice di rifiuto: 150102

Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Codice di rifiuto: 150103

Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno

Codice di rifiuto: 150104

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Codice di rifiuto: 150107

Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Codice di rifiuto: 160107 *

Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Codice di rifiuto: 160601 *

Tipologia di rifiuto: batterie al piombo

Codice di rifiuto: 170107

Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106

Codice di rifiuto: 170201

Tipologia di rifiuto: legno

Codice di rifiuto: 200101

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 200102

Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 200119 *

Tipologia di rifiuto: pesticidi

Codice di rifiuto: 200121 *

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 200125

Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Codice di rifiuto: 200127 *

Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 200131 *

Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici

Abfallkodex: 200132

Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

Abfallkodex: 200133 *

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Abfallkodex: 200135 *

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Abfallkodex: 200138

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200139

Abfallart: Kunststoffe

Abfallkodex: 200140

Abfallart: Metalle

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Abfallkodex: 200307

Abfallart: Sperrmüll

Ort der Zwischenlagerung:

Recyclinghof Prad am Stilfserjoch - Kiefernrainweg 40/A, G.P. 1902/253 der K.G. Prad a.S.

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den mit Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr. 182071 vom 01.04.2008 genehmigten Projekt aufgestellt werden.
2. Erzeugung von Sekundärrohstoff durch Zerkleinerung (R3) des EAK 200201. Erhaltenes Produkt:
 - **Brennstoff** im Sinne des Landesgesetzes Nr. 8 vom 16. März 2000 (Bestimmungen zur Luftreinhaltung), Art.8, Absatz 1, Buchstabe c).

Der aus der ermächtigten Verwertungstätigkeit erhaltene Brennstoff muss auf jeden Fall den handelsüblichen Formen entsprechen.

Codice di rifiuto: 200132

Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Codice di rifiuto: 200133 *

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Codice di rifiuto: 200135 *

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Codice di rifiuto: 200138

Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200139

Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: 200140

Tipologia di rifiuto: metallo

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Codice di rifiuto: 200307

Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede di stoccaggio:

Centro di riciclaggio di Prato allo Stelvio - Pineta 40/A, p.f. 1902/253 del C.C. Prato a.S.

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nel progetto approvato con parere favorevole dell'Ufficio gestione rifiuti prot. n. 182071 del 01.04.2009.
2. Produzione di materia prima secondaria (mps) dalla triturazione (R3) del CER 200201. Prodotto ottenuto:
 - **Combustibile** ai sensi della Legge Provinciale n. 8 del 16 marzo 2000 (Norme per la tutela della qualità dell'aria), art.8, comma 1, lettera c).

Il combustibile ottenuto dall'operazione di recupero autorizzata, deve avere caratteristiche merceologiche conformi a quelle usualmente commercializzate.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes i.g.F. müssen eingehalten werden.</p> <p>4. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten.</p> <p>5. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.</p> <p>6. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.</p> <p>7. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.</p> <p>8. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.</p> <p>9. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.</p> <p>10. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren ge-</p> | <p>3. Le disposizioni del vigente regolamento del centro di riciclaggio devono essere rispettate.</p> <p>4. È vietata l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.</p> <p>5. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.</p> <p>6. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.</p> <p>7. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.</p> <p>8. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.</p> <p>9. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.</p> <p>10. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provin-</p> |
|--|---|

mäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.

11. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.

Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

12. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

ciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'“Elenco verde” di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.

Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

12. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

DER AMTSDIREKTOR

IL DIRETTORE D'UFFICIO

DR. GIULIO ANGELUCCI

56329

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 22. Dezember 2009, Nr. 942/29.6

Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Wertstoffsammelstelle bei ehem: ara Villnöss, Villnöss (BZ)

DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Ansuchen vom 12/11/2009

eingereicht von der
GEMEINDE VILLNÖSS

mit rechtlichem Sitz in
VILLNÖSS (BZ)
ST. PETER ,11

und

ermächtigt

die
GEMEINDE VILLNÖSS

mit rechtlichem Sitz in
VILLNÖSS (BZ)
ST. PETER ,11

bis 30/11/2014

mit Ermächtigungsnummer: 3199

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:

Decreti - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 22 dicembre 2009, n. 942/29.6

Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di raccolta presso impianto di depurazione acque di Funes, Funes (BZ)

IL DIRETTORE D'UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Domanda dd. 12/11/2009

inoltrata dal
COMUNE DI FUNES

con sede legale in
FUNES (BZ)
S. PIETRO, 11

e

autorizza

il
COMUNE DI FUNES

Con sede legale in
FUNES (BZ)
S. PIETRO, 11

fino al 30/11/2014

con numero d'autorizzazione: 3199

ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti:

Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall

Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas

Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton

Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas

Abfallkodex: 200125
Abfallart: Speiseöle und -fette

Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle

Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle

Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll

Ort der Zwischenlagerung:
Wertstoffsammelstelle bei ehem. Abwasserbehandlungsanlage "St.Peter" in Villnöss - B.P. .581 und Teil der G.P. 235 der K.G. Villnöss.

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter dürfen ausschließlich auf der dem Ansuchen vom 12.11.2009 beigelegten Planunterlage vorgesehenen Fläche (B.P. .581 und Teil der G.P. 235 der K.G. Villnöss) aufgestellt werden dem.
2. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof **ist verboten**.
3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.

Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 200125
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo

Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede di stoccaggio:
Centro di raccolta presso ex impianto di depurazione acque "S.Pietro" di Funes - p.e. .581 e parte della p.f. 235 del C.C. di Funes.

1. I recipienti fissi e mobili possono essere dislocati unicamente sull'area (p.e. .581 e parte della p.f. 235 del C.C. di Funes) indicata nella planimetria allegata alla richiesta del 12.11.2009.
2. **È vietata** l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
8. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelter Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.
9. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
8. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.

Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

DER AMTSDIREKTOR

IL DIRETTORE D'UFFICIO

DR. GIULIO ANGELUCCI

56298

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 20 novembre 2009, n. 2796

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Piazza, con sede in Segonzano, Fr. Piazza (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Piazza, con sede in Segonzano, Fr. Piazza (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 15 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

56299

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 20 novembre 2009, n. 2797

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo Sponda Sinistra dell'Avisio, con sede in Lavis, comune omonimo (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio Irriguo Sponda Sinistra dell'Avisio, con sede in Lavis, comune omonimo (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 24 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

56300

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 20 novembre 2009, n. 2798

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nanno, con sede in Nanno, comune omonimo (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nanno, con sede in Nanno, comune omonimo (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 16 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

56301

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 20 novembre 2009, n. 2799

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Sanzeno, con sede in Sanzeno, comune omonimo (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Sanzeno, con sede in Sanzeno, comune omonimo (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 10 febbraio 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

56302

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 20 novembre 2009, n. 2800

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Monclassico e Presson, con sede in Monclassico, comune omonimo (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Monclassico e Presson, con sede in Monclassico, comune omonimo (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 24 marzo 2009;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

56297

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 22 dicembre 2009, n. 3091

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di apportare al bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'Allegato A) della deliberazione n. 3375 del 30 dicembre 2002, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati limitatamente al prospetto A saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

**Allegato parte integrante
Prospetto A)**

STORNI DI FONDI TRA CAPITOLI E RELATIVE U.P.B. DELLA STESSA FUNZIONE OBIETTIVO
(ai sensi art. 27 comma 4 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(importi in euro)

U.P.B.	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2009	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011
15.20.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	-1.050.000,00	-	-
15.90.110	PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	+1.550.000,00	-	-
25.90.110	PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE	-500.000,00	-	-

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

(importi in euro)

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2009	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	note
15.20.110	155550	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI	-1.050.000,00			
15.90.110	959500	SPESE PER IL PERSONALE	+1.050.000,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori necessità di spesa per il personale della PAT. Gruppo compensabile lettera A) SPESE PER IL PERSONALE (L.P. 14.09.1979, N. 7 - art. 27, comma 4)				
25.90.110	259500	SPESE PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA, INSEGNANTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ASSISTENTE EDUCATORE	-500.000,00			
15.90.110	959500	SPESE PER IL PERSONALE	+500.000,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori necessità di spesa per il personale della PAT. Gruppo compensabile lettera A) SPESE PER IL PERSONALE (L.P. 14.09.1979, N. 7 - art. 27, comma 4)				

56296

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 22 dicembre 2009, n. 3092

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di apportare al bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A, e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'Allegato A) della deliberazione n. 3375 del 30 dicembre 2002, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati prospetti A e B saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

Allegato parte integrante
Allegato A)

VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE ARTICOLO 27, COMMA 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(importi in euro)

U.P.B.	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2009	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	NORMATIVA
ENTRATE					
3.1.020	ASSEGNAZIONI STATALI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA	+2.343.000,00	-	-	nota del Presidente prot. n. 137721 di data 16 dicembre 2009 - Legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 47 - note del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 3 di data 13 gennaio 2009, prot. n. 127 di data 24 giugno 2009 e prot. n. 217 di data 9 novembre 2009
TOTALE VARIAZIONI		+2.343.000,00	+0,00	+0,00	
USCITE					
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL'UNIVERSITÀ' PER INVESTIMENTI	+2.343.000,00	-	-	
TOTALE VARIAZIONI		+2.343.000,00	+0,00	+0,00	

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

(importi in euro)

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2009	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	NOTE
ENTRATE						
3.1.020	311600	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA UNIVERSITARIA	+2.343.000,00	-	-	
TOTALE VARIAZIONI			+2.343.000,00	+0,00	+0,00	
USCITE						
31.5.210	313000	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'UNIVERSITÀ - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI	+2.343.000,00	-	-	
TOTALE VARIAZIONI			+2.343.000,00	+0,00	+0,00	

Allegato parte integrante
Allegato B)

VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(importi in euro)

ENTRATE	VARIAZIONE 2009	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011
PARTITE DI GIRO	+5.100,00		

USCITE	VARIAZIONE 2009	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2010
PARTITE DI GIRO	+5.100,00		

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

CAPITOLO		OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2009	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	note
ENTRATE	694050	RISCOSSIONE REDDITO LEGATO TESTAMENTARIO PER LA ISTITUZIONE DEL PREMIO DELLA BONTA' FIORENZO E SOFIA CLAUSER	+5.100,00			
USCITE	994050	ASSEGNAZIONE PREMIO DELLA BONTA' "FIORENZO E SOFIA CLAUSER"	+5.100,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento per procedere alla successiva assegnazione del premio e alla conseguente chiusura della gestione				

56309

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 22 dicembre 2009, n. 3111

L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - Progetto di "Coltivazione e ripristino della cava Isoi", nel Comune di Condino, proposto dalla ditta Mazzotti S.p.A.. - Valutazione favorevole con prescrizioni

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa, la fase istruttoria si è protratta oltre i termini di cui all'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- 2) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima di "Coltivazione e ripristino della cava Isoi", nel Comune di Condino, proposto dalla ditta Mazzotti S.p.A., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 19/2009 di data 17 novembre 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 2) all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 1. (Servizio Valutazione ambientale) - il proponente deve presentare all'Ufficio per le Valutazioni ambientali, ogni cinque anni, uno specifico rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori previsti ed una relazione esplicativa che permetta di verificare che gli stessi siano stati eseguiti come da progetto ed ottemperando alle prescrizioni cui è subordinata la compatibilità ambientale.
Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 28/1988, la Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, potrà disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al comma 2 ed alle correlate verifiche istruttorie dell'Ufficio per le Valutazioni ambientali, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività, fatto salvo il verificarsi di eventi nuovi, attualmente imprevedibili e di tipo rilevante tali da portare alla necessità di revocare la compatibilità ambientale.
Al termine del diciottesimo anno di attività, alla scadenza della compatibilità ambientale, il proponente dovrà presentare al Servizio Valutazione ambientale domanda per la proroga dell'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale.
 2. (Servizio Valutazione ambientale) - Dovrà essere comunicata all'Ufficio per le Valutazioni ambientali la data di inizio dell'attività estrattiva nella cava Isoi.
 3. (Servizio Valutazione ambientale) - Entro due anni dall'inizio dell'attività estrattiva dovrà essere realizzata la viabilità definitiva di accesso alla cava.
 4. (Servizio Valutazione ambientale) - Nel progetto esecutivo, che dovrà essere sottoposto al parere del Comitato Tecnico Interdisciplinare, dovrà essere contenuta una specifica relazione tecnica relativa alla viabilità di accesso provvisoria che affronti, sentiti i Servizi Bacini montani, Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale e Gestione strade, le problematiche attinenti il guado sul fiume Chiese, l'innesto sulla S.S. del Caffaro e l'interferenza con il percorso ciclopeditone delle Giudicarie Inferiori.
 5. (Servizio Geologico) - Durante la prima fase di coltivazione, e comunque non oltre un anno dall'inizio dell'attività estrattiva, successivamente alla creazione di un gradone sufficientemente esteso da interessare l'intero settore della futura coltivazione, dovranno essere effettuati sondaggi meccanici verticali per confermare il modello geologico stratigrafico adottato nella relazio-

ne geologica. In particolare, tramite i sondaggi meccanici, dovrà essere indagato l'andamento del substrato roccioso sottoposto alla coltre detritica oggetto di coltivazione. Le successive fasi di coltivazione potranno essere realizzate solo dopo che sia stata condotta la verifica di cui sopra ed eventuali revisioni significative del modello geologico dovranno essere recepite all'interno di un'apposita variante progettuale. L'eventuale variante progettuale dovrà essere posta all'attenzione dell'Ufficio per le Valutazioni ambientali ai fini di accertarne la sostanzialità ai sensi del regolamento di esecuzione della l.p. n. 28/1988.

6. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) - Il progetto esecutivo dovrà prevedere specifici elaborati riguardanti la sistemazione finale dell'area estrattiva, che prevedano la riproposizione a verde dell'intera area con uno specifico programma di riqualificazione ambientale, con la previsione di arretramento del tomo alberato previsto a fianco della pista ciclabile per facilitare la rinaturalizzazione della fascia fluviale del Chiese e per impostare una consistente fascia alberata di schermatura verso l'abitato.
 7. (Servizio Minerario) - Si prescrive che il volume di materiale previsto dalla fase 1 di progetto sia esclusivamente asportato a partire dall'alto del conoide, fatto salvo quello derivante dalla realizzazione dei piazzali di base, di carico e della pista di arroccamento. Lo scavo nella parte bassa dovrà infatti essere limitato per motivi di stabilità e paesaggistici.
 8. (Servizio Minerario) - Il tomo di valle della pista di arroccamento camionabile dovrà avere un'altezza almeno pari alla metà del diametro delle ruote dei mezzi che lo percorreranno, anziché 0,5 m come indicato in progetto.
 9. (Servizio Minerario) - Nel progetto esecutivo dovranno essere definiti i dettagli riguardanti il metodo di intervento ed il tipo di prodotto da utilizzare nel trattamento di invecchiamento della roccia messa a nudo dalla coltivazione.
 10. (Servizio Minerario) - Il progetto esecutivo dovrà dettagliare l'operazione di scarico del materiale dall'alto verso il piazzale a quota 585 m lungo il "cunettone" ed in particolare definire ogni fase con le contromisure da adottare nel caso lo scivolamento del materiale dovesse interrompersi prima di raggiungere il piazzale di carico.
 11. (Servizio Bacini montani) - Il tomo alberato progettato a difesa della pista ciclabile dovrà essere realizzato interamente sulla p.f. 3368/1 C.C. di Condino e ad una distanza minima di 10 m dal confine demaniale.
 12. (Servizio Bacini montani) - Per realizzare la viabilità di accesso alla cava, sia provvisoria che definitiva, dovranno essere preventivamente acquisite le rispettive concessioni; in particolare per quanto attiene al ponte la progettazione dovrà essere corredata da una verifica idraulica a moto permanente con tempi di ritorno di anni 100, garantendo un franco minimo di metri 1,00 tra la quota massima del pelo dell'acqua ed il punto più basso dell'impalcato del manufatto.
 13. (Servizio Bacini montani) - Il progetto di coltivazione dovrà prevedere l'avanzamento per settori e l'obbligo di effettuare l'asporto prima nel settore a monte del rio Valle Orsata e successivamente, a spostamento del corso d'acqua completato, si potrà procedere al prelievo del materiale nel settore a valle.
 14. (Servizio Bacini montani) - Dovrà essere garantita una fascia minima inderogabile di 20 m in sponda sinistra orografica del Rio Laretto il cui limite dovrà essere individuato congiuntamente con i tecnici del Servizio bacini montani;
- 4) di indicare al proponente le seguenti raccomandazioni e disposizioni normative:
1. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) - Nei rinverdimenti devono essere utilizzate essenze locali a basso, medio ed alto fusto, curando, per quanto possibile, lo sviluppo della biodiversità.
 2. (TERNA SpA) - Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotto 220 Kv "Cimego - Nave" nell'area estrattiva Isoi, poiché i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e sono pertanto soggetti, in condizioni di normale esercizio, a dispersione di corrente, si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.
 3. (Servizio Minerario) - Si evidenzia che la realizzazione delle infrastrutture di accesso alla cava (guado, nuova viabilità di accesso, ponte sul Chiese, spostamento pista ciclabile ecc.), in quanto esterne all'area estrattiva, dovranno essere autorizzate ai sensi delle relative normative di settore. Lo stesso vale per l'asporto delle porzioni di materiale che ricadono al di fuori dei limiti del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

4. (A.P.P.A. - Settore Gestione ambientale) - L'utilizzo di terre e rocce da scavo e/o di limi per il recupero ambientale della cava e la realizzazione del tomo alberato dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa di settore.
 5. (TERNA SpA) - Per quanto riguarda il rischio di incidenti legato alla presenza sopra la cava Isoi dell'elettrodotto alta tensione 220 kV "Cimego - Nave", nel corso dei progettati lavori dovrà essere rispettato quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27.
 6. (A.P.P.A. - Settore Gestione ambientale) - Considerato che l'attività in esame rientra nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, prima dell'inizio dei lavori il gestore della cava dovrà inoltrare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente domanda di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera.
 7. (Servizio Bacini montani) - I provvedimenti di concessione previsti dalla l.p. n. 18/1976 in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche saranno rilasciati sulla base delle progettazioni esecutive.
 8. (Soprintendenza per i beni archeologici) - Ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vige l'obbligo di dare immediata denuncia alla Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia autonoma di Trento (tel. 0461/492161 - fax 0461/492160) del ritrovamento, casuale e non prevedibile, di cose di interesse archeologico qualora accadesse nel corso di movimenti terra, e di provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui esse sono state rinvenute, fino a diversa disposizione dei tecnici provinciali responsabili;
- 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata di 18 anni, a decorrere dall'adozione del presente provvedimento;
 - 6) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla ditta Mazzotti S.p.A., proponente dell'opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolti nell'istruttoria;
 - 7) di demandare, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, agli enti e alle strutture provinciali espressamente individuati ai punti 3) e 4), in coordinamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza;
 - 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

56307

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 30 dicembre 2009, n. 3308

Determinazione dei limiti massimi di spesa relativi ad alcune tipologie di interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici e spazi privati aperti al pubblico, di cui agli artt. 8 e 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e ss.mm.

Il Relatore comunica:

con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2346 di data 4 novembre 2005 e s.m. e n. 1854 di data 24 luglio 2009, sono stati approvati i Criteri e le modalità di attuazione degli articoli 8 e 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m., concernente le agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici e spazi privati aperti al pubblico.

Come disposto rispettivamente alle lettere D) e G) dei citati Criteri, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni è obbligatorio che sia allegato un computo metrico estimativo o preventivo particolareggiato di spesa, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Provinciale vigente al momento della presentazione della domanda. Peraltro non tutti gli interventi riguardanti l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche e oggetto di contributo, risultano essere inseriti nel predetto prezziario.

Si rende quindi necessario determinare i limiti massimi di spesa per le seguenti tipologie di intervento non contemplate nell'Elenco Prezzi:

- servoscala a poltroncina
- servoscala a piattaforma
- piattaforma elevatrice
- ascensore.

A tal fine il Servizio politiche sociali e abitative ha svolto un'indagine di mercato, mediante l'acquisizione di vari preventivi predisposti da alcune ditte specializzate dai quali è ricavabile un costo medio per singolo intervento pari a:

- servoscala a poltroncina rettilineo	€ 7.000,00
servoscala a poltroncina curvilineo fino a 2 piani	€ 13.000,00
servoscala a poltroncina curvilineo fino a 3 piani	€ 16.000,00
- servoscala a piattaforma rettilineo	€ 9.000,00
servoscala a piattaforma curvilineo fino a 2 piani	€ 14.000,00
servoscala a piattaforma curvilineo fino a 3 piani	€ 17.000,00
- piattaforma elevatrice con struttura autoportante fino a 2 piani	€ 20.000,00
piattaforma elevatrice senza struttura fino a 2 piani	€ 13.000,00
piattaforma elevatrice con struttura autoportante fino a 3 piani	€ 22.000,00
piattaforma elevatrice senza struttura fino a 3 piani	€ 15.000,00
- ascensore con struttura autoportante fino a 2 piani	€ 30.000,00
ascensore senza struttura fino a 2 piani	€ 19.000,00
ascensore con struttura autoportante fino a 3 piani	€ 33.000,00
ascensore senza struttura fino a 3 piani	€ 22.000,00

Si propone pertanto che tali importi siano da considerare quali limiti massimi di spesa ammissibili a finanziamento per le singole tipologie di intervento sopra considerate.

Si precisa che, detti limiti di spesa troveranno applicazione per le domande di contributo volte alla realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici e spazi privati aperti al pubblico, che saranno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La Giunta provinciale provvederà con proprio atto ad aggiornamenti periodici degli importi di cui sopra, in ragione di significative variazioni dei costi che interverranno in tale settore.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti i criteri e modalità di attuazione degli articoli 8 e 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m.;
- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i limiti massimi di spesa ammissibile a finanziamento relativamente a specifiche tipologie di interventi come risultano dall'allegata Tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che i limiti massimi di spesa di cui all'allegata Tabella si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- 3) di provvedere ad aggiornamenti periodici degli importi di cui all'allegata Tabella, qualora si dovesse verificare significative variazioni di costi in tale settore;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

Allegato

**LIMITI MASSIMI DI COSTO PER INTERVENTI PREVISTI SIA NEGLI EDIFICI
PRIVATI APERTI AL PUBBLICO SIA NEGLI EDIFICI PRIVATI RESIDENZIALI.**

DESCRIZIONE	TIPO	COSTO
SERVOSCALA A POLTRONCINA	RETTILINEO	7.000,00
	CURVILINEO FINO A 2 PIANI	13.000,00
	CURVILINEO FINO A 3 PIANI	16.000,00
SERVOSCALA A PIATTAFORMA	RETTILINEO	9.000,00
	CURVILINEO FINO A 2 PIANI	14.000,00
	CURVILINEO FINO A 3 PIANI	17.000,00
PIATTAFORMA ELEVATRICE FINO A 2 PIANI	CON STRUTTURA AUTOPORTANTE	20.000,00
	SENZA STRUTTURA	13.000,00
PIATTAFORMA ELEVATRICE FINO A 3 PIANI	CON STRUTTURA AUTOPORTANTE	22.000,00
	SENZA STRUTTURA	15.000,00
ASCENSORE FINO A 2 PIANI	CON STRUTTURA AUTOPORTANTE	30.000,00
	SENZA STRUTTURA	19.000,00
ASCENSORE FINO A 3 PIANI	CON STRUTTURA AUTOPORTANTE	33.000,00
	SENZA STRUTTURA	22.000,00

56279

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Comune di San Michele all'Adige**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 29 dicembre 2009, n. 40/09

Piano commerciale del Comune di San Michele all'Adige

CAPO I
NORME DI ATTUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER
L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 1 - Contenuti e fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione, la variazione e la aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 8, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000 n.4 ed in conformità alle direttive contenute negli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita", approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.339 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm..
2. Le disposizioni di natura programmatica contenute nei successivi articoli del presente Capo si intendono regolate dalle seguenti fonti normative:
 - a) legge provinciale 8 maggio 2000 n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", di seguito "legge provinciale";
 - b) regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a), di seguito denominato "regolamento di esecuzione", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 e modificato con D.P.G.P. n.15-105/Leg. di data 1° luglio 2002, con D.P.G.P. n.20-141/Leg. di data 12 agosto 2003, con esclusione dell'art.31 del regolamento medesimo, sostituito dalle norme sui procedimenti di cui al Capo II;
 - c) deliberazioni della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001 ("Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita") e n. 340 di pari data ("Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale"), in seguito modificate con deliberazioni della Giunta Provinciale 1528 di data 5 luglio 2002, 2280 di data 19 settembre 2003, 379 di data 20 febbraio 2004, 2320 di data 3 novembre 2006.

Articolo 2 - Obiettivi

1. Nell'adottare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale, i Criteri per l'insediamento delle medie strutture di vendita, il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico locale;
 - b) promuovere il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e forme di vendita, contribuendo alla presenza sul proprio territorio di un'offerta commerciale efficiente e articolata;
 - c) favorire presenza e sviluppo delle medie imprese commerciali, anche in considerazione del ruolo svolto sotto il profilo della occupazione.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Capo, si intendono:
 - a) per "legge provinciale" la legge provinciale 8 maggio 2000 n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento";

- b) per “regolamento di esecuzione” il regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a);
- c) per “Indirizzi provinciali” i provvedimenti di indirizzo emanati dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge provinciale, mediante deliberazione 339 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm.;
- d) per “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” i provvedimenti di indirizzo emanati dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge provinciale mediante deliberazione n.340 del 16 febbraio 2001 e ss.mm.;
- e) per “esercizi” i locali destinati alla vendita al dettaglio che possiedono le caratteristiche ed i requisiti definiti con l’articolo 13 del regolamento di esecuzione;
- f) per “superficie di vendita” le aree destinate a esposizione e vendita delle merci al pubblico individuate secondo i criteri dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione;
- g) per “esercizi di vicinato” le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 100 metri quadrati;
- h) per medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio con superficie superiore a quella di vicinato e fino a 400 metri quadrati;
- i) per grandi strutture di vendita gli esercizi al dettaglio con superficie superiore a 400 metri quadrati.

Articolo 4 - Settori merceologici

1. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge provinciale e dagli articoli 4 e 4 bis della delibera della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001, l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
 - a) settore alimentare (vendita di soli prodotti alimentari);
 - b) settore non alimentare (vendita di soli prodotti non alimentari);
 - c) settore misto (vendita congiunta di prodotti alimentari e non);
 - d) settore non alimentare per la vendita, in specifiche zone urbanistiche ed entro determinati limiti dimensionali, delle seguenti categorie di prodotti: autoveicoli, motocicli, loro accessori e parti di ricambio; mobili per la casa e l’ufficio; legnami; materiali da costruzione, compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento.
2. L’attività commerciale può essere esercitata, oltre che con riferimento ai settori merceologici di cui al comma 1, anche attraverso le tabelle speciali riservate agli impianti di distribuzione automatica di carburanti (TS1), alle rivendite di generi di monopolio (TS2), alle farmacie (TS3), per la vendita esclusiva dei prodotti elencati nel regolamento di esecuzione all’allegato 1.

Articolo 5 - Apertura di medie strutture di vendita

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 3 degli “indirizzi provinciali”, l’apertura di nuove medie strutture di vendita del settore merceologico alimentare/misto è determinata sulla base del criterio degli indici di densità mentre per il settore non alimentare sulla base del criterio dei limiti di sviluppo. Il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di nuove medie strutture di vendita è consentito, nel corso del periodo di validità del presente atto, entro i limiti di superficie indicati nell’allegato 1 alle presenti norme di attuazione.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo l’ordine cronologico di invio o ricevimento delle domande, che può avvenire secondo le modalità previste dall’articolo 8, commi 2 e 3 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23.
3. L’eventuale cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di una o più medie strutture di vendita nel corso del periodo di efficacia del presente atto, nonché la riduzione delle superfici di vendita di una o più medie strutture, comportano la rideterminazione della consistenza della superficie autorizzabile qualora, per effetto di tali cessazioni o riduzioni di superficie, la consistenza complessiva della superficie delle medie strutture di vendita del settore di riferimento ne risulti variata per almeno un quinto rispetto al valore totale del settore medesimo come riportato nel presente atto. Ove si verifichi tale condizione, la superficie della media struttura di vendita venuta a cessare, rinunciata o revocata nel

corso del periodo di efficacia dei presenti Criteri è portata automaticamente in aumento del contingente ancora disponibile all'atto della comunicazione della cessazione o della rinuncia o, qualora si tratti di revoca, decorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca senza che sia pervenuta alcuna opposizione o notifica di ricorso giurisdizionale.

Articolo 6 - Ampliamento di superficie di medie strutture di vendita

1. Per ampliamento di una media struttura di vendita si intende, come stabilito dall'articolo 12, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione, l'aumento della superficie di una media struttura fino al limite massimo indicato nell'articolo 3, lettera h). Si intende inoltre l'ampliamento di un esercizio di vicinato che, per effetto di detto ampliamento, ecceda la soglia dimensionale massima prevista per gli esercizi di vicinato.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 degli "Indirizzi provinciali", l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è autorizzato per ciascuna struttura entro il limite massimo costituito dal raddoppio della superficie precedentemente autorizzata.
3. L'ampliamento di superficie entro il limite di cui al comma 2 è usufruibile nell'arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento. Possono essere richiesti e ottenuti entro il triennio predetto anche più ampliamenti successivi, a condizione che la superficie autorizzata nel triennio medesimo non ecceda complessivamente il limite indicato nel comma 2.
4. Le strutture che per effetto dell'ampliamento ottenuto entro i limiti disposti dal comma 2 abbiano oltrepassato la soglia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge provinciale, non possono beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno tre anni.
5. Come previsto dall'articolo 5, comma 6, dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001, è consentito l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato finalizzato alla attivazione di una media struttura di vendita nel rispetto delle seguenti condizioni: l'esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente alla data del 24 maggio 2000; l'ampliamento di superficie è ammesso fino a 200 m², vale a dire fino al doppio del limite previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge provinciale; la nuova media struttura così attivata non potrà essere in seguito ampliata o concentrata per almeno tre anni decorrenti dalla autorizzazione all'ampliamento.
6. L'ampliamento può essere richiesto ed ottenuto anche per una nuova media struttura di vendita attivata ai sensi del precedente articolo 5. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 7 del Capo II.

Articolo 7 - Trasferimenti

1. Per trasferimento di un esercizio si intende lo spostamento dell'attività in altri locali di una diversa via o piazza o di un diverso edificio o di una diversa unità immobiliare dello stesso edificio.
2. Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è autorizzato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed è sottoposto al rispetto dei "criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale", in particolare alle disposizioni sulle destinazioni d'uso delle aree e dei locali di vendita e di quelle sugli spazi minimi di parcheggio contenute negli articoli 5 e 11 della delibera della Giunta Provinciale 340 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm..

Articolo 8 - Concentrazioni

1. Secondo la definizione contenuta nell'articolo 12, comma 6 del regolamento di esecuzione per concentrazione si intende l'aggregazione fisica di due o più esercizi o strutture di vendita. Qualora l'aggregazione sia attuata fra esercizi o strutture fisicamente contigui, può essere definita anche con il termine di accorpamento.
2. La concentrazione fra medie strutture è autorizzabile alle seguenti condizioni: esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti di superficie concessi ai sensi del precedente articolo 6 e la concentrazione di cui al presente articolo; la nuova struttura non potrà avere una superficie di vendita superiore alla somma delle superfici degli esercizi preesistenti e in ogni ca-

so eccedere il limite di 400 m²; la concentrazione comporta l'impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare.

3. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata alla attivazione di nuove medie strutture di vendita.

Articolo 9 - Ampliamenti merceologici

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli "indirizzi provinciali", l'estensione di settore merceologico consistente nell'aggiunta del settore non alimentare a quello alimentare o viceversa, è consentita esclusivamente mediante concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico, da autorizzare alle condizioni previste nel precedente articolo 8.

Articolo 10 - Variazioni di settore merceologico

1. La variazione del settore merceologico, finalizzata a sostituire il settore alimentare con quello non alimentare o viceversa, è considerata come apertura di un nuovo esercizio ed è pertanto disciplinata secondo i criteri previsti dal precedente articolo 5. La variazione comporta la rinuncia all'autorizzazione e l'inoltro di una domanda per l'apertura di una nuova media struttura di vendita appartenente ad un diverso settore merceologico.

Articolo 11 - Medie strutture non sottoposte a programmazione

1. In conformità con quanto previsto dagli atti di indirizzo provinciali non sono sottoposte ai limiti di sviluppo le aperture di medie strutture con superficie di vendita fino a 800 m² e gli ampliamenti fino al predetto limite a condizione che tali strutture:
 - a) siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al dettaglio e trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività di manutenzione e riparazione;
 - b) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio unitamente ad ulteriori funzioni, con esclusione di quella residenziale e di quella alberghiera e trattino esclusivamente la vendita di una o più delle seguenti categorie di beni e prodotti: autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, legnami e materiali da costruzione, ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono vincolate all'esercizio esclusivo delle attività ivi indicate e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del precedente comma 1.

Articolo 12 - Termini di efficacia

1. Il presente provvedimento deve considerarsi efficace, per la parte concernente le norme di attuazione dei "Criteri per l'insediamento delle medie strutture di vendita", dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Decorso il periodo di tre anni dal termine di cui al precedente comma 1, si provvederà all'aggiornamento del presente provvedimento e in particolare delle norme di attuazione. Esse dovranno comunque essere aggiornate, anche prima della scadenza stabilita, qualora si renda necessario adeguarle ad eventuali modifiche degli indirizzi provinciali approvate dalla Giunta Provinciale.

CAPO II
NORME SUI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 13 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo detta, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 5 e 6 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 ("Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento"), di seguito denominata "legge provinciale", le "Norme sui procedimenti" riguardanti le medie e grandi strutture di vendita, attribuiti alla competenza comunale ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3 della legge provinciale.
2. Il presente provvedimento contiene, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge provinciale, le norme sui procedimenti per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge provinciale, riguardanti il commercio su aree pubbliche mediante posteggio e in forma itinerante.

Articolo 14 - Contenuti delle istanze e delle autorizzazioni

1. Le comunicazioni e le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8, 15 e 17 della legge provinciale devono contenere elementi obbligatori e informazioni statistiche previste nelle deliberazioni della Giunta Provinciale 662 del 23 marzo 2001 e 3386 del 14 dicembre 2001 e ss.mm..
2. I provvedimenti comunali relativi alle autorizzazioni ed alle concessioni previste dalla legge provinciale sono redatti secondo le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale di cui al comma 1.

Articolo 15 - Documentazione integrativa obbligatoria

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 della legge provinciale sono corredate, oltre che degli elementi obbligatori contenuti nella modulistica di cui all'articolo 2, della seguente ulteriore documentazione:
 - a) n. 2 planimetrie dei locali dell'esercizio in scala non inferiore a 1:200, nelle quali è evidenziata la distinzione fra i locali di vendita ed i locali di deposito o servizio e riportata la perimetrazione dei parcheggi pertinenziali;
 - b) il titolo di disponibilità dei locali attestato ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di destinazione della struttura di vendita in locali dei quali sia prevista ma non ancora realizzata la costruzione, la attestazione è resa con riferimento all'area edificabile nella quale è destinata ad essere insediata la struttura di vendita;
 - c) in caso di apertura di medie o grandi strutture di vendita o del loro trasferimento, n. 2 estratti mappa con individuazione della particella edificiale e della porzione materiale riferita all'esercizio se esistente o, in caso di nuova costruzione, della relativa unità immobiliare.
2. Qualora la domanda sia riferita all'apertura o al trasferimento di una grande struttura di vendita di oltre 1.500 m² e all'ampliamento oltre tale limite, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) cartografia in scala non inferiore a 1:500 relativa alla sistemazione esterna dell'insediamento, con particolare riguardo alla viabilità, alle aree di carico e scarico, alla applicazione degli spazi minimi di parcheggio e di verde pubblico;
 - b) descrizione cartografica della collocazione dell'iniziativa rispetto alla viabilità esistente e di progetto e alla rete di trasporto collettivo.
3. Qualora la domanda riguardi le strutture sottoposte alla procedura di verifica o valutazione d'impatto ambientale il Comune invita il richiedente, salvo che lo stesso non vi abbia già provveduto, ad adempiere a quanto previsto dalle norme di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 ("Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente").
4. Le domande di trasferimento e ampliamento di una media o grande struttura di vendita possono essere presentate anche contestualmente, con la medesima istanza. Tale possibilità è estesa alle domande di trasferimento e concentrazione di più medie o grandi strutture. In entrambi i casi le domande formano oggetto di un unico provvedimento.

Articolo 16 - Termini dei procedimenti

1. Le autorizzazioni sono rilasciate entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di presentazione della domanda:
 - a) trenta giorni per l'ampliamento, il trasferimento di sede, la concentrazione di medie strutture di vendita;
 - b) sessanta giorni per l'apertura di medie strutture di vendita;
 - c) trenta giorni dalla data della seduta della Conferenza di servizio di cui all'articolo 7 della legge provinciale per l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione di grandi strutture di vendita;
 - d) sessanta giorni dalla data della seduta della Conferenza di servizio di cui all'articolo 7 della legge provinciale per l'apertura di grandi strutture di vendita.
2. I termini di cui al precedente comma 1 sono ridotti della metà qualora, all'atto della presentazione della domanda, i locali delle rispettive strutture di vendita risultino già dotati dell'agibilità, con indicazione della specifica destinazione d'uso.
3. Nei casi in cui su richiesta di chi ha presentato la domanda vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 4 della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28, il termine per il rilascio della autorizzazione per grandi strutture di vendita coincide col termine di efficacia della deliberazione della Giunta Provinciale riguardante l'esito della valutazione di impatto ambientale.
4. La eventuale presentazione della comunicazione di subingresso nella azienda commerciale non interrompe i termini del procedimento in corso per il rilascio della autorizzazione richiesta dal cedente.

Articolo 17 - Contenuti e modalità dell'istruttoria

1. Gli adempimenti istruttori sulle domande di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita riguardano i seguenti aspetti:
 - a) la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e, in caso di vendita di generi alimentari, dei requisiti professionali disciplinati dall'articolo 6 della legge provinciale e dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
 - b) la verifica del rispetto della legislazione statale in materia di accertamenti antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e al D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.;
 - c) l'accertamento della corrispondenza delle iniziative alle norme urbanistiche ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e quelle contenute nel regolamento edilizio.
2. Ai fini delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 si applica quanto disposto in materia di semplificazione amministrativa dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni nonché, in materia di dichiarazioni sostitutive, dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con particolare riguardo agli articoli 38, 46 e 47 in materia di autocertificazioni nonché all'articolo 76, applicabile in caso di dichiarazioni mendaci. In particolare, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interessato, secondo le formulazioni appositamente riportate nella modulistica approvata dal Comune.
3. Resta fermo in capo all'Amministrazione l'obbligo di effettuare successivamente al rilascio delle autorizzazioni le verifiche ed i controlli stabiliti dalle norme vigenti, secondo i termini le modalità previste dalle medesime. Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 all'obbligo ivi previsto di disporre l'effettuazione di idonei controlli, le strutture competenti o i responsabili dei procedimenti provvedono:
 - a) nei casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, mediante acquisizione, da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, della conferma scritta, anche mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalle medesime;
 - b) nei casi di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, acquisendo informazioni in forma scritta, anche mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, presso i soggetti privati, quali i locatori di immobili ai fini dell'attestazione della disponibilità dei locali o i datori di lavoro ai fini della verifica della qualifica professionale posseduta dai lavoratori alle loro dipendenze, con riferimento ai quali sono stati dichiarati stati, qualità personali o fatti attinenti al procedimento.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, la Giunta comunale stabilisce con proprio provvedimento, tenuto conto degli specifici carichi di lavoro e della disponibilità di organico, il numero di controlli a campione da effettuare sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito dei procedimenti di cui al presente Capo, determinandolo in termini percentuali e misura comunque non inferiore al 10% del totale istanze e comunicazioni che pervengono mediamente nel corso dell'anno civile.

Articolo 18 - Competenze relative all'istruttoria

1. Ai sensi degli articoli 8 e 16 della legge provinciale spetta al Comune l'istruttoria delle comunicazioni e delle domande di rilascio delle autorizzazioni e concessioni. In relazione a tali disposizioni e in attuazione di quanto dispone l'articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, la Giunta comunale provvede ad individuare con apposito provvedimento la struttura organizzativa e i funzionari incaricati di svolgere gli adempimenti istruttori previsti dalla legge provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione, eventualmente distinguendo le attribuzioni specifiche secondo le tipologie delle istanze e degli atti istruttori da compiere in relazione alle medesime, al fine di tener conto dei livelli di professionalità e di responsabilità richiesti nei singoli casi.
2. La Giunta comunale provvede altresì ad individuare, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, l'amministratore o il funzionario delegato alla sottoscrizione dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla legge provinciale.
3. Gli adempimenti istruttori di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono attribuiti con provvedimento della Giunta comunale o mediante determinazione del Segretario comunale, alla struttura organizzativa competente in materia di commercio e pubblici esercizi o, in mancanza, al funzionario incaricato delle pratiche riguardanti la predetta materia. Gli adempimenti indicati all'articolo 17, comma 1, lettera c), sono attribuiti all'ufficio tecnico o, in mancanza, al funzionario incaricato della istruttoria relativa alle concessioni e autorizzazioni edilizie. Nelle more della adozione del provvedimento predetto, la responsabilità della competenza istruttoria è affidata al Segretario comunale.
4. I responsabili delle strutture organizzative e i funzionari individuati ai sensi del precedente comma 3 svolgono le funzioni previste dall'articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Articolo 19 - Rapporti fra i responsabili dei procedimenti

1. I responsabili dei procedimenti competenti ad effettuare l'istruttoria sugli aspetti di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettere a) e b) trasmettono, senza ritardo, copia delle domande e delle comunicazioni loro pervenute ai responsabili dei procedimenti competenti in via secondaria, invitandoli ad esprimere i pareri di corrispondenza rispetto alle norme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c). A tale scopo esse indicano, per ciascuna domanda, il termine di scadenza del relativo procedimento e provvedono a distinguerle fra:
 - a) domande già corredate di autocertificazione relativa alla conformità dei locali rispetto alle norme ed ai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c);
 - b) domande non corredate dell'autocertificazione relativa ad una o più delle norme e regolamenti predetti.
2. I responsabili dei procedimenti competenti per l'espressione dei pareri obbligatori sulle materie indicate nell'articolo 17, comma 1, lettera c) verificano la corrispondenza fra quanto dichiarato nelle domande e quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti di loro competenza nonché dagli specifici atti di natura urbanistico-edilizia eventualmente già rilasciati ovvero alle denunce di inizio attività eventualmente già divenute efficaci con riferimento ai locali, destinati alla funzione di vendita al dettaglio, indicati nella domanda.
3. I responsabili di cui al comma 2 esaminano i contenuti delle domande riservando priorità, a parità di data di presentazione, nei confronti di quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a). Detti responsabili esprimono per iscritto il rispettivo parere di conformità e lo trasmettono alla struttura o al responsabile del procedimento competente in via principale entro il quinto giorno antecedente il termine del procedimento indicato nella richiesta di parere.
4. I responsabili dei procedimenti competenti per l'espressione dei pareri obbligatori sulle materie indicate nell'articolo 17, comma 1, lettera c) sono tenuti inoltre ad informare il responsabile competente in via principale circa gli esiti delle istanze e delle comunicazioni di inizio attività riguardanti eventuali procedimenti di natura urbanistico - edilizia instaurati successivamente all'avvio dell'attività commer-

ziale e riferiti ai locali in relazione ai quali avevano già espresso, nella fase istruttoria preordinata al rilascio della autorizzazione, il previsto parere di conformità, al fine di consentire le verifiche eventualmente necessarie ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5.

5. Qualora i responsabili per i procedimenti in via principale o subordinata riscontrino particolari difficoltà nell'adozione dei rispettivi provvedimenti o nell'espressione dei pareri di competenza, per la complessità delle singole iniziative o dalla normativa connessa, possono richiedere al Segretario comunale l'attivazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23.

Articolo 20 - Diniego e revoca delle autorizzazioni

1. L'amministratore competente o il funzionario delegato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 emette su proposta dell'ufficio o del responsabile del procedimento provvedimento motivato di diniego della autorizzazione:
 - a) qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 6 della legge;
 - b) qualora sia accertata la non conformità dei contenuti dell'istanza rispetto ai criteri di programmazione approvati dal Comune per le medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale o a quelli riguardanti le grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima;
 - c) qualora, a seguito della presentazione della domanda relativa a una media o grande struttura di vendita già corredata della autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto delle norme e regolamenti indicati alla lettera c) dell'articolo 17 sia accertato il mancato rispetto di una o più disposizioni recate dalle predette norme e regolamenti.
2. Il provvedimento di diniego è emesso inoltre qualora sia accertato che la media o la grande struttura sono destinate ad essere insediate in locali nei quali è già esercitata un'altra attività commerciale al dettaglio o per i quali sia già stata rilasciata un'altra autorizzazione per la vendita al dettaglio diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo soggetto, salvo che nei seguenti casi:
 - a) siano presentate contemporaneamente la domanda di trasferimento di un esercizio e la cessazione dell'autorizzazione relativa all'esercizio che insiste nei locali di destinazione del primo;
 - b) siano presentate contemporanee domande di trasferimento di due o più esercizi, dalle quali risulti uno scambio di locali fra gli stessi, con o senza ampliamento o riduzione della relativa superficie, a condizione che entro la scadenza del termine previsto per il procedimento non sia presentata alcuna rinuncia alla domanda di trasferimento;
 - c) siano presentate contemporanee domande di trasferimento di due o più esercizi dalle quali risulti che gli esercizi ubicati nei locali di destinazione sono a loro volta destinati al trasferimento in altri locali per effetto della presentazione contemporanea della relativa domanda, a condizione che non sia presentata alcuna rinuncia alla domanda di trasferimento entro la scadenza del termine previsto per il corrispondente procedimento.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il provvedimento di diniego è emesso anche se l'attività commerciale già esercitata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, salvo che la sospensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.
4. Il provvedimento di diniego è in ogni caso emesso, nel caso di grandi strutture di vendita, quando l'esame della conferenza di servizi si sia concluso con parere negativo della stessa per effetto del voto non favorevole del rappresentante della Provincia.
5. Qualora in seguito al rilascio dell'autorizzazione la situazione corrispondente alla iniziativa sia modificata in sede di rilascio dell'eventuale successiva concessione edilizia o per effetto di varianti in corso d'opera, l'autorizzazione è revocata qualora l'iniziativa risultante dalla concessione o dalla variante si ponga in contrasto con i presupposti e le condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione in relazione ai quali l'autorizzazione era stata rilasciata.
6. L'autorizzazione è altresì revocata qualora, dopo il rilascio, sia accertato che la media o la grande struttura autorizzata sono destinate ad essere attivate in locali nei quali è già esercitata un'altra attività commerciale al dettaglio, diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo titolare, salvo che nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.

7. Nei casi di cui al comma 6 il provvedimento di revoca è disposto anche se l'attività commerciale già esercitata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge salvo che la sospensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.
8. Resta fermo, in materia di revoca delle autorizzazioni riguardanti le medie e grandi strutture di vendita, quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1 della legge provinciale. In tali casi la presentazione di una domanda di subingresso, della quale sia accertata la conformità alle disposizioni della legge e del suo regolamento, interrompe la decorrenza dei termini entro i quali deve essere iniziata, o ripresa al termine della sospensione, l'attività dell'esercizio.

Articolo 21 - Efficacia e contenuto delle autorizzazioni

1. Qualora alla domanda relativa alle medie e grandi strutture di vendita sia allegata l'autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto delle norme e dei regolamenti indicati all'articolo 17, comma 1, lettera c) il rilascio della autorizzazione abilita effettivamente il titolare all'avvio della attività di vendita al dettaglio.
2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 1, l'autorizzazione non abilita il titolare all'avvio dell'attività fino a quando non siano stati conclusi con esito positivo i procedimenti urbanistico - edilizi, compresi quelli relativi alle destinazioni d'uso e quelli riguardanti l'agibilità dei locali, nonché gli accertamenti attinenti al rispetto delle norme igienico - sanitarie. Per agibilità dei locali si intende l'accertamento delle condizioni previste dall'articolo 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, procedimento che deve comprendere anche la verifica della conformità dei locali rispetto alla normativa antincendi ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Nei casi di cui al comma 2 il provvedimento di autorizzazione deve recare espressa menzione dell'inefficacia dell'atto ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività di vendita e del divieto di iniziare l'attività fino alla conclusione dei procedimenti connessi.
4. I provvedimenti di autorizzazione devono inoltre riportare quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge in ordine ai termini massimi previsti per la attivazione delle medie e grandi strutture di vendita, con l'avvertenza che potrà essere concessa proroga solo in caso di comprovata necessità e a condizione che la proroga stessa venga richiesta entro la scadenza del termine di un anno dalla data di rilascio della autorizzazione relativa a una media struttura di vendita o di due anni dal rilascio dell'autorizzazione relativa a una grande struttura.
5. I procedimenti relativi alle medie e grandi strutture di vendita, ancorché riguardanti le domande non corredate da autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto delle norme urbanistico - edilizie devono comunque concludersi entro i termini indicati nell'articolo 16, commi 1 e 2. L'inizio dell'attività corrispondente all'autorizzazione rilasciata deve avvenire entro i termini stabiliti dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge provinciale o, nel caso in cui siano adottati provvedimenti di proroga per comprovata necessità, entro la scadenza dei termini stabiliti da detti provvedimenti.
6. Il rilascio delle autorizzazioni relative all'ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di vendita è subordinato all'avvenuto effettivo avvio dell'attività in conformità a quanto già previsto, in relazione all'ubicazione e alla superficie di vendita, nel provvedimento di precedente autorizzazione. E' ammessa deroga solamente nei casi in cui l'avvio dell'attività nei nuovi locali di destinazione a seguito del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento risulti successivamente impedita da cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del titolare della autorizzazione, quali l'intervenuta inidoneità urbanistico - edilizia dei locali o l'eventuale mutamento della destinazione urbanistica dell'area. In tali casi qualora il titolare non possa o intenda ripristinare l'ubicazione precedente, è consentito allo stesso richiedere un nuovo trasferimento di sede derogando dall'obbligo dell'effettivo avvio dell'attività nell'ultima sede autorizzata.
7. Nei casi di autorizzazione per l'apertura di medie strutture di vendita per i quali lo strumento di programmazione comunale consenta anche il contestuale o successivo ampliamento e quest'ultimo sia richiesto entro un arco temporale non superiore a 180 giorni dall'apertura, l'avvio della attività corrispondente all'apertura della media struttura può avvenire anche delimitando temporaneamente la superficie di vendita con elementi di arredamento purchè fissati stabilmente al suolo e di altezza superiore a metri 2,20. Analogamente è consentito operare nel caso di più ampliamenti successivi, quando siano richiesti entro l'arco temporale massimo di 180 giorni.
8. L'esercizio effettivo dell'attività di commercio al dettaglio su aree private è in ogni caso subordinato al rispetto del regolamento comunale di polizia urbana e annonaria e del regolamento comunale di igiene e sanità.

Articolo 22 - Commercio su aree pubbliche

1. Le domande riguardanti l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio devono contenere gli elementi obbligatori e le informazioni statistiche previste nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 662 del 23 marzo 2001.
2. Qualora la domanda riguardi la concessione di un posteggio in un mercato comunale o in un posteggio isolato alla domanda va allegata la documentazione relativa all'eventuale automezzo che il richiedente intende utilizzare sul posteggio richiesto in concessione, con indicazione anche dei dati relativi agli ingombri in lunghezza, altezza e profondità.
3. Le autorizzazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono rilasciate entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di presentazione della domanda:
 - a) trenta giorni per il rilascio di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - b) sessanta giorni per il rilascio di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche mediante posteggio.
4. Le competenze relative all'istruttoria sono attribuite, per il commercio su aree pubbliche, alla struttura organizzativa competente in materia di commercio e pubblici esercizi o, in mancanza, al funzionario incaricato delle pratiche relative a detta materia. La struttura o il funzionario predetto si avvale per quanto concerne l'esame delle domande di concessione di posteggio ai fini della verifica tecnica circa la collocazione dei banchi e degli automezzi nei posteggi di mercato, dell'ufficio tecnico / urbanistica/edilizia privata o in mancanza di tale ufficio al funzionario incaricato dell'istruttoria relativa alle concessioni ed autorizzazioni edilizie.
5. Gli adempimenti istruttori sulle domande di autorizzazione per esercizio della attività commerciale su aree pubbliche riguardano gli aspetti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 17. Per le domande di autorizzazione e concessione di posteggio l'istruttoria riguarda inoltre l'accertamento della corrispondenza della domanda con le previsioni contenute nel regolamento comunale dei mercati, con particolare riferimento alla disponibilità di posteggi e alla posizione occupata dal richiedente nella graduatoria del mercato per il quale è presentata domanda.
6. L'amministratore competente o il funzionario delegato ai sensi della L.R. 22 dicembre 2004 n. 7 emette su proposta del responsabile del procedimento il provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione:
 - a) qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 6 della legge;
 - b) qualora sia accertata, nel caso di domanda di autorizzazione e concessione di posteggio, la non conformità dei contenuti dell'istanza rispetto al regolamento di mercato approvato dal comune.
7. Su proposta dell'ufficio o del funzionario responsabile del procedimento l'autorizzazione è revocata da parte dell'amministratore competente o dal funzionario delegato nei seguenti casi:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge provinciale;
 - b) qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto, in materia di revoca per motivi di pubblico interesse dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale, nel rispetto delle condizioni ivi previste e tenuto conto di quanto dettano gli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 del 30 novembre 2000;
 - c) nei casi stabiliti dall'articolo 24, comma 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale, fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
8. L'esercizio effettivo dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari al rispetto della vigente normativa statale e provinciale in materia igienico - sanitaria. Esso è subordinato inoltre, per quanto riguarda l'esercizio della attività in forma itinerante, al rispetto delle norme sul codice della strada, degli orari di vendita al pubblico previsti per gli esercizi di commercio al dettaglio e delle limitazioni e divieti approvati dal Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 4 e dell'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge provinciale nell'ambito del regolamento comunale dei mercati. Al rispetto di quest'ultimo è inoltre subordinato l'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio.

9. Nei casi in cui l'autorizzazione di commercio su area pubblica prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge provinciale può essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati del comune, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di autorizzazione quanti sono i posteggi concedibili.

Articolo 23 - Comunicazione provvedimenti ad altre Amministrazioni

1. I provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni, le comunicazioni di avvio dell'attività e i provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge nonché quelli di inibizione o sospensione degli effetti delle comunicazioni sono trasmessi in copia entro trenta giorni alla Camera di Commercio nonché al Servizio provinciale competente in materia di commercio.
2. Agli enti di cui al precedente comma 1 è inviata anche copia delle comunicazioni di cessazione dell'attività pervenuta al Comune da parte dei titolari di autorizzazioni. Copia dei provvedimenti medesimi è inviata alla Camera di Commercio nel cui Registro imprese il richiedente risulta iscritto, qualora non si tratti della Camera di Commercio di Trento.
3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 1 la Amministrazione può trasmettere mensilmente al Servizio provinciale competente in materia di commercio ed alla Camera di Commercio l'elenco delle comunicazioni pervenute e delle autorizzazioni rilasciate con indicazione degli elementi fondamentali contenuti nelle medesime, quali: data rilascio, tipologia struttura o posteggio, superficie e ubicazione, settore merceologico, fattispecie del provvedimento, estremi relativi alle ditte individuali e società autorizzate alla vendita su aree private o pubbliche.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 12 agosto 1993 n. 310 per quanto concerne la normativa antiriciclaggio, in particolare in ordine agli adempimenti informativi nei confronti della Questura, obbligatori ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima.

Articolo 24 - Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano, nella materia dei procedimenti riguardanti il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, le disposizioni contenute nella legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e nel suo regolamento di esecuzione, intendendosi sostituita la Giunta Provinciale con la Giunta Comunale e le strutture organizzative provinciali con quelle comunali equiparabili.

ALLEGATO 1

Contingenti comunali per l'attivazione di nuove medie strutture di vendita

Metodo 1 ° Applicazione degli indici di densità

$$SA_{MSV} = SO_{MSV} = \frac{(IDMP_{MSV} \times NR)}{1000} - SE_{MSV}$$

Superficie autorizzabile per medie strutture (m²)

Settore	SEMSV	IDMPMSV	IDCMSV	SOMS V	SAMSV	Ripartizione nel triennio		
						1°anno	2°anno	3° anno
AM	400	200,00	144,61	153,20	153,20	153,20	SAMSV residua	
NA	1947	500,00	703,90	-	-	-	-	-

Legenda:

AM: settore alimentare e/o misto

NA: settore non alimentare

IDMP_{MSV} : indice densità medio provinciale (art. 6, c. 2 delibera G.P. 339/2001)

IDC: indice densità comunale (superficie MSVx 1000/NR)

NR: numero residenti nel comune a fine agosto 2009 (2.766)

SO_{MSV}: superficie "obiettivo" virtualmente raggiungibile per apertura di medie strutture di vendita in base agli "indirizzi provinciali"

SE_{MSV}: superficie effettiva medie strutture di vendita attive nel comune a fine agosto 2009

SA_{MSV}: superficie autorizzabile per apertura di nuove medie strutture di vendita nel triennio di efficacia dello strumento di programmazione comunale

Metodo 2 ° Applicazione dei limiti di sviluppo

$$SA_{MSV} = SE_{MSV} \times PS$$

Superficie autorizzabile per medie strutture (m²)

Settore	SEMSV	PS	SAMSV
AM	-	-	-
NA	1947	15%	292,05

Legenda:

AM: settore alimentare e/o misto

NA: settore non alimentare

SE_{MSV}: superficie effettiva medie strutture di vendita attive nel comune a fine agosto 2009

PS: percentuale di sviluppo applicata in rapporto alla struttura esistente, definita sulla base dei parametri provinciali (10% per settore AM e 15% per settore NA)

SA_{MSV}: superficie autorizzabile per l'apertura di nuove medie strutture di vendita.

56339

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2921

Gemeinde Gais: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan

Ratsbeschluss Nr. 20 vom 28. Mai 2009

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Gais wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 2056 del 16.06.2003 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 28. Mai 2009 beantragt die Gemeinde Gais folgende Änderung des Bauleitplanes:

Umwidmung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet im Bereich des Hofes „Ebner“ in Tesselberg.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 12. November 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung dem genannten Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2921

Comune di Gais: Approvazione di una modifica al piano urbanistico

Delibera consiliare n. 20 del 28 maggio 2009

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale digitalizzato del Comune di Gais è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera della Giunta Provinciale n. 2056 del 16.06.2003.

Con delibera consiliare n. 20 del 28 maggio 2009 il Comune di Gais propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale:

Trasformazione da zona boschiva in zona di verde agricolo nei pressi del maso „Ebner“ a Montassilone.

Avverso la suddetta delibera non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 12 novembre 2009, fa presente che la sottoriportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli art. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Ratsbeschluss Nr. 20 vom 28. Mai 2009

Die Umwidmung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet im Bereich des „Ebnerhofes“ in Tesselberg zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung laut effektivem Bestand handelt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 20 del 28 maggio 2009

Di approvare la trasformazione da zona boschiva in zona di verde agricolo nei pressi del maso “Ebner” a Montassilone, in quanto si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56340

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2923

Gemeinde Prags: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Vorschriften von Amts wegen

Ratsbeschlüsse Nr. 12 und 13 vom 9. Juli 2009

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der Bauleitplan der Gemeinde Prags wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 2661 vom 10. Juni 1996 genehmigt und mit Beschluss des Gemeinderates vom 11. April 2006, Nr. 10 wiederbestätigt.

Mit Beschluss Nr. 577 vom 24. Februar 2008 hat die Landesregierung die Digitalisierung des Bauleitplanes und verschiedene Richtigstellungen und Ergänzungen genehmigt.

Die Gemeinde Prags beantragt folgende Änderungen am Bauleitplan laut grafischer Unterlagen:

Ratsbeschluss Nr. 12 vom 9. Juli 2009

Ausweisung eines Gewerbegebietes bei der Hofstelle „Oberdorner“.

Das Forstinspektorat Welsberg hat mit Dekret Nr. 3 vom 11.05.2009 die Ermächtigung zur Kulturänderung erteilt.

Ratsbeschluss Nr. 13 vom 9. Juli 2009

Umwidmung von Felsregion - Gletscher in alpines Grünland.

Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse wurden weder Vorschläge noch Einwände eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 12. November 2009 erteilt wurden und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung diesen Gutachten entsprechen.

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2923

Comune di Braies: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con prescrizioni d'ufficio

Delibere consiliari n. 12 e 13 del 9 luglio 2009

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico del Comune di Braies è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2661 del 10 giugno 1996 e riconfermato con delibera consiliare del 11 aprile 2006, n. 10.

Con delibera n. 577 del 24 febbraio 2008 la Giunta provinciale ha approvato la digitalizzazione del piano urbanistico con varie rettifiche e modifiche.

Il Comune di Braies propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 12 del 9 luglio 2009

Previsione di una zona per insediamenti produttivi presso il maso "Oberdorner".

L'Ispettorato forestale di Monguelfo con decreto n. 3 dell'11.05.2009 ha autorizzato il cambio di coltura.

Delibera consiliare n. 13 del 9 luglio 2009

Trasformazione da zona rocciosa - ghiacciaio in zona di verde alpino.

Avverso le suddette non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione dei pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nella seduta del 12 novembre 2009, e fa presente che le sotto riportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono ai suddetti pareri.

Sie stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 12 vom 9. Juli 2009

Die Ausweisung eines Gewerbegebietes bei der Hofstelle „Oberdorner“ zu genehmigen, da der Bedarf an dieser Produktionsfläche für den Verarbeitungsbetrieb von Beeren besteht. Von Amts wegen wird für diese Zone die Zweckbestimmung „Verarbeitungsbetrieb für ländliche Produkte“ vorgeschrieben mit einer Dichte von 2,5 m³/m² und einer höchstzulässigen Gebäudehöhe von 9,00 m. Die neuen Gebäude müssen im Ausmaß und in der Gestaltung landwirtschaftlichen Zweckbauten entsprechen. Der Art. 15 der Durchführungsbestimmungen wird deshalb von Amts wegen mit folgendem Zusatz ergänzt:

„Die Zone bei der Hofstelle „Oberdorner“ ist für einen Betrieb für die Verarbeitung ländlicher Produkte bestimmt.

Weiters gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Baumassendichte: 2,50 m³/m²
- höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,00 m“

Ratsbeschluss Nr. 13 vom 9. Juli 2009

Die Umwidmung von Felsregion - Gletscher in alpines Grünland zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung laut Bestand handelt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 12 del 9 luglio 2009

Di approvare la previsione di una zona per insediamenti produttivi presso il maso „Oberdorner“, in quanto sussiste il fabbisogno dell'area produttiva per l'azienda di lavorazione di bacche. D'ufficio per questa zona viene fissata la destinazione d'uso „azienda per la lavorazione di prodotti agricoli“ con una densità di 2,5 m³/m² ed un'altezza massima di 9,00 m. I nuovi edifici devono corrispondere, per quanto riguarda le dimensioni e la composizione, alle costruzioni utilizzate a scopo rurale. L'art. 15 delle norme di attuazione viene quindi integrato d'ufficio con il seguente comma:

„La zona presso il maso „Oberdorner“ è destinata ad un'azienda per la lavorazione di prodotti agricoli.

Valgono inoltre i seguenti indici:

- densità edilizia massima: 2,50 m³/m²
- altezza massima degli edifici: 9,00 m“

Delibera consiliare n. 13 del 9 luglio 2009

Di approvare la trasformazione da zona rocciosa - ghiacciaio in zona di verde alpino, in quanto si tratta di una rettifica secondo lo stato di fatto.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56341

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2926

Gemeinde Sexten: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit der Ergänzung der Durchführungsbestimmungen von Amts wegen

Ratsbeschluss Nr. 20 vom 3. August 2009

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Sexten wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4459 vom 11. Oktober 1999 genehmigt.

Die Gemeinde Sexten beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 3. August 2009 folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Ausweisung einer Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten an der Talstation der Umlaufbahn „Rotwandwiesen“.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 19. November 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 und 25 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2926

Comune di Sesto: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con l'integrazione d'ufficio delle norme di attuazione

Delibera consiliare n. 20 del 3 agosto 2009

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Sesto è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4459 del 11 ottobre 1999.

Il Comune di Sesto con delibera consiliare n. 20 del 3 agosto 2009 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Previsione di una zona per infrastrutture negli ambiti sciistici presso la stazione a valle dell'impianto di risalita "Croda Rossa".

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione nel parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 19 novembre 2009, facendo presente che la sottoriportata decisione corrisponde a questo parere.

La Giunta provinciale prende visione negli art. 19, 20, 21 e 25 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Ratsbeschluss Nr. 20 vom 3. August 2009

Die Ausweisung einer Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten an der Talstation der Umlaufbahn „Rotwandwiesen“ zu genehmigen. Von Amts wegen wird der Artikel 42 der Durchführungsbestimmungen mit der Vorschrift ergänzt, dass das vorgesehene Sportgeschäft ausschließlich für die Versorgung der Skifahrer bestimmt ist und eine Verkaufsfläche von maximal 30 m² aufweisen darf. Außerdem wird der Artikel noch mit der, von der Gemeinde im obgenannten Ratsbeschluss, gestellten Auflage ergänzt, dass in dieser Zone auf der Bp. 915 K.G. Sexten kein Bar- und Restaurationsbetrieb errichtet werden darf.

Der Art. 42 der Durchführungsbestimmungen „Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten“ wird deshalb mit folgendem Absatz ergänzt:

„In der Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten an der Talstation der Umlaufbahn zu den Rotwandwiesen darf auf der Bp. 915 kein Bar- und Restaurationsbetrieb errichtet werden. In dieser Zone ist ein Einzelhandelsgeschäft ausschließlich für die Versorgung der Schifahrer, Warenbereich „Nichtlebensmittel“, mit einer Verkaufsfläche von maximal 30 m² zulässig.“

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 20 del 3 agosto 2009

Di approvare la previsione di una zona per infrastrutture negli ambiti sciistici presso la stazione a valle dell'impianto di risalita "Croda Rossa". D'ufficio l'art. 42 delle norme di attuazione viene integrato con la prescrizione che il negozio sportivo previsto è riservato esclusivamente all'approvvigionamento degli sciatori ed è ammessa una superficie di vendita massima di 30 m². Inoltre l'articolo deve essere integrato con la condizione di cui nella suddetta delibera consiliare, secondo la quale nella zona sulla p.ed. 915 C.C. Sesto non può essere realizzato né un bar né un impianto ristorativo.

L'art. 42 delle norme di attuazione "Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici" viene quindi integrato con il seguente comma:

„Nella zona per infrastrutture negli ambiti sciistici presso la stazione a valle dell'impianto di risalita per la Croda Rossa nell'ambito della p.ed. 915 non può essere realizzato né un bar né un impianto ristorativo. In questa zona è ammesso soltanto il commercio al dettaglio, settore merceologico non alimentare al servizio esclusivo degli sciatori con una superficie di vendita massima di 30 m².“

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56342

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2938

Gemeinde Pfalzen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes mit einer Ergänzung von Amts wegen

Ratsbeschluss Nr. 16 vom 30. Juni 2009

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Pfalzen wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 18 vom 28. Juli 2005 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4938 vom 19. Dezember 2005 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 15 vom 30. Juni 2009 hat die Gemeinde Pfalzen mit dem Eigentümer der Bp. 2 und der Gp. 113/1 K.G. Pfalzen einen Raumordnungsvertrag im Sinne des Art. 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes abgeschlossen und in der Folge mit Ratsbeschluss Nr. 16 vom 30. Juni 2009 folgende Änderung am Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ausweisung einer Wohnbau-Erweiterungszone C1 auf der obgenannten Gp. 113/1 K.G. Pfalzen.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Mit Gutachten vom 28. März 2008 des Landesamtes 6.1 - Schätzamt wurde die Angemessenheit des geplanten Raumordnungsvertrages gemäß Art. 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes festgestellt.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 26. November 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2938

Comune di Falzes: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale con un'integrazione d'ufficio

Delibera consiliare n. 16 del 30 giugno 2009

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico digitalizzato del Comune di Falzes è stato adottato dal Comune con delibera consiliare n. 18 del 28 luglio 2005 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4938 del 19 dicembre 2005.

Con delibera consiliare n. 15 del 30 giugno 2009 il Comune di Falzes ha stipulato una convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale con il proprietario interessato della p.ed. 2 e della p.f. 113/1 del C.C. Falzes ed in conseguenza con delibera consiliare n. 16 del 30 giugno 2009 ha adottato la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Previsione di una zona residenziale di espansione C1 sulla suddetta p.f. 113/1 C.C. Falzes.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Con parere dell'ufficio provinciale 6.1 - Ufficio Estimo del 28 marzo 2008 è stata accertata la congruità della convenzione urbanistica proposta ai sensi dell'art. 40/bis, comma 6 della legge urbanistica provinciale.

La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 26 novembre 2009, fa presente che la sottoriportata decisione corrisponde al suddetto parere.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 16 vom 30. Juni 2009

Die Ausweisung einer Erweiterungszone C1 mit Raumordnungsvertrag zu genehmigen, da der Bedarf an gefördertem Bauland besteht. Durch den Raumordnungsvertrag erhält die Gemeinde die Verfügbarkeit über die erforderlichen Grundstücksflächen für die Erweiterung des Friedhofes und die Realisierung einer Außenstelle des Wohn- und Pflegeheimes Mittleres Pustertal.

Von Amts wegen wird die Zone im Flächenwidmungsplan mit Verweis auf den Raumordnungsvertrag gekennzeichnet und die Legende entsprechend ergänzt; der Art. 12 „Wohnauzone C1 - Erweiterungszone“ der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Absatz ergänzt:

„Bei der im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Wohnbauzone auf der Gp. 113/1 K.G. Pfalzen handelt es sich um eine Zone mit Raumordnungsvertrag laut Art. 40/bis, Absatz 5 des Landesraumordnungsgesetzes.“

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 16 del 30 giugno 2009

Di approvare la previsione di un'espansione C1 con contratto urbanistico, in quanto sussiste il fabbisogno di ulteriori aree per l'edilizia agevolata. Con il contratto urbanistico il Comune ottiene la disponibilità delle aree necessarie per l'ampliamento del cimitero e la realizzazione di una sede distaccata del centro residenziale di cura Media Pusteria.

D'ufficio nel piano di zonizzazione il contratto urbanistico dovrà essere evidenziato graficamente sull'area e la leggenda integrata conformemente; l'art. 12 "Zona residenziale C1 - zona di espansione" delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene integrato con il seguente comma:

"La zona residenziale sulla p.f. 113/1 del C.C. Falzes, evidenziata specificamente nel piano di zonizzazione, è prevista con convenzione urbanistica secondo l'art. 40/bis, comma 5 della Legge urbanistica provinciale."

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56343

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2939

Gemeinde Pfalzen: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan

Ratsbeschluss Nr. 14 vom 30. Juni 2009

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Pfalzen wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 18 vom 28. Juli 2005 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4938 vom 19. Dezember 2005 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 14 vom 30. Juni 2009 beantragt die Gemeinde Pfalzen folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Eintragung einer Gemeindestraße Typ C in Pfalzen.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung stützt sich auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 26. November 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2939

Comune di Falzes: Approvazione di una modifica al piano urbanistico

Delibera consiliare n. 14 del 30 giugno 2009

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico digitalizzato del Comune di Falzes è stato adottato dal Comune con delibera consiliare n. 18 del 28 luglio 2005 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4938 del 19 dicembre 2005.

Con delibera consiliare n. 14 del 30 giugno 2009 il Comune di Falzes propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Inserimento di una strada comunale di tipo C a Falzes.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 26 novembre 2009, fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde a questo parere.

La Giunta provinciale, visti gli art. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale del 11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Ratsbeschluss Nr. 14 vom 30. Juni 2009

Die Eintragung einer Gemeindestraße Typ C in Pfalzen zu genehmigen, da es sich um eine bereits bestehende Zufahrtsstraße von der Sportzone in Pfalzen nach Irenberg handelt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 14 del 30 giugno 2009

Di approvare l'inserimento di una strada comunale di tipo C a Falzes, in quanto si tratta di una strada di accesso già esistente dalla zona sportiva di Falzes a "Irenberg".

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56344

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2940

Gemeinde Toblach: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan

Ratsbeschluss Nr. 45 vom 24. August 2009

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Toblach wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 5232 vom 29. Dezember 2000 genehmigt.

Die Gemeinde Toblach beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 45 vom 24. August 2009 folgende Änderung am Bauleitplan:
Umwidmung von ca. 6.650 m² Wald in Landwirtschaftsgebiet (Lanz Bernhard).

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 9 vom 12.3.2009 die Ermächtigung zur Kulturänderung erteilt.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 26. November 2009 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2940

Comune di Dobbiaco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico

Delibera consiliare n. 45 del 24 agosto 2009

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Dobbiaco è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 5232 del 29 dicembre 2000.

Il Comune di Dobbiaco con delibera consiliare n. 45 del 24 agosto 2009 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale:
Trasformazione di ca. 6.650 m² da bosco in zona di verde agricolo (Lanz Bernhard).

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Il Comitato Forestale Provinciale ha autorizzato il cambio di coltura con delibera n. 9 del 12.3.2009.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 26 novembre 2009, facendo presente che la sottoriportata decisione corrisponde a questo parere.

La Giunta provinciale prende visione negli art. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Ratsbeschluss Nr. 45 vom 24. August 2009

Die Umwidmung von ca. 6.650 m² Wald in Landwirtschaftsgebiet (Lanz Bernhard) zu genehmigen, um eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche als Wiese zu ermöglichen.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 45 del 24 agosto 2009

Di approvare la trasformazione di ca. 6.650 m² da bosco in zona di verde agricolo (Lanz Bernhard), per consentire un utilizzo agricolo dell'area stessa come prato.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56345

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 14. Dezember 2009, Nr. 2946

Gemeinde Burgstall: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde

Ratsbeschluss Nr. 12 vom 30. Juni 2009

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde BURGSTALL;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Erweiterung des Gewerbegebietes „Ex Lanabau“ mit Durchführungsplan (ca. 615 m²).

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 19. November 2009 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 9. Oktober 2009, Prot. Nr. 572791) und das Amt für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 16. November 2009, Prot. Nr. 651066) haben die Abänderung mit Bedingungen befürwortet;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 14 dicembre 2009, n. 2946

Comune di Postal: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale

Delibera consiliare n. 12 del 30 giugno 2009

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di POSTAL;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo l'allegato grafico:

Ampliamento della zona per insediamenti produttivi „Ex Lanabau“ con piano d'attuazione (ca. 615 m²).

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 19 novembre 2009, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

L'Ufficio tutela acque (lettera del 9 ottobre 2009, prot. n. 572791) e l'Ufficio servizio strade Burgraviato (lettera del 16 novembre 2009, prot. n. 651066) hanno espresso parere favorevole in merito con condizioni;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. die von der Gemeinde BURGSTALL mit Ratsbeschluss Nr. 12 vom 30. Juni 2009 beantragte Erweiterung des Gewerbegebietes „Ex Lanabau“ mit Durchführungsplan (ca. 615 m²) zu genehmigen, da der Bedarf an einer zusätzlichen Produktionsfläche für die Verbesserung der Arbeitsabwicklung gegeben ist;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

1. di approvare l'ampliamento della zona per insediamenti produttivi „Ex Lanabau“ con piano d'attuazione (ca. 615 m²), proposto dal Comune di POSTAL con delibera consiliare n. 12 del 30 giugno 2009, in quanto sussiste il fabbisogno di un'ulteriore area produttiva per un miglioramento dello sviluppo dell'attività lavorativa;
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56337

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 30. Dezember 2009, Nr. 3110

Geförderter Wohnbau - Genehmigung der Mustervereinbarung für die Anvertrauung des Dienstes der Führung des Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau laut Artikel 52 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 - Ergänzung des Beschlusses Nr. 2800 vom 23. November 2009

1. Nach Einsichtnahme in den Artikel 52 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, welcher für die Gewährung der von Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben E1) und F1) vorgesehenen zinslosen Darlehen die Errichtung des Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau vorsieht.
2. In Anbetracht der Tatsache, dass durch den eigenen Beschluss Nr. 2800 vom 23. November 2009 genehmigt wurde:
 - a) die Mustervereinbarung für die Anvertrauung des Dienstes der Führung des Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau laut Artikel 52 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 (Anlage 1);
 - b) die Voraussetzungen und die für den Abschluss der Mustervereinbarung laut Punkt a) erforderlichen Unterlagen (Anlage 2).
3. In der Anlage 2 des eigenen Beschlusses Nr. 2800 vom 23. November 2009 versteht man unter dem Begriff „Institut“ sowohl die Kreditanstalten als auch die Repräsentanzen derselben in Übereinstimmung mit Artikel 52 Absatz 2 des L.G. Nr. 13/1998.
4. Zu diesem Zwecke wird bei der Anlage 2, Artikel 1 Absatz 2 der Buchstabe g) mit folgendem Inhalt hinzugefügt:

„g) der Nachweis der Voraussetzungen laut Buchstabe a) und c) wird von den Repräsentanzen der Kreditanstalten für ihre Mitglieder erklärt“.

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 30 dicembre 2009, n. 3110

Edilizia abitativa agevolata - Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Integrazione della deliberazione n. 2800 del 23 novembre 2009

1. Visto l'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, che prevede per la concessione di mutui senza interessi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1) della suddetta legge l'istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata.
2. Considerato che la propria deliberazione n. 2800 del 23 novembre 2009 ha approvato:
 - a) la convenzione-tipo per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (allegato 1);
 - b) i requisiti e la documentazione richiesta per la stipula della convenzione-tipo di cui al punto a) (allegato 2).
3. Nell'allegato 2 della propria deliberazione n. 2800 del 23 novembre 2009 con il termine "istituto" si intende sia gli istituti di credito che gli enti di rappresentanza, e ciò in aderenza all'articolo 52, comma 2 della l.p. 13/1998.
4. A tal fine al predetto allegato 2, articolo 1, comma 2 viene inserita la lettera g) dal seguente contenuto:

“g) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e c) è dichiarato dagli enti di rappresentanza per conto dei soci rappresentanti.”.

Dies alles vorausgeschickt

beschließt

die Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. Die Anlage 2 Artikel 1 Absatz 2 des eigenen Beschlusses Nr. 2800 vom 23. November 2009 wird durch Einführung des Buchstabe g) wie folgt ergänzt:

„g) der Nachweis der Voraussetzungen laut Buchstabe a) und c) wird von den Repräsentanzen der Kreditanstalten für ihre Mitglieder erklärt“.

2. Eine vollständige Kopie dieser Ausschreibung wird laut Artikel 28 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Tutto ciò premesso

la Giunta Provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di integrare l'allegato 2, articolo 1, comma 2 della propria deliberazione n. 2800 del 23 novembre 2009 mediante inserzione della lettera g) come segue:

“g) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e c) è dichiarato dagli enti di rappresentanza per conto dei soci rappresentanti”.

2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3 della legge provinciale 17/1993 copia integrale del presente bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

56335

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 30. Dezember 2009, Nr. 3135

Grundsatzbeschluss für die Durchführung des Naturschutz-Dienstes während der Hochsaison im Sommer 2010

Gestützt auf das Landesgesetz vom 12. März 1981, Nr. 7, Bestimmungen und Maßnahmen für die Entwicklung und Pflege der Naturparke und insbesondere auf den Art. 1, welcher besagt, dass die Förderung des Naturverständnisses und die geordnete Entwicklung der Erholungsnutzung zu den vordergründigen Aufgaben der Abteilung Natur und Landschaft zählen;

festgestellt, dass immer mehr Menschen in ihrer Freizeit Natur erleben wollen und dabei vielfach ungeordnet die Schutzgebiete überfluten, wobei die Mehrzahl von ihnen aus Unkenntnis Schutzbestimmungen verletzt und daher gerade deshalb vorbeugend Hinweise und Informationen wichtig sind, die zu einem richtigen Verhalten führen;

festgestellt, dass in den vergangenen Jahren in den Naturparks Südtirols Schutz-gebietsbetreuer/innen in den Sommer-monaten im Einsatz waren;

festgestellt, dass im Sinne einer Neuordnung des Naturschutzdienstes die Abteilungen 28 und 32 im Bereich Aufsicht und Kontrolle vereinbart haben, dass künftig die Abteilung Natur und Landschaft Personal anstellen kann, welches in den Schutzgebieten Informationsdienst leisten und Aufklärungsarbeit betreiben wird - dies ist im Abschlusspapier der Arbeitsgruppe „Aufsicht und Kontrolle“ der Abteilung 32 und 28 vom 07.10.1997 festgehalten;

festgestellt, dass aufgrund der Durchführungsverordnung über die Aufnahme in den Landesdienst (Dekret des Landes-hauptmanns vom 26. März 1997, Nr. 6, Art. 20 - Aufnahme von Saisonpersonal) die Möglichkeit besteht, die Schutzgebietsbetreuer/innen über das Amt für Personalaufnahme anzustellen;

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 30 dicembre 2009, n. 3135

Delibera di massima per lo svolgimento del “servizio protezione natura” durante il periodo di alta stagione dell'estate 2010

Vista la legge provinciale del 12 marzo 1981, n. 7 riguardante disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali ed in particolare l'art. 1 secondo cui uno dei compiti principali della Ripartizione natura e paesaggio consiste nella diffusione della cultura naturalistica e nel provvedere ad un ordinato sviluppo dell'attività ricreativa nei territori vincolati quali sono i parchi naturali;

constatato che sempre più persone trascorrono il loro tempo libero nella natura, affluendo conseguentemente in maniera disordinata nelle zone protette e considerato che la maggioranza, per difetto di informazione, non rispetta le normative ivi vigenti, per cui si rende necessario fornire in maniera preventiva informazioni che conducono ad un comportamento rispettoso dell'ambiente;

constatato che nei parchi naturali dell'Alto Adige il “servizio protezione natura” viene svolto da anni durante i mesi estivi;

constatato che nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento del servizio protezione natura, è stato siglato un accordo tra le ripartizioni 28 e 32, secondo cui la Ripartizione natura e paesaggio potrà in futuro assumere del personale per effettuare servizio di informazione all'interno delle aree protette come contenuto nel documento conclusivo del gruppo di lavoro “Aufsicht und Kontrolle” tra Ripartizione 32 e 28 del 07.10.1997;

constatato che sulla base del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale (Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 marzo 1997, n. 6, art. 20 - Assunzione di personale stagionale) vi è la possibilità di assumere il personale per il servizio protezione della natura tramite l'ufficio assunzioni;

festgestellt, dass das Amt für Naturparke die nötigen Geldmittel für die Entlohnung der 20 Schutzgebietsbetreuer/innen der Personalabteilung des Landes zur Verfügung stellt;

festgestellt, dass am 16.02.1997 die Landesregierung grundsätzlich ein Kontingent von 5 Jahresstellen zur Verfügung gestellt hat;

festgestellt weiters, dass die 20 Schutzgebietsbetreuer/innen mittels eines vom Amt für Naturparke in Zusammenarbeit mit einem Bildungshaus und einer privaten Firma organisierten Kurses ausgebildet werden;

nach Einsichtnahme in die Kriterien zur Aufnahme der Schutzgebietsbetreuer, die diesem Beschluss als Anlage beigelegt sind;

nach Einsichtnahme in den Bericht des Amtes für Naturparke vom 14.12.2009, aus dem der geplante Einsatz der 20 Personen in den einzelnen Schutzgebieten ersichtlich ist;

Dies vorausgeschickt und nach Anhören des Berichterstatters:

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. während der Sommermonate 2010 insgesamt 20 Personen für 3 Monate zur Durchführung des Naturschutzdienstes gemäß Bericht des Amtes und gemäß der genehmigten Aufnahmekriterien in den Schutzgebieten einzusetzen;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

constatato che, i fondi per la Ripartizione del Personale, e destinati al pagamento dei 20 adetti al servizio protezione natura, vengono messi a disposizione dall'Ufficio Parchi Naturali;

constatato che in data 16.02.1997 la giunta provinciale ha messo a disposizione un contingente di 5 posti di lavoro annuali;

constatato che queste 20 persone addette al „servizio protezione natura“ verranno addestrate tramite un corso organizzato dall'Ufficio Parchi Naturali in collaborazione con un Centro Convegni ed una ditta privata;

visti i criteri di assunzione delle persone adette allo svolgimento del servizio protezione natura;

vista la relazione dell'Ufficio Parchi naturali d.d. 14.12.2009 dalla quale risulta l'impiego previsto delle 20 persone nelle singole zone protette;

Ciò promesso e sentito il relatore:

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

ad unanimità di voti legalmente espressi:

1. di assumere, come previsto dalla relazione allegata e secondo i criteri di assunzione approvati, 20 persone per 3 mesi per lo svolgimento del servizio protezione natura durante i mesi d'estate 2010 nelle zone protette;
2. di pubblicare al presente delibera nel bollettino ufficiale della regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

Anlage**KRITERIEN ZUR AUFNAHME VON PERSONEN
FÜR DEN NATURSCHUTZDIENST 2010**

Die Aufnahme in den Naturschutzdienst erfolgt aufgrund von Auswahlkriterien sowie der Bewertung der Kandidaten durch die Vergabe von Punkten (insgesamt 100) für Vorzugstitel (35 Punkte) und das erbrachte mündliche Testergebnis (65 Punkte).

Auswahlkriterien:

Zum Naturschutzdienst können sich bewerben:

- 1) Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr, mit tief reichenden naturkundlichen Kenntnissen und einem fundierten Wissen auf dem Gebiet des Natur- und Landschaftsschutzes; pädagogischem Talent und Kontaktfreudigkeit. Die gewünschten Eigenschaften werden bei einem mündlichen Test geprüft.

Als Mindestvoraussetzung in der Berufsausbildung gilt der Mittelschulabschluss und eine abgeschlossene Lehre mit Gesellenbrief oder der Abschluss einer 2-jährigen Oberschule.

Weiters können in begründeten Ausnahmefällen auch Personen, die keine der oben erwähnten beruflichen / schulischen Voraussetzungen erfüllen, angestellt werden, beispielsweise solche Personen, die schon seit mehreren Jahren den Naturschutz-Dienst zufrieden stellend ausgeübt haben und über die örtliche Situation, die naturräumlichen Gegebenheiten und die Bestimmungen im Schutzgebiet gut informiert sind.

- 2) Personen mit der Ansässigkeit in einer Naturparkgemeinde oder einer der folgenden Gemeinden im Einzugsbereich der Naturparke:

Naturpark Trudner Horn: Altrei, Truden, Neumarkt, Salurn, Montan, Deutschnofen, Kurtatsch, Aldein, Branzoll, Tamin, Kaltern a. der Weinstraße, Auer, Margreid, Kurtinig, Leifers, Eppan, Bozen

Naturpark Texelgruppe: Schnals, Naturns, Partschins, Algund, Tirol, Riffian, St. Martin in Passeier, Moos in Passeier, Hafling, Kuens, St. Leonhard in Passeier, Schenna, Meran, Plaus, Kastelbell-Tschars, Marling, Tschermers, Lana, Burgstall

Naturpark Schlern: Kastelruth, Völs, Tiers, Welschnofen, Karneid, St. Ulrich in Gröden, St. Christina in Gröden, Wolkenstein, Waidbruck, Barbian, Bozen, Klausen, Villanders, Lajen

Naturpark Puez-Geisler: Villnöß, St. Christina in Gröden, Wolkenstein, Abtei, St. Martin in Thurn, Corvara, St. Ulrich in Gröden, Lajen, Klausen, Brixen, Feldthurns, Vahrn, Lusen, Kastelruth, Wengen

Naturpark Sextner Dolomiten: Innichen, Sexten, Toblach, Niederdorf, Welsberg, Prags, Gsies

Naturpark Fanes-Sennes-Prags: Abtei, Wengen, Toblach, Prags, Olang, Enneberg, St. Martin in Thurn, Corvara, St. Lorenzen, Niederdorf, Gsies, Welsberg, Bruneck, Percha, Pfalzen

Naturpark Rieserferner-Ahrn: Ahrntal, Prettau, Sand in Taufers, Gais, Percha, Rasen-Antholz, Olang, Mühlwald, Bruneck

Jeder Gesuchsteller kann sich nur für jenen Naturpark, innerhalb welchem seine Wohnsitzgemeinde oder innerhalb deren Einzugsbereich seine Wohnsitzgemeinde liegt, bewerben.

- 3) Zweisprachigkeitsnachweis C.
- 4) Verbindliche Teilnahme an den Ausbildungskursen im Mai und Juni

VORZUGSTITEL

max. 35 Punkte

- | | |
|--|-------------|
| 1) Ansässigkeit innerhalb einer Naturparkgemeinde
(mit Wohnsitzbescheinigung zu belegen) | 10 Punkte |
| 2) berufliche / schulische Qualifikation | |
| - Maturazeugnis | 3 Punkte |
| - Hochschulstudium im 3. Studienjahr oder 5. Semester | 5 Punkte |
| 3) Bereits zufrieden stellend geleisteter Naturschutzdienst und Besuch
der entsprechenden Ausbildung - Bonuspunkte bezüglich Beurteilung
zum Naturparkdienst (letzte Bewertung): | 0-20 Punkte |

TEST (mündlich)

max. 65 Punkte

Beim mündlichen Aufnahmegespräch muss eine Mindestpunktezahl von 45 Punkten erreicht werden, ansonsten wird das Ansuchen abgelehnt.

Gesamtsumme

100 Punkte

Das Aufnahmegespräch wird von einer eigens eingesetzten Prüfungskommission, bestehend aus 3 Personen, durchgeführt und bewertet. Die Kommission setzt sich aus 2 Mitarbeitern des Amtes für Naturparke und aus 1 erfahrenen, externen Fachkraft zusammen. 1 Mitglied der Prüfungskommission gehört der italienischen Sprachgruppe an.

Die Auswahl der Schutzgebietsbetreuer erfolgt getrennt nach Naturparks. Bei mangelnden Bewerbungen innerhalb eines Naturparks werden jene des nächstgelegenen herangezogen.

Wird keine geeignete Person aus den aufgelisteten Gemeinden gefunden, kann in begründeten Fällen auch eine Person aus einer anderen Gemeinde beauftragt werden.

Haben zwei oder mehrere Kandidaten innerhalb eines Naturparks dieselben Voraussetzungen, ist in erster Linie die Nähe zum Einsatzgebiet, in zweiter die Dienstserfahrung maßgebend.

Bei der Besetzung der Stellen wird der ethnische Proporz auf Landesebene eingehalten, d.h. 14 Stellen sind der deutschen, 5 Stellen der italienischen und 1 Stelle der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten. Sollten die Stellen nicht mit einem Angehörigen der vorgesehenen Sprachgruppe besetzt werden können, so wird sie, unter Einhaltung der Proporzbestimmungen, an einen geeigneten Bewerber der anderen Sprachgruppe vergeben.

Allegato**CRITERI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONE
ADDETTE AL „SERVIZIO PROTEZIONE NATURA“ 2010**

L'assunzione nel „servizio protezione natura“ avviene secondo dei criteri di scelta e secondo la valutazione dei candidati in base all'attribuzione di un punteggio (complessivamente 100 punti) per titoli preferenziali (35 punti) ed in base al risultato ottenuto nel corso di un test orale (65 punti).

Criteri di scelta:

Al servizio protezione natura sono ammesse:

- 1) le persone maggiorenni (minimo 18 anni), con approfondite conoscenze naturalistiche ed una buona cultura nel settore della protezione della natura e del paesaggio, con soddisfacenti requisiti pedagogici e spiccata comunicabilità - le caratteristiche necessarie saranno esaminate nel corso della prova orale.

Come requisito minimo è richiesto il diploma di scuola media o un apprendistato con l'esame finale o in sostituzione di questo un certificato che attesti la frequenza di 2 anni di scuola superiore.

Inoltre possono essere anche assunte in casi eccezionali, persone motivate che non hanno i requisiti di cui sopra nominati, come ad esempio coloro che già da anni svolgono il servizio protezione natura con risultato soddisfacente e che sono approfonditamente informate sulla situazione locale, sul patrimonio naturalistico nonché sulle disposizioni vigenti all'interno dell'area protetta.

- 2) le persone che risiedono all'interno di uno dei Comuni che ricadono nei Parchi Naturali o in ogni caso nell'ambito del bacino imbrifero dei comuni anzidetti. Essi sono:

Parco Naturale Monte Corno: Anterivo, Trodena, Egna, Salorno, Montagna, Nova Ponente, Cortaccia, Aldino, Bronzolo, Termeno s. s. del Vino, Caldaro s. s. del Vino, Ora, Magrè s. s. del Vino, Cortina s. s. del Vino, Laives, Appiano, Bolzano

Parco Naturale Gruppo di Tessa: Senales, Naturno, Parcines, Lagundo, Tirolo, Rifiano, S. Martino i. P., Moso i. P., Avelengo, Caines, Plaus, S. Leonardo i. P., Scena, Merano, Castebello-Ciardes, Marlengo, Cermes, Lana, Postal

Parco Naturale dello Sciliar: Castelrotto, Fiè, Tires, Nova Levante, Cornedo, Ortisei, S. Cristina Valgardena, Selva di Val Gardena, Ponte Gardena, Barbiano, Bolzano, Chiusa, Vilandro, Laion

Parco Naturale Puez-Odle: Funes, Santa Cristina Valgardena, Selva di Val Gardena, Badia, San Martino in Badia, Corvara, Ortisei, Laion, Chiusa, Veltur, Bressanone, Varna, Lusson, Castelrotto, La Valle

Parco Naturale Dolomiti di Sesto: San Candido, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo, Braies, Casies

Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies: Badia, La Valle, Dobbiaco, Braies, Valdaora, Marebbe, S. Martino in Badia, S. Lorenzo, Villabassa, Casies, Monguelfo, Brunico, Perca, Corvara, Falzes

Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina: Valle Aurina, Predoi, Campo di Tures, Gais, Perca, Rasun-Anterselva, Valdaora, Selva dei Molini, Brunico

Ogni persona può presentare la domanda solo per il parco naturale nel quale risiede o nel comune che risiede nel bacino anzidetto.

- 3) Attestato di bilinguismo C.
- 4) Partecipazione obbligatoria ai corsi informativi nei mesi di maggio e giugno.

TITOLI DI PREFERENZA

mass. 35 punti

- | | |
|---|------------|
| 1) Residenza in uno dei Comuni dei parchi naturali
(da attestare con un certificato di residenza) | 10 punti |
| 2) qualificazione professionale / scolastica | |
| - maturità | 3 punti |
| - studio universitario nel 3° anno oppure nel 5° semestre | 5 punti |
| 3) Servizio già svolto come addetto al servizio protezione natura e partecipazione
al relativo corso - Bonus sulla valutazione del servizio (dell'ultimo anno d'attività): | 0-20 punti |

Test (orale)

mass. 65 punti

Nel caso del non raggiungimento del punteggio minimo all'esame orale di 45 punti la domanda d'assunzione verrà respinta.

Somma totale

100 punti

Il colloquio d'assunzione è svolto e valutato da un'apposita Commissione d'esame, composta da 3 membri. La Commissione comprende due collaboratori dell'Ufficio Parchi Naturali e un esperto esterno. Un membro della Commissione appartiene al gruppo linguistico italiano.

La scelta delle persone addette al servizio protezione natura è effettuata facendo riferimento al singolo parco d'appartenenza. Nel caso ci fosse una mancanza di candidati all'interno di un Parco Naturale, saranno nominate le persone di quello più vicino.

Nel caso che non si troverà una persona idonea nei comuni in elenco, potrà essere prescelta su base motivata anche una persona di un altro comune.

Se due o più candidati per un Parco Naturale dovessero avere gli stessi requisiti, per la nomina sarà determinante la vicinanza (residenza) al parco di appartenenza e l'esperienza di servizio.

Per l'occupazione dei posti sarà osservata la proporzionale etnica a livello provinciale. Questo significa, che 14 posti sono riservati al gruppo linguistico tedesco, 5 posti al gruppo linguistico italiano ed 1 posto al gruppo linguistico ladino. Se i posti non potranno essere conferiti ad un candidato appartenente al gruppo linguistico riservato, lo stesso sarà attribuito ad un candidato idoneo appartenente ad un altro gruppo linguistico nel rispetto della normativa vigente in materia di proporzionale etnica.

56346

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Comune di Bolzano****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**
del 15 dicembre 2009, n. 89/107073

Costituzione di una servitù di edificazione a confine, a carico del Comune di Bolzano ed a favore dell'Azienda Energetica S.p.A. - sdemanializzazione della p.f. 1468/3 in C.C. Dodiciville - area verde in via Trento

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE**delibera**

1. di autorizzare la sdemanializzazione dell'area verde di 749 mq., sita in Via Trento ed identificata dalla p.f. 1468/3 in C.C. Dodiciville, ed il suo inserimento nel patrimonio indisponibile del Comune di Bolzano.

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Gemeinde Bozen****GEMEINDERATSBESCHLUSS**
vom 15. Dezember 2009, Nr. 89/107073

Einrichtung einer Dienstbarkeit für die Bebauung an der Eigentumsgrenze zu Lasten der Gemeinde Bozen und zu Gunsten der Etschwerke AG - Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut der G.p. 1468/3 in KG Zwölfmalgreien - Grünzone in der Trientstraße

.....

beschließt**DER GEMEINDERAT**

1. Die Ausgliederung aus dem Öffentlichen Gut und die Eingliederung in das unverfügbare Gemeindevermögen der 749m² großen Grünfläche, die sich in der Trientstraße befindet und der G.p. 1468/3 in KG Zwölfmalgreien entspricht, wird ermächtigt.

56347

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Comune di Bolzano****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 15 dicembre 2009, n. 90

Permuta con i signori Lupi previa sdemanializzazione di porzione della p.f. 2556/4 C.C. Gries di proprietà comunale. Classificazione delle pp.ff. 2556/4, 2611/15, 2184/1 e 2556/17 C.C. Gries a strada comunale - via Dalmazia

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE**delibera**

1. di autorizzare la sdemanializzazione di porzione di complessivi m² 35 della p.f. 2556/4 C.C. Gries come da tipo di frazionamento n. 729 del 5.10.2009 elaborato dal geom. Luciano Facchini allegato sub A) alla presente deliberazione e facente parte integrante della stessa e il suo inserimento nel patrimonio disponibile del Comune di Bolzano.

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Gemeinde Bozen****GEMEINDERATSBESCHLUSS**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 90

Tauschvertrag mit der Familie Lupi nach vorheriger Ausgliederung eines Teiles der gemeindeeigenen G.p. 2556/4 K.G. Gries aus dem öffentlichen Gut. Klassifizierung der G.p. 2556/4, 2611/15, 2184/1 und 2556/17 in K.G. Gries als Gemeindestraße - Dalmatienstraße

.....

beschließt**DER GEMEINDERAT**

1. die Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut von insg. 35 m² der G.p. 2556/4 in K.G. Gries zu ermächtigen, wie aus dem Teilungsplan Nr. 729 vom 5.10.2009 von Geom. Luciano Facchini hervorgeht. Die betroffene Fläche wird dem verfügbaren Vermögen der Stadtgemeinde Bozen zugewiesen. Der Teilungsplan liegt unter A) diesem Beschluss bei und ist wesentlicher Bestandteil desselben.

56348

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009**Comune di Bolzano****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 15 dicembre 2009, n. 91

Autorizzazione alla cessione della p.f. 170/19 C.C. Gries di proprietà comunale alla Provincia Autonoma di Bolzano previa sdemanializzazione e declassificazione - via Max Valier

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE**delibera**

1. per le ragioni espresse in premessa, di autorizzare la sdemanializzazione e la declassificazione della p.f. 170/19 C.C. Gries di m² 55 di proprietà comunale e il suo inserimento nel patrimonio disponibile del Comune di Bolzano.

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009**Gemeinde Bozen****GEMEINDERATSBESCHLUSS**

vom 15. Dezember 2009, Nr. 91

Ermächtigung zur Abtretung an die Autonome Provinz Bozen der gemeindeeigenen G.p. 170/19 K.G. Gries nach vorheriger Entklassifizierung und Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut - M.-Valier-Straße

.....

beschließt**DER GEMEINDERAT**

1. aus den eingangs erwähnten Gründen die Entklassifizierung und Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut der gemeindeeigenen G.p. 170/19 K.G. Gries mit einer Fläche von 55 m² und deren Eintragung in das verfügbare Vermögen der Gemeinde Bozen zu ermächtigen.

56308

AVVISI CE - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

AVVISO CE

Aiuto per il benessere degli animali

SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE

La Commissione europea ha ritenuto compatibile con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) l'aiuto per il benessere degli animali notificato in data 29 settembre 2009. Il regime di aiuto, identificato con il numero 535-2009, è costituito dall'art. 24 della l.p. 4/2003 (Legge provinciale in materia di agricoltura) e dalla deliberazione n. 2227 dell'11 settembre 2009 come modificata dalla deliberazione n. 2503 del 16 ottobre 2009.

IL DIRIGENTE
DOTT. FABRIZIO DAGOSTIN

56304

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 7 gennaio 2010, n. 1

Sostituzione degli organi del Comprensorio della Valle di Fiemme con i neocostituiti organi della Comunità territoriale della Val di Fiemme, ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni ed alle loro forme associative;

considerato, altresì, che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale prevedendo, per tutte le altre funzioni, un processo di graduale trasferimento ai Comuni che dovranno esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le Comunità;

preso atto che la legge provinciale di riforma istituzionale individua, tra l'altro, gli adempimenti di competenza della Provincia autonoma di Trento successivi alla prima elezione degli organi delle Comunità ed all'art. 42, comma 01, prevede che il Presidente della Provincia, con proprio decreto, dia atto dell'avvenuta costituzione degli organi della Comunità e disponga la sostituzione degli organi comprensoriali nell'esercizio delle loro competenze, individuandone la data di decorrenza;

ritenuto necessario che gli organi della Comunità territoriale della Val di Fiemme provvedano all'assunzione degli atti fondamentali per la Comunità stessa, in prospettiva dell'avvio del processo di trasferimento delle funzioni e delle relative risorse patrimoniali, organizzative e finanziarie secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 13, e dall'articolo 42, comma 04, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

preso atto che in data 25 ottobre 2009 si è regolarmente svolta l'elezione dell'assemblea della Comunità territoriale della Val di Fiemme e che essa risulta in carica a seguito della proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale elettorale della Comunità;

visto che il segretario generale della Comunità territoriale della Val di Fiemme in data 29 dicembre 2009, in atti sub prot. 145777, ha comunicato l'avvenuta nomina della giunta e del presidente della costituenda Comunità territoriale della Val di Fiemme;

preso atto, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l'emanazione del decreto del Presidente della Provincia finalizzato a disporre la sostituzione degli organi comprensoriali con i corrispondenti organi della Comunità, determinando anche la data a decorrere dalla quale tale sostituzione opera;

decreta

- 1) a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, gli organi della Comunità territoriale della Val di Fiemme sostituiscono gli organi comprensoriali che, dalla medesima data, decadono ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 2) l'assemblea della Comunità è tenuta ad adottare in una prima fase, ai sensi dell'art. 42, comma 04 della legge provinciale 3/2006, gli atti fondamentali della Comunità e, segnatamente:
 - i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio;
 - il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;

- un programma di verifica del fabbisogno del personale, avuto riguardo all'intero territorio della comunità;
 - la dotazione organica;
 - il regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità;
- 3) con successivo provvedimento, ed a seguito di specifici incontri con gli organi della Comunità, verranno indicati ulteriori atti fondamentali che l'assemblea della Comunità è tenuta ad adottare, con particolare riguardo a quelli di natura programmatica inerenti le funzioni in via di trasferimento;
- 4) il decreto di trasferimento delle funzioni previsto dall'art. 8, comma 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, verrà assunto successivamente all'adozione, da parte dell'assemblea della Comunità, degli atti fondamentali indicati al precedente punto 2 del dispositivo;
- 5) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente - a seconda dei vizi sollevati - e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- 6) il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Trento, 7 gennaio 2010

PER IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE
F.TO DOTT. ALBERTO PACHER

56305

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 8 gennaio 2010, n. 2

Atto di indirizzo ai neocostituiti organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per l'adozione degli atti fondamentali ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"

IL PRESIDENTE

Preso atto che in data 22.11.2009 si è regolarmente svolta l'elezione dell'assemblea della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e che essa risulta in carica a seguito della proclamazione degli eletti, da parte dell'Ufficio centrale elettorale della Comunità, effettuata in data 23.11.2009;

preso atto altresì che il consigliere facente funzioni di segretario nella prima seduta dell'assemblea ha comunicato in data 29.12.2009, in atti sub prot. n. 412, l'avvenuta nomina della giunta e del presidente della Comunità;

ritenuto necessario che gli organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri provvedano all'assunzione degli atti fondamentali per la Comunità stessa, in prospettiva dell'avvio del processo di trasferimento delle funzioni e delle relative risorse patrimoniali, organizzative e finanziarie secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 13, e dall'art. 42, commi 04 e 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

decreta

- 1) l'assemblea della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è tenuta ad adottare, in una prima fase, ai sensi dell'art. 42, comma 04 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, gli atti fondamentali della Comunità e, segnatamente:
 - o i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio;
 - o il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;
 - o un programma di verifica del fabbisogno del personale, avuto riguardo all'intero territorio della Comunità;
 - o la dotazione organica;
 - o il regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità;
- 2) con successivo provvedimento, ed a seguito di specifici incontri con gli organi della Comunità, potranno essere indicati ulteriori atti fondamentali che l'assemblea della Comunità è tenuta ad adottare, con particolare riguardo a quelli di natura programmatica inerenti le funzioni in via di trasferimento;
- 3) l'effettivo trasferimento delle funzioni, previsto dall'art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sarà disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 42, commi 04 e 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, successivamente all'adozione da parte dell'assemblea della Comunità degli atti fondamentali indicati al precedente punto 1 del dispositivo;
- 4) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente a seconda dei vizi sollevati e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- 5) il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Trento, 8 gennaio 2010

PER IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE
F.TO DOTT. ALBERTO PACHER

56327

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Consorzio dei Comuni Trentini

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

del 4 gennaio 2010, n. 1/2010

Nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

- visto l'art. 28 del regolamento assembleare e per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio di amministrazione del Consorzio dei Comuni Trentini (di seguito denominato regolamento), ai sensi del quale il Presidente del Consorzio procede alla nomina di tutti i componenti del Consiglio delle autonomie locali con proprio decreto, da pubblicare, a fini notiziali, sul B.U.R.;
- considerato che, in data 1 dicembre 2009, Diego Moltreer ha rassegnato, con nota prot. 4734, le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio mòcheno;
- preso atto che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, Franco Brighenti, Sindaco del Comune di Molina di Ledro, è cessato dalla carica di Sindaco per soppressione mediante fusione del Comune di riferimento;
- rilevato che i componenti del Consiglio delle autonomie locali cessano dalla carica, ai sensi dell'art. 29 del regolamento, al "*venir meno della carica in virtù della quale sono stati nominati*";
- dato atto che, in relazione alla cessazione della carica di Franco Brighenti, Sindaco del Comune di Molina di Ledro, occorre procedere all'indizione di elezioni suppletive per individuare, in seno al Consiglio delle autonomie locali, un nuovo rappresentante della classe di comuni di dimensione demografica compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;
- rilevato che, in data 21 dicembre 2009, Gurlini Mario, Sindaco del Comune di Mori, è stato eletto nel Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza della classe di Comuni di dimensione demografica compresa tra 5.001 e 12.000 abitanti;
- considerato che, dall'emanazione del decreto del Presidente del Consorzio n. 4/2009 sono risultati eletti i Presidenti delle Comunità di seguito elencate:
 1. Nicolussi Paolo - Comunità della Paganella (eletto 9 dicembre 2009)
 2. Maccabelli Luca - Comunità della Valle dei Laghi (eletto 2 dicembre 2009)
 3. Ciech Michele - Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (eletto 17 dicembre 2009);
- rilevato che per gli organi dei Comprensori corrispondenti ai territori delle sopraccitate Comunità non verrà adottato alcun decreto di sostituzione e che quindi i Presidenti presso le stesse eletti hanno da subito tutti i requisiti per entrare, quali componenti di diritto, nel Consiglio delle autonomie locali;
- considerato che Maccabelli Luca, Sindaco del Comune di Padergnone, è già componente il Consiglio delle autonomie locali, eletto in rappresentanza della classe di comuni di dimensione demografica compresa tra 501 e 1.000 abitanti;
- rilevato che lo stesso può considerarsi decaduto da tale carica ai sensi dell'articolo 26 del regolamento;
- considerato che, per l'assenza di candidati non eletti nella graduatoria di riferimento, occorre procedere all'indizione di elezioni suppletive per individuare, in seno al Consiglio delle autonomie locali, un nuovo rappresentante della classe di comuni di dimensione demografica compresa tra 501 e 1.000 abitanti;
- considerato che, pur essendo alla data del presente decreto già eletto il Presidente della Comunità territoriale della Val di Fiemme (in data 21 dicembre), per operare la sostituzione in seno al Consiglio delle autonomie locali del Presidente del Comprensorio, occorre attendere il decreto del Presidente della Provincia di sostituzione degli organi del Comprensorio di riferimento;

decreta

1. fatte salve le ipotesi di cessazione dalla carica previste dall'ordinamento vigente, alla data del 4 gennaio 2010, sono nominati o confermati componenti il Consiglio delle autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento i signori:

Sindaci rappresentanti della classe di comuni con popolazione fino a 500 abitanti			
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Comune nel quale svolge le funzioni</i>
1	Ballardini	Enzo	Preore
2	Dapoz	Giuseppe	Cis
3	Lolli	Nello	Praso
4	Tognolli	Giorgio Mario	Bieno

Sindaci rappresentanti della classe di comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti			
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Comune nel quale svolge le funzioni</i>
5	Chini	Claudio	Vervò
6	Furlan	Paolina	Torcegno
7	Polla	Maurizio	Caderzone

Sindaci rappresentanti della classe di comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti			
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Comune nel quale svolge le funzioni</i>
8	Caldera	Attilio	Bleggio superiore
9	Kaswalder	Walter	Vigolo Vattaro
10	Tomasini	Mario	Roverè della Luna

Sindaci rappresentanti della classe di comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti			
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Comune nel quale svolge le funzioni</i>
11	Brugnara	Riccardo	Giovo
12	Cristoforetti	Pierantonio	Malè
13	Longo	Silvano	Predazzo

Sindaci rappresentanti della classe di comuni con popolazione da 5.001 a 12.000 abitanti			
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Comune nel quale svolge le funzioni</i>
14	Gurlini	Mario	Mori
15	Stefenelli	Carlo	Levico

Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti o facenti funzioni				
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Comune nel quale svolge le funzioni</i>
16	Andreatta	Alessandro	Sindaco	Trento
17	Corradi	Silvano	Sindaco	Pergine Valsugana
18	Molinari	Claudio	Sindaco	Riva del Garda
19	Valduga	Guglielmo	Sindaco	Rovereto
20	Veronesi	Renato	Sindaco	Arco

Sindaco del Comune di Luserna - Lusérn		
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
21	Nicolussi Castellan	Luigi

Presidente del Consiglio mòcheno		
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>

Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini o facente funzioni			
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>
22	Simoni	Marino	Presidente

Presidenti dei Comprensori o facenti funzioni				
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Comprensorio nel quale svolge le funzioni</i>
23	Bernard	Leonardo	Presidente	Comprensorio Ladino di Fassa
24	Bisoffi	Stefano	Presidente	Comprensorio della Vallagarina
25	Daldoss	Carlo	Presidente	Comprensorio della Valle di Sole
26	Delladio	Giovanni	Presidente	Comprensorio della Valle di Fiemme
27	Fravezzi	Vittorio	Presidente	Comprensorio Alto Garda e Ledro
28	Pacher	Flavio	Presidente	Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino

Presidenti delle Comunità o facenti funzioni				
<i>Numero</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Comunità nel quale svolge le funzioni</i>
29	Armani	Raffaele	Presidente	Comunità delle Giudicarie
30	Ciech	Michele	Presidente	Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
31	Maccabelli	Luca	Presidente	Comunità della Valle dei laghi
32	Moltre	Diego	Presidente	Comunità Alta Valsugana e Bersntol
33	Nicolussi	Paolo	Presidente	Comunità della Paganella
34	Santuari	Simone	Presidente	Comunità della Valle di Cembra
35	Trotter	Cristiano	Presidente	Comunità di Primiero
36	Valentini	Rolando	Presidente	Comunità della Val di Non

2. ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge provinciale n. 7 del 2005 e dell'articolo 28, comma 3, del Regolamento per l'elezione del Consiglio delle Autonomie Locali, si dispone che copia del presente decreto sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e comunicata al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale, ai membri decaduti dalla carica di componente il Consiglio delle autonomie locali, nonché ai nuovi componenti nominati in seno al medesimo organismo.

Trento, lì 4 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
DOTT. MARINO SIMONI

56310

Comunicati - Parte 1 - Anno 2010

Mitteilungen - 1 Teil - Jahr 2010

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige**COMUNICATO DELLA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE**

del 4 gennaio 2010

Elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno 2009 (pubblicazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4)**Autonome Region Trentino - Südtirol****MITTEILUNG DES PRÄSIDIUMS
DES REGIONALAUSSCHUSSES**

vom 4. Januar 2010

Verzeichnis der im Laufe des Jahres 2009 vorgenommenen Ernennungen (Veröffentlichung im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes vom 21. März 1980, Nr. 4)**Presidenza della Giunta regionale / Präsidium des Regionalausschusses**

Elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno 2009
(pubblicazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4)

Verzeichnis der im Laufe des Jahres 2009 vorgenommenen Ernennungen
(Veröffentlichung im Sinne des Art. 11 des Regionalgesetzes vom 21. März 1980, Nr. 4)

<i>Ente, Società o Istituto a partecipazione regionale</i> <i>Körperschaft, Gesellschaft oder Anstalt mit regionaler Beteiligung</i>	<i>Incarico</i> <i>Auftrag</i>	<i>Fonti normative</i> <i>Gesetzesbestimmungen</i>	<i>Organo competente</i> <i>Zuständiges Organ</i>	<i>Durata incarico</i> <i>Dauer des Auftrages</i>
Centro pensioni Complementari Regionali SpA	2 componenti del Consiglio di amministrazione	LR 27 febbraio 1997, n. 3, come modificata dalla LR 18 febbraio 2005, n. 1.	Giunta regionale (previo parere della Commissione legislativa consiliare competente)	3 anni
Zentrum für regionale Zusatzrenten AG	2 Mitglieder des Verwaltungsrates	Regionalegesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3, geändert durch das Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1.	Beschluss des Regionalausschusses (nach vorherigem Gutachten der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrates)	3 Jahre

Trento, 4 gennaio 2010

Trient, den. 4 Januar 2010

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DER PRÄSIDENT DER REGION
DOTT./DR. LUIS DURNWALDER

56353

Comunicati - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento**COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Elenco delle designazioni effettuate dalla Provincia autonoma di Trento nel corso del 2009, redatto sulla base della documentazione pervenuta alla Presidenza del Consiglio provinciale e pubblicato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

ELENCO DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NEL CORSO DEL 2009, REDATTO SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E PUBBLICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 LUGLIO 1980, N. 21

DESIGNAZIONI

ENTE - ORGANISMO ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	PERSONE NOMINTE	PROPONENTE	ORGANO COMPETENTE
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Consiglio di amministrazione Deliberazione della Giunta provinciale n. 377 del 27 febbraio 2009	dott. Danilo Zanoni Componente del consiglio di amministrazione	Giunta provinciale	Giunta provinciale

IL PRESIDENTE
GIOVANNI KESSLER